



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

**COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO**

# VARIANTE GENERALE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Progettazione

**StudioSilva S.r.l.**

sede legale:  
via Mazzini 9/2 – 40137 Bologna  
C.F. e P.I. 02780350365

sede operativa:  
Via Gaudenzio Ferrari 2  
28100 Novara  
e-mail [info@studiosilva.it](mailto:info@studiosilva.it)



Progettista

dott. for. Mattia Busti



collaborazioni:

dott. Daniele Vandoni

## Adeguamento del P.R.G.C. al Piano Paesaggistico Regionale

codice lavoro  
2020-050

file

## RELAZIONE

formato

Emissione

Dicembre 2021

committente

Comune di Granozzo con Monticello  
Via Matteotti n.15  
28060 GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)  
Codice fiscale: 80013960036  
Partita Iva: 00467930038  
E-Mail: [municipio@comune.granozzoconmonticello.no.it](mailto:municipio@comune.granozzoconmonticello.no.it)  
PEC: [segretariogranozzo@pcert.it](mailto:segretariogranozzo@pcert.it)  
Web: <https://www.comune.granozzoconmonticello.no.it>

revisione	oggetto	data	controllato
1	Osservazioni Regione Piemonte	Luglio 2022	
2	Osservazioni Regione Piemonte	Novembre 2022	
3			

---

## INDICE

---

<b>1</b>	<b>ANALISI DEI CARATTERI PAESISTICI DEL TERRITORIO .....</b>	<b>3</b>
1.1	USO DEL SUOLO .....	3
1.2	ASPETTI PAESAGGISTICI .....	5
1.3	AREE BOScate .....	5
1.4	RETE ECOLOGICA.....	7
1.5	FONTANILI .....	7
1.6	PIANO PAESISTICO DEL TERRAZZO NOVARA - VESPOLATE .....	8
<b>2</b>	<b>ANALISI DEL PIANO PAESISTICO REGIONALE.....</b>	<b>10</b>
2.1	COMPONENTI PAESAGGISTICHE ED ELENCHI .....	10
2.2	BENI PAESAGGISTICI.....	15
2.3	SINTESI .....	17
<b>3</b>	<b>ANALISI DI INDIRIZZI E ORIENTAMENTI DEFINITI DALLA SCHEDA DELL'AMBITO DI PAESAGGIO 18 – PIANURA NOVARESE.....</b>	<b>19</b>
<b>4</b>	<b>ANALISI DEI CONTENUTI DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E RAFFRONTO CON LE PREVISIONI DI PRG .....</b>	<b>32</b>
<b>5</b>	<b>ANALISI DEI CONTENUTI DELLE RETI DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA .....</b>	<b>45</b>
<b>6</b>	<b>CARTOGRAFIA DEI TERRITORI COPERTI DA BOSCHI – Adeguamenti rispetto al Ppr .....</b>	<b>49</b>

## ALLEGATI - Schema di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni della variante di adeguamento al Ppr

### ALLEGATI - Schede delle previsioni

- SUE 01 Granozzo, Via M.L.King
- Bc08 Monticello, Sp6 Area C.na Borlandelli
- Bc09 Monticello, Sp6 Area C.na Leonardi
- Bc10 Monticello, Sp6 Area C.na Leonardi
- Bc11 Monticello, Area Le Vigne
- Bc12 Granozzo, Via Balconi
- Bc13 Monticello, Via Curiel
- SUE 02 Granozzo, Via Balconi
- SUE 03 Granozzo, Via Balconi / Via Vespolate
- SUE 04 Granozzo, Via Balconi / Via Vespolate
- SUE 05 Monticello, Area Vigna Lunga
- SUE 06 Monticello, Area Vigna Lunga / Via Curiel
- SUE 07 Granozzo, Strada della Lobbietta
- SUE 09 Area M.no Baraggia, RS/CS "Novarello"
- AI 03 Granozzo, Area Industriale Sp9 sud
- AI 04 Granozzo, Area Artigianale C.na Nuova
- AI 11 Granozzo, Area Artigianale Sp6
- S13
- S15

### ELENCO DELLE TAVOLE

- TAV.1 - TAVOLA DEI BENI PAESAGGISTICI
- TAV.2 - TAVOLA DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE
- TAV.3.1 - TAVOLA DI RAFFRONTO (BENI PAESAGGISTICI)
- TAV.3.2 - TAVOLA DI RAFFRONTO (COMPONENTI PAESAGGISTICHE)

## **PREMESSA**

---

I presenti elaborati di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale della variante generale del PRGC del comune di Granozzo con Monticello sono stati rimodulati nella loro composizione e stesura rispetto alla versione dell'agosto 2022 in seguito alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte nella Riunione Tavolo Tecnico del 27/10/2022.

---

## 1 ANALISI DEI CARATTERI PAESISTICI DEL TERRITORIO

---

### 1.1 USO DEL SUOLO

---

L'uso del suolo del territorio di Granozzo con Monticello è stato rilevato mediante fotointerpretazione delle ortofoto del 2018 e successive verifiche in campo dello stato di fatto dei luoghi.

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali: compatibilmente alle dimensioni minime cartografabili, sono riportate le aree comprese entro il 'perimetro bagnato' dei corsi d'acqua sia naturali che artificiali.

Arboricoltura: colture arboree artificiali specializzate (pioppeti, strobeti), in terreni non boscati, finalizzate esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

Cespuglieti: Vegetazione prevalentemente erbacea e/o arbustiva, a volte discontinua e rada, a volte in associazione a specie arboree, o caratterizzata da alternanza di macchie di vegetazione arborea (evoluzione verso forme forestali). A questa classe appartiene ad esempio la formazione di brughiera, qualora caratterizzata dalla presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva costituita da specie quali il brugo, l'erica, la ginestra.

Tessuto residenziale continuo mediamente denso: area urbanizzata a densità di edificazione più o meno elevata, corrisponde ai centri urbani consolidati e area urbanizzata, caratterizzata da media o bassa percentuale di edificazione, tipica dei paesi e dei borghi rurali.

Aree nude: aree non produttive, aree di cava, attive o abbandonate (ma non risistemate), eventuali discariche di rifiuti.

Boschi (latifoglie a densità bassa): boschi naturaliformi quali cedui e fustaie, oltre che boschi di neoformazione su coltivi abbandonati, aventi le caratteristiche riportate nell'art. 3 della L.R. 4-2009.

Fascia boschiva (Vegetazione di greti): formazioni arboree o arbustive che hanno uno sviluppo continuo sul terreno senza interruzioni frequenti lungo l'impianto con larghezza media di 20 metri.

Orti e frutteti (Colture orto-florovivaistiche protette): spazi prevalentemente utilizzati a orto a valenza familiare non compresi nel territorio urbanizzato e impianti di essenze frutticole fuori avvicendamento che occupano il terreno per un periodo di tempo anche lungo e che possono essere utilizzate per molti anni prima di essere rinnovate.

Parchi e giardini, aree sportive (Impianti sportivi): Sono compresi in essa spazi ricoperti da vegetazione, presente nel tessuto urbano. Ne fanno parte parchi urbani di varia natura, ville comunali, giardini pubblici e privati. Inoltre, sono comprese infrastrutture per il tempo libero e lo sport. Vi appartengono parchi attrezzati, campeggi e strutture all'aperto, parchi divertimento, ecc.

Prati (Prati permanenti in presenza o assenza di specie arboree e arbustive): coltivazioni non specializzate, tipiche del paesaggio agrario tradizionale, per la produzione di foraggio.

Risaie: Superfici utilizzate per la coltura del riso.

Seminativi semplici: coltivazioni a seminativo da pieno campo (quasi esclusivamente cereali).

Strade (Reti stradali e spazi accessori): Sono comprese aree della rete stradale nonché le loro superfici accessorie. Sono comprese le attrezzature come le aree di servizio autostradale, le stazioni di rifornimento e i parcheggi, ma anche le scarpate e le sistemazioni a verde che non rientrano nella legenda.

Cascine: insediamenti rurali destinati alle attività agricole.

Insedimenti industriali, artigianali, commerciali: aree urbanizzate a fini produttivi

CATEGORIA	HA	%
Tessuto residenziale continuo mediamente denso	68,06	3,48%
Cascine	10,67	0,55%
Insedimenti industriali, artigianali, commerciali	14,35	0,73%
Reti stradali e spazi accessori	38,92	1,99%
Discarica	0,44	0,02%
Aree degradate non utilizzate e non vegetate	20,90	1,07%
Impianti sportivi	12,97	0,66%
Seminativo semplice	36,63	1,87%
Colture orto florovivaistiche protette	1,19	0,06%
2122 - Seminativi irrigui arborati	3,69	0,19%
Risaie	1.663,96	85,06%
Pioppeti	1,48	0,08%
Prati permanenti in assenza di specie arboree e arbustive	8,23	0,42%
Prati permanenti in presenza di specie arboree e arbustive	0,11	0,01%
Boschi	21,90	1,12%
Cespuglieti	17,58	0,90%
Vegetazione di greti	4,56	0,23%
Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali	30,60	1,56%
<b>TOTALE</b>	<b>1.956,24</b>	<b>100,00%</b>

La superficie complessiva risulta superiore di circa 8 ettari rispetto alla superficie ISTAT per distorsioni dovute al passaggio tra l'ambiente di lavoro GIS e il catastale fornito per le elaborazioni.

Il seguente grafico ci mostra la ripartizione della superficie del territorio comunale secondo le classi individuate dal I livello della Corine Land Cover.

Classe di uso del suolo - Livello I della CLC	%
Territori modellati artificialmente	8,50%
Superfici agricole utilizzate	87,19%
Territori boscati e ambienti semi-naturali	2,74%
Ambiente delle acque	1,56%

Fig. 1 – Ripartizione del territorio secondo il I livello della CLC

Si può notare come oltre l'87% della superficie afferisca alle superfici agricole utilizzate, mentre appena l'8,5 % della superficie è rappresentata da zone urbanizzate, a conferma del fatto che si tratta di territori a elevato indice di ruralità. I territori boscati e gli ambienti semi-naturali, inoltre, rappresentano solo il 2,7%, a dimostrazione della bassa antropizzazione del territorio.

La scarsa eterogeneità del territorio agricolo comunale, prevalentemente dedito alla risicoltura, risalta dal dato relativo ai seminativi, rappresentato (86,7 % del totale), seguito dalle colture permanenti (solo lo 0,08 % del totale).

Nell'ambito dei territori boscati ed ambienti seminaturali (classe 3), invece, prevalgono le aree boscate (1,61% del totale), seguite dagli ambienti semi-naturali (1,13% del totale). Infine, i corpi idrici rappresentano 1,56 % della superficie totale.

Da rilevare infine lo 0,66% di territorio afferente alle zone verdi non agricole, riconducibile agli impianti sportivi del Novara Calcio.

## 1.2 ASPETTI PAESAGGISTICI

---

La morfologia pianeggiante del settore di pianura compreso nel territorio comunale, è solo localmente interrotta dal modesto rilievo in corrispondenza all'abitato di Monticello che, rispetto alla piana circostante, risulta essere in media elevato di 6-7 metri, e la sua quota assoluta è mediamente pari a 138 metri.

Terrazzamenti di maggiore consistenza sono rilevabili lungo il tratto di alveo del Torrente Agogna, dove è stato possibile distinguere, oltre all'orlo del terrazzo principale, altri due terrazzamenti d'ordine minore.

In quest'area sono state e sono intense le operazioni di riordino dei terreni e l'azione "modellatrice" dell'uomo ha teso e tende a rendere pianeggiante il ripiano del terrazzo eroso dal torrente nelle alluvioni fluvio-glaciali, oltre che a un continuo e sempre più incisivo rimodellamento in funzione delle colture.

La maggior parte del territorio comunale afferisce invece a una matrice di tipo agricolo, con una notevole predominanza del paesaggio della risaia. È quindi diffuso nel territorio l'elemento della camera di coltivazione a cui fa da corredo un'ampia sequenza di canaletti, canali e altri impianti irrigui che demarcano con decisione il territorio. La risaia conferisce al paesaggio un aspetto sempre diverso, in relazione alle varie fasi di coltivazione che incidono anche sui colori della coltivazione nel corso dell'anno: queste caratteristiche fanno della risaia un paesaggio unico che assume, all'interno del paesaggio agrario, particolare valenza anche dal punto di vista estetico-visuale.

Altri rilevanti elementi lineari sono rappresentati dai filari di specie arboree, che costituiscono un elemento costitutivo soprattutto della porzione nord-orientale del territorio comunale.

Le superfici a maggiore naturalità sono individuabili nella zona orientale del territorio comunale, ovvero lungo l'asta del torrente Agogna. Si tratta comunque di aree perlopiù degradate o afferenti a categorie forestali di scarsa rilevanza naturalistica. Numerose aree in prossimità dell'Agogna sono anche in avanzato stato di degrado.

La presenza antropica si registra nelle numerose cascate diffuse in maniera omogenea e che rappresentano un patrimonio architettonico da tutelare e preservare: il paesaggio agrario che ne deriva si presenta con le caratteristiche tipiche di un territorio rurale inframmezzato da edifici dispersi con gruppi urbani recenti, propaggini dei nuclei urbani principali.

La maggior parte delle aree urbanizzate sono situate al centro dei confini comunali: gli abitati sono a matrice urbana densa e vanno a costituire gli abitati di Granzo e di Monticello, il primo inserito nella predominante matrice a risaia, il secondo incastonato in un contesto di linee maggiormente ondulate, più afferenti al paesaggio alluvionale e terrazzato del torrente Agogna.

## 1.3 AREE BOScate

---

I boschi rappresentano nel territorio comunale una categoria di uso del suolo poco rilevante; essi occupano ridotte porzioni di territorio nell'angolo nord est del comune, in prossimità di evidenti meandri del T. Agogna (vedi anche Tavola 1 allegata): la presenza forestale è estremamente esigua, rappresentando soltanto poco più del 1,4% del territorio comunale (ca. 40 ha).

Il Piano Forestale Territoriale (PFT) della Provincia di Novara, utilizzato per la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale con un periodo di validità 2002 – 2016, localizza il Comune di Granozzo con Monticello all'interno dell'Area Forestale 62 (AF62) che caratterizza la Pianura Novarese e rileva i Tipi Forestali riportati di seguito. Di seguito si illustrano le categorie forestali presenti.

### **Robinieto**

Si tratta di formazioni la cui diffusione è stata ed è tuttora collegata all'uomo. Nell'area di studio ha una grossa predominanza sul resto della vegetazione forestale; si presenta anche nella variante con latifoglie mesofile.

In passato la robinia fu diffusa per le sue caratteristiche di frugalità, rapidità di accrescimento e sviluppo dell'apparato radicale, e per le caratteristiche del legno, resistente e durabile, impiegabile in svariati usi dalle travature alla paleria e ottimo come combustibile. La sua distribuzione attuale è correlata alla sua facilità di diffusione, soprattutto agamica, che ha consentito la colonizzazione e sostituzione di formazioni forestali, causandone la riduzione della biodiversità e riduzione di assortimenti di legno di qualità. In generale, la composizione dei robinieti può variare dalla purezza quasi totale, nel caso di turni di ceduzione medio-brevi, a 2/3 di robinia a cui si associa la presenza di latifoglie mesofile come ciliegio, frassino maggiore, olmo campestre e specie quercine come farnia e rovere.

### **Saliceto di Salice bianco**

Si tratta di una tipologia forestale facilmente rilevabile lungo alvei e sponde fluviali e di lanche, in aree più o meno regolarmente interessate da piene ed esondazioni temporanee con deposizione di materiale prevalentemente sabbioso.

Sovente il Saliceto forma solo una stretta striscia lungo le acque essendo a diretto contatto con i pioppeti artificiali e le colture.

Questi saliceti sono generalmente popolamenti coetanei monoplani a rapido sviluppo, che possono raggiungere i 15-20 m di altezza se non disturbati, con diametri medi fino a 20-30 cm; il carattere pioniero e transitorio è sottolineato dalla modesta longevità del salice, i cui popolamenti non superano i 50 anni di età in buone condizioni vegetative.

Un tempo era generalizzato il governo a ceduo semplice, con turni brevi, per usi energetici e artigianali poveri.

---

## 1.4 RETE ECOLOGICA

---

Il Comune di Granozzo con Monticello risulta avere una rete ecologica che si estende lungo le aste fluviali del torrente Agogna, dei rii e dei canali irrigui principali.

L'elemento principale della rete ecologica è rappresentato dal corridoio ecologico del torrente Agogna dove sono individuabili le superfici a maggiore naturalità. Il percorso ecologico del torrente Agogna risulta sufficientemente corredato sia a livello vegetazionale che a livello strutturale: in prossimità di evidenti meandri del T. Agogna la presenza forestale è estremamente esigua e presenta scarsa rilevanza naturalistica. Numerose aree in prossimità dell'Agogna sono anche in avanzato stato di degrado.

I percorsi ecologici lungo i canali irrigui principali appaiono in stato di forte degrado e necessitano di ripristino e potenziamento in modo da recuperare la loro funzionalità ecologica. In particolare, si segnala la priorità di ripristino sulla Roggia Biraga e sulla Roggia dell'Oro Freddo.

I boschi, come sopra illustrato, occupano nel territorio comunale superfici poco rilevanti.

---

## 1.5 FONTANILI

---

I fontanili risalgono ai secoli XII e XIII ad opera di comunità monastiche. La terminologia tecnica derivata dalla tradizione padana definisce così tali opere: "il fontanile è opera costruita dall'uomo, in località opportuna, per far affiorare, raccogliere, convogliare e portare ad utilizzazione irrigua le acque sotterranee".

Per questo motivo, dal punto di vista geologico, è possibile distinguere, in sponda sinistra del Po, una fascia caratterizzata da suoli più grossolani e quindi maggiormente drenanti, da una caratterizzata da substrati più fini, tipici della "bassa". Nella fascia di transizione tra i due tipi differenti di suolo è più numerosa la presenza di sorgenti risorgive e quindi di fontanili. Nell'alta pianura le acque piovane e di irrigazione filtrano facilmente tra il substrato a granulometria grossolana, andando a alimentare, così, la falda freatica. Questa muovendosi verso la zona costituita da sedimenti più fini, incontrerà maggior resistenza allo scorrimento e incomincerà ad innalzarsi verso la superficie, verso il piano di campagna e a volte oltre. Quindi i fontanili sfruttano questo semplice fenomeno naturale.

Pur avendo origine prettamente antropica, all'interno dei fontanili si instaurano condizioni particolari nelle quali trovano rifugio particolari cenosi animali e vegetali ormai relegate, in pianura padana, sempre più a spazi ristretti e marginali. Questa tendenza evidenzia l'importanza che essi possono avere da un punto di vista ecologico e naturalistico: si tratta di veri e propri rifugi per le cenosi che un tempo dovevano colonizzare vaste aree della pianura padana

All'interno della testa di fonte si passa in pochi metri da specie prettamente acquatiche ad altre igrofile, fino ad arrivare a specie prettamente riparie. Questa elevata biodiversità animale e vegetale fa comprendere come siano importanti ecosistemi caratterizzati da acque prevalentemente lotiche e tendenzialmente poco inquinate.

Negli ultimi cinquant'anni, nella pianura padana, si è assistita ad una forte diminuzione dei fontanili. Nella fascia tra il Ticino e l'Adda, negli anni '40 erano circa 900, nel 1975 solo 430; nei primi anni '90 questo numero già esiguo è andato ulteriormente calando. Anche la qualità delle acque negli ultimi decenni è ulteriormente deteriorata, a causa dell'inquinamento delle acque di falda e delle acque di percolamento limitrofo al fontanile. Queste trasportano parte dei prodotti chimici che vengono utilizzati in agricoltura. Il risultato è un rapido deterioramento del biotopo vegetante

all'interno del fontanile, rendendolo più povero e più sensibile agli input esterni. Una ulteriore semplificazione delle strutture dei fontanili regolarmente utilizzati per scopi irrigui, è dovuta alla necessità di utilizzare mezzi meccanizzati per la loro ordinaria manutenzione.

Il PTCP della Provincia di Novara recepisce l'importanza storica dei fontanili per il paesaggio agrario della pianura e tutela, per una fascia di 20 metri attorno alla 'testa' e perlomeno ai primi 100 metri di percorso, tutti i fontanili attivi e passibili di recupero, così come individuati dalle tavole di PTP e dalle schede della ricerca effettuata dall'Associazione Est Sesia (Art. 2.10, comma 3.7).

Nel territorio comunale di Granozzo con Monticello sono stati censiti otto fontanili. Nella tabella seguente sono indicati il loro nome, il toponimo di riferimento e il loro valore ambientale (la numerazione fa riferimento al posizionamento cartografico in Tav. 02)

DENOMINAZIONE	LOCALITA'	VALORE
1- Bruciata	<i>c.na Bruciata</i>	<i>Meritevole di riqualificazione</i>
2 - Lazzarini	<i>Monticello</i>	<i>Difficilmente riqualificabile</i>
3 - Giulia	<i>Monticello</i>	<i>Meritevole di riqualificazione</i>
4 - Orfreddini	<i>c.na Martelletto</i>	<i>Difficilmente riqualificabile</i>
5 - Clerici – Granozzo	<i>c.na Lobietta</i>	<i>Difficilmente riqualificabile</i>
6 - Ospedale	<i>Molino Baraggia</i>	<i>Difficilmente riqualificabile</i>
7 - Isimbaldi	<i>Granozzo</i>	<i>Meritevole di riqualificazione</i>
8 - Bianca	<i>Molino Baraggia</i>	<i>Difficilmente riqualificabile</i>

## 1.6 PIANO PAESISTICO DEL TERRAZZO NOVARA - VESPOLATE

Il Piano Paesistico del Terrazzo "Novara – Vespolate" è stato approvato dalla Provincia di Novara con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 21 del 20 aprile 2009.

L'area, che coinvolge i territori comunali di Novara, Garbagna Novarese, **Granozzo con Monticello**, Nibbiola e Vespolate, si sviluppa a sud dell'abitato novarese tra il canale Quintino Sella e il torrente Agogna, in parte oltre il confine meridionale sui Comuni limitrofi fino a Vespolate. In quanto terrazzo alluvionale fluvioglaciale ghiaioso, alterato in terreni argillosi giallo-ocracei per uno spessore massimo di 3 metri, costituisce una sorta di territorio di relazione tra l'area urbana del capoluogo e gli insediamenti a sud, non solo di interesse geologico, ma anche di valore ambientale e storico per essere stato scenario della famosa Battaglia Risorgimentale del 23 marzo 1849.

Si tratta di grandi spazi aperti caratterizzati dalla presenza dell'acqua nei periodi di crescita del riso, nei quali gli elementi emergenti di riferimento sono costituiti quasi esclusivamente dalle cascate e dai nuclei rurali: la perdita delle alberature di ripa e di bordo campo, dovuta all'estendersi delle camere e all'uso di diserbanti mirati, è certamente un aspetto negativo difficilmente ovviabile se non con interventi di sostegno di carattere estensivo. Dove la coltura del riso non è conveniente subentra quella del mais, soprattutto per la produzione di mangimi per l'allevamento, che è pure consistente, con analoghi effetti sull'appiattimento del paesaggio ma, se possibile, con ancor meno

capacità di caratterizzazione. L'area ha mantenuto il suo carattere rurale ed è pertanto caratterizzata da un paesaggio lievemente collinare di dossi e vallette in alcune parti compromesse dai livellamenti operati dalle camere di risaia.

Pur essendo l'interesse storico aspetto rilevante, non è l'unico per quanto riguarda la particolarità del luogo portatore di uno speciale significato ambientale, con lo sviluppo di una sorta di paesaggio unico nell'area, non altrimenti confrontabile con altre campagne novaresi.

Il Comune di Granozzo con Monticello è interessato marginalmente dal perimetro del Piano Paesistico, nella porzione territoriale posta ad est del corso dell'Agogna, con nuclei ed edifici rurali perimetrati della Cascina Barciocchina, della Cascina Brignona e della Cascina Cornacchia: questa zona è caratterizzata dal paesaggio agrario della piana irrigua del Basso novarese: si tratta di un territorio fortemente condizionato dalla coltura del riso, con limitati seminativi, pioppicoltura prevalentemente a filare e localizzata frutticoltura; esso appare profondamente antropizzato e regolato a fini produttivi, frutto della secolare opera di bonifica e trasformazione che ha determinato la semplificazione morfologica del territorio, livellato e terrazzato anche sulla dorsale fluvio-glaciale, e la fitta infrastrutturazione irrigua con reti di canali, rogge, fossi, fontanili; scarse le testimonianze di passate pratiche colturali (gelso, vite, marcita) e inconsistente la presenza di elementi vegetali minori, limitata a qualche albero isolato, a siepi e filari lungo i fontanili, con residua e poco consistente presenza di boschi ripariali. L'area conserva i decisi connotati agricoli con sporadici insediamenti produttivi di limitata dimensione, in particolare lungo la S.P. 211. E' da notare la presenza diffusa di sottoutilizzazione e abbandono del patrimonio rurale

In comune di Granozzo con Monticello è presente come vincolo paesaggistico il torrente Agogna (vinc. ex DL.490/1999, art.146, ora D.lgs. 42/2004, e fasce A , B e C del PAI)

---

## **2 ANALISI DEL PIANO PAESISTICO REGIONALE**

---

### **2.1 COMPONENTI PAESAGGISTICHE ED ELENCHI**


---

La tavola P4 rappresenta le componenti paesaggistiche suddivise negli aspetti naturalistico ambientali, storico culturali, percettivo identitari e morfologico insediativi.

La tavola P4 costituisce il principale elaborato di riferimento per l'attuazione del Piano nella fase di adeguamento della pianificazione provinciale, locale e settoriale

Per meglio individuare le indicazioni contenute nella tavola si riportano di seguito degli estratti dal sito "PPR WEB GIS".

## COMPONENTI NATURALISTICO-AMBIENTALI



Zona fluviale allargata

Zona fluviale allargata - perimetro



Zona fluviale allargata - simbolo




Territori a prevalente copertura boscata



Aree di elevato interesse agronomico



## COMPONENTI STORICO CULTURALI



Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica



Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico



Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale




Presenza stratificata di sistemi irrigui

--- SS36



## COMPONENTI MORFOLOGICO INSEDIATIVE




PRESENTI: m.i. 2 - m.i. 4 - m.i. 6 - m.i. 7 - m.i. 10 - m.i. 11

### Morfologie insediative

- Urbane consolidate dei centri maggiori - m.i. 1
- Urbane consolidate dei centri minori - m.i. 2
- Tessuti urbani esterni ai centri - m.i. 3
- Tessuti discontinui suburbani - m.i. 4
- Insediamenti specialistici organizzati - m.i. 5
- Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale - m.i. 6
- Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica - m.i. 7
- Aree rurali di pianura o collina - m.i. 10
- Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna - m.i. 11



La Tavola P2 riporta la localizzazione ed identificazione dei beni paesaggistici: sono indicate delle aree boscate che non interessano direttamente l'area oggetto di variante.



Lettera c - Fasce di 150 m



Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi - art 16  
NdA



Bene ex L 1497-39 poligoni



## 2.3 SINTESI

I temi illustrati nelle tavole sono riportati, comune per comune, anche negli elenchi in cui sono meglio specificati.

Gli elenchi indicano le componenti del Ppr rappresentate nella Tavola P4 con riferimento agli articoli corrispondenti delle Norme di attuazione: in pratica si tratta di un indice degli elementi che si ritrovano nella Tavola P4 (una sorta di visualizzatore cartaceo degli elementi presenti in Tavola P4 sotto forma di elenco per punti). Per ogni elemento rappresentato è riportata una breve descrizione e altre informazioni utili a seconda della tipologia.

L'ultimo elenco classifica le unità di paesaggio secondo le tipologie normative.

La tabella seguente evidenzia le **componenti di paesaggio effettivamente presenti** sul territorio comunale, individuate attraverso la consultazione degli elaborati di PPR: tavole grafiche, catalogo dei beni paesaggistici, elenchi degli ambiti e delle unità di paesaggio.

Tavola	Catalogo	Elenchi	NdA PPR	Componenti
				<b>Componenti naturalistico ambientali</b>
P4	*		Art. 14	Zona fluviale interna (T. Agogna)
P4	*		Art. 14	Zona fluviale allargata (T. Agogna)
P4			Art. 16	Territori a prevalente copertura boscata
P4		*	ART. 20	Aree di elevato interesse agronomico (classe II)
				<b>Componenti storico culturali</b>
P4		*	Art. 24 c. 2, lett. b	Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica - insediamento con strutture signorili e/o militari caratterizzanti a Monticello (SS24)
P4		*	art. 25, c. 2, lett. a	SS33 Aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna – 7 cascine
P4		*	Art. 25, c. 2, lett. c	SS36 Presenza stratificata di sistemi irrigui – Roggia Biraga
		*	art. 27, c. 1, lett. a, b, c, d	SS41 Poli e sistemi della protoindustria - Sistema dei mulini
				<b>Componenti percettivo identitarie</b>
P4		*	Art. 30	EP Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (Castello a Monticello)
P4		*	Art. 31	SC4 - Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - Relazioni visive tra insediamento e contesto (zona sud Granozzo)
P4		*	Art. 31	SC5 - Relazioni visive tra insediamento e contesto (Roggia Biraga)
P4		*	Art.32	SV5 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico - Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie (tutto tranne Granozzo e Cascina Carrera)

				<b>Componenti morfologico insediative</b>
		*	<i>Art.34</i>	<i>Porte critiche 1806</i>
<i>P4</i>			<i>Art. 35</i>	<i>m.i. 2</i>
<i>P4</i>			<i>Art. 36</i>	<i>m.i. 4</i>
<i>P4</i>			<i>Art. 38</i>	<i>m.i. 6</i>
<i>P4</i>			<i>Art. 38</i>	<i>m.i. 7</i>
<i>P4</i>			<i>Art. 40</i>	<i>m.i. 10</i>
<i>P4</i>			<i>Art. 40</i>	<i>m.i. 11</i>
<b>Beni paesaggistici - Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004</b>				
<i>P2</i>			*	<i>lettera c) – Torrente Agogna</i>
			*	<i>Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi</i>

Da indicare anche, seppure non interessi il territorio comunale, la “Integrazione degli elenchi delle località soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Località Bicocca e Valle dell'Arbogna”, istituita con D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992, in comune di Novara.

La Tavola 2 riporta l'inquadramento di quanto contenuto nella Tavola P4 del Ppr: Componenti storico-culturali, Componenti percettivo-identitarie, Componenti morfologico-insediative, Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive.

---

### **3 ANALISI DI INDIRIZZI E ORIENTAMENTI DEFINITI DALLA SCHEDA DELL'AMBITO DI PAESAGGIO 18 – PIANURA NOVARESE**

---

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), adottato ai sensi della L.R. 5.12.1977, n.56 e s.m.i. con Deliberazione della Giunta Regionale n.53-11975 in data 4.08.2009, è stato riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 e definitivamente approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1).

Il Ppr disciplina la pianificazione del paesaggio, definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato.

A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero dei beni paesaggistici e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

Il Ppr, costituendosi come quadro di riferimento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale, contiene misure di coordinamento e indirizzi per tutti gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e di settore, ad ogni livello.

Le previsioni del Ppr sono cogenti per tutti gli strumenti generali e settoriali di governo del territorio alle diverse scale e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili.

All'art.6 delle N.T.A. è stabilito che la valutazione di piani, programmi e progetti costituisce un'azione fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del Ppr, e vengono dettate le direttive da applicare nella fase di valutazione dei piani settoriali, dei piani territoriali provinciali e dei piani locali.

Il Ppr ricomprende il territorio comunale di Bellinzago nell' AMBITO 17 ALTA VALLE DEL TICINO e nell'unità 1703.

Per ogni Ambito di Paesaggio il Ppr riporta una scheda che descrive le caratteristiche dell'ambito, le sue specificità in merito agli aspetti naturali, storico-culturali al fine di cogliere i caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i paesaggi, le principali dinamiche in atto sul territorio e gli indirizzi e gli orientamenti strategici per ogni ambito di paesaggio.

Ogni scheda riporta la cartografia di inquadramento, con il perimetro dell'ambito e dei comuni che ne fanno parte, seguita da una descrizione del contesto. Le schede definiscono inoltre gli indirizzi e gli orientamenti strategici cui fare riferimento nella fase di attuazione del Ppr, mediante l'adeguamento degli strumenti di pianificazione provinciale e locale.

<b>Ambito</b>	<b>Pianura novarese</b>	<b>18</b>
---------------	-------------------------	-----------




Fig. 1 – Scheda ambito 18

**Elenco delle Unità di Paesaggio comprese nell'Ambito in esame e relativi tipi normativi**

Cod	Unità di paesaggio	Tipologia normativa (art. 11 NdA)	
1801	Cameri e le terre tra Agogna e Ticino	VII	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
1802	Galliate, Pernate e Romentino	VII	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
1803	Trecate e Cerano	IX	Rurale/insediato non rilevante alterato
1804	Bassa Novarese	VI	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità
1805	Novara	V	Urbano rilevante alterato
1806	Sud-ovest Novarese	VI	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità
1807	Piana ovest di Novara	VII	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
1808	Nord-ovest Novarese	VI	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità
1809	Sponda sinistra del Sesia tra Carpignano e San Nazzaro	VII	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

**Tipologie architettoniche rurali, tecniche e materiali costruttivi caratterizzanti**

Unità di paesaggio	Descrizione	Localizzazione
1801 1802 1803 1804	Ville con giardini terrazzati	Diffuse nell'ambito
1809	Infernotti, balmetti, ciabot	Diffusi nell'UP
1801 1808 1809	Cascine con aree cortilizie cintate	Diffusi nell'ambito
1081 1802 1803 1804	Edifici con loggiati ad archi	Diffusi nell'UP
1801	Lobbie piano sottotetto / in pietra con ringhiere in ferro 1° piano	Diffusi nell'ambito
1801	Cornicioni 'in malta sagomati e/o in lastre di pietra	Diffusi nell'ambito
1808 1809	Opere di carpenteria dei tetti e dei solai	Diffusi nell'UP
1801	Aeratori laterizi dei fienili/colombaie, portali	Diffusi nell'ambito
1801	Murature in laterizio e ciottoli di fiume (talvolta a spinapesce); muratura in laterizio a corsi regolari a vista e intervallate superfici intonacate fine XIX - XX)	Diffusi nell'ambito
1801	Pavimentazione porticati, davanzali, spalle ingressi	Diffusi nell'ambito
1801	Pavimentazioni in ciottoli di fiume	Diffuse nell'ambito
1801 1808	Soffitti in gesso incannucciato con finitura in intonaco	Diffusi nell'ambito
1807	Soffitti in gesso, solai in legno e volte in murature, stalle con voltone e ambienti con volte a crociera	I Palazzi
1809	Leganti colorati	Diffusi nell'UP
1801	Meridiane / immagini votive/immagini devozionali, stemmi	Diffusi nell'ambito
1801	Balconi in ferro battuto a girali floreali, a bacchette con nodi	Diffuso nei borghi dell'ambito
1809	Legno nelle costruzioni e tetti	Diffuso nell'edilizia rurale dell'UP
1801	Decorazioni cornici e modanature in terracotta	Diffuso nei borghi dell'ambito
1801	Intonaci a finitura fine per le parti residenziali	Diffusi nell'ambito

**Comuni**

Bellinzago Novarese (17-18), Biandrate (18), Borgolavezzaro (18), Briona (18-19), Caltignaga (18), Cameri (18), Carpignano Sesia (18), Casalbeltrame (18), Casaleggio Novara (18), Casalino (18), Casalvolone (18), Castellazzo Novarese (18), Cerano (18), Galliate (18), Garbagna Novarese (18), Granozzo con Monticello (18), Landiona (18), Mandello Vitta (18), Momo (16-17-18), Nibbiola (18), NOVARA (18), Recetto (18), Romentino (18), San Nazzaro Sesia (18-24), San Pietro Mosezzo (18), Sillavengo (18), Sozzago (18), Terdobbiato (18), Tornaco (18), Trecate (18), Vespolate (18), Vicolungo (18), Vinzaglio (18).

## **Ambito di paesaggio – Ap: 18**

**Unità di paesaggio - Up: 1804 -1806**

### **DESCRIZIONE AMBITO**

L'ambito è costituito da una vasta superficie pianeggiante formata sui depositi alluvionali di Sesia, Agogna, Terdoppio e Ticino. A sud ed est il Ticino segna il confine con la Lombardia, a ovest il Sesia delimita la provincia di Vercelli e a nord il limite è dato dall'inizio del paesaggio dei terrazzi antichi di Marano Ticino-Pombia e Briona-Ghemme. Si tratta di un'ampia zona caratterizzata da una doppia connotazione: da una parte la forte concentrazione urbana, infrastrutturale (autostrada A4Torino–Milano e A26 Voltri–Sempione, che interessano il territorio della Bassa Novarese) e industriale del polo novarese (composto dal capoluogo e dai centri allineati lungo il Ticino), dall'altra è ancora consistente la presenza dell'agricoltura, con il caratteristico paesaggio rurale delle risaie.

### **CARATTERISTICHE NATURALI (ASPETTI FISICI ED ECOSISTEMICI)**

L'ambito si suddivide in due zone principali: la prima posta a ovest di Novara, compresa fra Sesia e Agogna, la seconda a est, inclusa fra Agogna-Terdoppio e Ticino.

La zona ovest riveste caratteri prevalentemente rurali, in cui domina incontrastata la risicoltura: dai tipici centri di Castellazzo e Mandello Vitta fino a Vinzaglio, **il tessuto agrario della coltivazione del riso in sommersione costituisce senza soluzione di continuità il paesaggio principale, mentre è da segnalare una più frequente rotazione del riso con altre colture cerealicole, come mais, grano e soia, nelle zone a sud di Novara.**

**Dalla sponda sinistra del Sesia fino all'Agogna la morfologia è di pianura, resa uniforme per la costruzione delle camere di risaia dal livellamento dell'originale pedo-paesaggio più ondulato.**

Lungo il Sesia e nelle sue vicinanze restano ancora visibili tracce del paesaggio fluviale naturale, anche se arginature e sistemazioni idrauliche di risaia hanno cancellato molti boschi e ambiti golenali; restano visibili appezzamenti a pioppo e a mais, coltivazioni abbastanza diffuse e produttive lungo questo corso d'acqua e nelle limitrofe aree caratterizzate da suoli profondi, sabbioso-fini e moderatamente idromorfi derivati da deposizioni recenti (il Sesia tendenzialmente erode in sponda vercellese e deposita su quella novarese).

Fra l'Agogna e il Terdoppio la morfologia cambia, in quanto questi due corsi d'acqua non hanno avuto la potenza erosiva sufficiente a cancellare del tutto il terrazzo su cui sorge Novara, che si trova in posizione leggermente sopraelevata rispetto alle pianure verso est e il Ticino. L'espansione antropica del capoluogo di provincia, soprattutto in direzione nord e nord-est, verso l'aeroporto di Malpensa e la zona dei laghi e verso est in direzione Milano, ha creato un tessuto urbano e di infrastrutture viarie e industriali molto fitto, che sta progressivamente cancellando il paesaggio rurale, ormai decisamente frammentato. Un esempio evidente è rappresentato dalla zona di Trecate, dove l'attività estrattiva e gli impianti petrolchimici a essa collegati si impongono all'attenzione non solo della prospettiva paesaggistica visuale, ma anche dell'impatto sull'agricoltura e sull'ambiente in genere.

Nella zona a nord dell'asse Novara-Trecate, la risicoltura si espande a est fino a Galliate ancora verso la scarpata, che degrada sui terrazzi più recenti del Ticino; su questi permane un'agricoltura più mista, inframezzata alla fitta canalizzazione che corre parallela al fiume, in alternanza al pioppeto e al bosco, caratterizzato da saliceti e pioppeti ripari, ontaneti di ontano nero, quercu-carpineti golenali e robinieti, in ambito protetto entro il Parco naturale della valle del Ticino.

A nord, verso Cameri e oltre, si registra la presenza di un'agricoltura marginale, dove il prato e il bosco, che ricopriva, anche in tempi relativamente recenti, le superfici, tornano gradualmente a sostituire la cerealicoltura. Lungo l'asse viario Novara-Malpensa-Laghi si sta registrando una notevole spinta urbanistica legata all'espansione del residenziale, del terziario e della piccola industria, portando la frammentazione del tessuto agrario e naturale, tipica del territorio lombardo ad alta densità urbana e di infrastrutture.

Si segnala, infine, la presenza di cave per l'estrazione di inerti da calcestruzzo.

## **EMERGENZE FISICO-NATURALISTICHE**

- Fasce fluviali del Sesia e soprattutto del Ticino e relative aree protette, Parchi naturali, SIC e ZPS, il secondo riconosciuto anche come riserva della Biosfera, con boschi di pregio e fauna tipica;
- la Palude di Casalbeltrame presenta canneti e piccoli lembi di querceti nelle varianti con ontani neri: è un'importante zona palustre, frequentata da 9 specie di uccelli di interesse comunitario;
- le Garzaie novaresi, ampliamento del SIC e ZPS Garzaia di San Bernardino, Sito di notevole importanza perché contiene le uniche due garzaie completamente ricadenti nella provincia di Novara. Colonie plurispecifiche e molto numerose di ardeidi, situate l'una in una piantagione di abete rosso e pino strobo, l'altra a pochi chilometri di distanza, in una
- formazione boschiva a prevalenza di robinia ai margini del Fontanone S. Antonio; Oasi ecologica Campo della Ghina;
- Oasi ecologica Campo della Sciura;
- Punta della Carbonica; Dosso delle Volpi (Munton).

## **CARATTERISTICHE STORICO-CULTURALI**

L'area è in posizione di incrocio tra l'area culturale e politica subalpina, in cui si afferma progressivamente la presenza sabauda, e quella lombarda, cuore del ducato visconteo-sforzesco, poi spagnolo e – in ambito ecclesiastico – con il ruolo dominante dell'arcidiocesi di Milano, soprattutto in età controriformista. Da questo deriva la necessaria presenza di due cerniere di fiume: a est sul Ticino verso la Lombardia e a ovest sul Sesia verso la pianura vercellese. Il necessario senso di continuità con queste due aree limitrofe emerge anche con la simile sorte dei terreni acquitrinosi, gradualmente bonificati, dei quali permane la riserva naturale della Palude di Casalbeltrame.

Novara, insediamento principale, fin dall'età imperiale romana è un importante centro commerciale per la sua posizione strategica: l'intero sistema viario e insediativo si sviluppa, infatti, in un'area nevralgica per la comunicazione a scala sovregionale. Nel Medioevo Novara, città comunale e antica sede episcopale, è centro promotore di un'attiva politica territoriale, sistema pievano altomedioevale, borghi di fondazione, fortificazioni, per passare poi stabilmente nel ducato milanese fino al trattato del 1748: nel XVI secolo si consolida il suo ruolo di piazzaforte milanese-spagnola, la cui cinta muraria viene demolita solo nel 1841 con la trasformazione in viale dei bastioni.

Gli insediamenti minori subiscono alternativamente sorti simili e rappresentano area di contatto e scontro, connotata dal diffuso sistema di ricetti e luoghi fortificati.

Il ruolo di Novara, visivamente rappresentato sulla pianura dalla cupola di San Gaudenzio, è segnato dalla centralità rispetto all'asse ovest-est tra Torino e Milano (d'importanza crescente dallo sviluppo settecentesco del sistema postale, all'avvento dell'autostrada, sino all'odierna alta velocità ferroviaria) e per essere posta sulla direttrice sud-nord, tra il Verbano e la Lomellina. Tale centralità viaria ha comportato un notevole sviluppo radiocentrico delle aree urbanizzate, con lo sviluppo di poli consistenti attorno agli antichi nuclei di Cameri, Galliate, Trecate, Cerano, Vespolate, sulle direttrici di connessione con il milanese e con la Lomellina.

Il sistema insediativo risente fortemente della presenza di Novara, il cui ruolo polarizzatore ha limitato lo sviluppo dei centri urbani, tutti storicamente legati alla città ad eccezione di Vinzaglio, gravitante sul Vercellese e sulla Lomellina.

Elementi connotanti il territorio sono la regolarità della trama agraria, con resti di centuriazione nell'area tra Novara e il Ticino e con il ruolo di alcuni centri abbaziali, e l'intensivo sfruttamento delle acque per la coltivazione del riso (capillare presenza di canali, con l'emergenza a scala regionale del Canale Cavour).

In sintesi si riscontrano importanti fattori di strutturazione e caratterizzazione complessiva:

#### **FATTORI STRUTTURANTI**

- Sfruttamento e regolarizzazione del territorio agricolo, con conseguente consolidarsi di sistemi di beni tra loro connessi: grandi cascine razionalizzate sette-ottocentesche e opere d'ingegneria idraulica.

#### **FATTORI CARATTERIZZANTI**

- Sistema delle pievi romaniche dipendenti dalla diocesi di Novara;
- sistema dei ricetti e delle fortificazioni collettive degli insediamenti rurali;
- sistema delle cascine storiche;
- centro storico di Novara;
- risaie;
- percorsi d'acqua storici: canale Cavour, canali Consorzio Irriguo Est Sesia e relative infrastrutture storiche e di archeologia industriale (ponti, chiuse, ecc.).

#### **FATTORI QUALIFICANTI**

- Emergenza paesaggistica della cupola di San Gaudenzio;
- abbazia fortificata di San Nazzaro Sesia, con il relativo sistema territoriale e di conduzione agraria, in relazione ai passaggi della fascia fluviale del Sesia;
- sistema delle rocche e dei castelli residenziali, di committenza viscontea e sforzesca (Briona, Caltignaga, Proh, Castellazzo).

Oltre alla puntuale individuazione e perimetrazione degli elementi dei sistemi di beni sopra elencati e delle relative pertinenze storiche e percettive, si segnalano, per la stratificazione storica e per il valore paesaggistico:

- area della Riserva naturale speciale Palude di Casalbeltrame;
- area del Parco naturale delle lame del Sesia, in zona di cerniera con l'ambito 24;

- area del Parco naturale Valle Ticino.

## DINAMICHE IN ATTO

- Pur nella conservazione del patrimonio edilizio e dei nuclei urbani storici, si rilevano effetti molto impattanti determinati dalla crescita indiscriminata degli insediamenti, soprattutto per l'espansione urbana e industriale nell'area est e nord-est di Novara;
- compromissione del territorio agrario periurbano contermina al capoluogo con realizzazione di stazione teleriscaldamento Novara, Città della Salute e razionalizzazione delle linee ad alta tensione;
- gravi alterazioni dell'assetto complessivo dell'area, dovute alla costruzione della linea TAV e dell'ammmodernamento dell'autostrada A4, con i relativi svincoli e impatti secondari (conseguente frammentazione del paesaggio agrario, impatto visivo, impermeabilizzazione delle superfici, barriere per le reti ecologiche);
- espansione della risicoltura in superfici sabbioso-ghiaiose, non adatte per scarsa protezione del suolo nei confronti delle falde e per rapida perdita di fertilità, con bilancio energetico sfavorevole, con riduzione degli aspetti qualitativi di tutti gli elementi dell'agroecosistema e dei paesaggi fluviali;
- abbandono dell'agricoltura nel nord-est (Cameri e zone limitrofe) e rinaturalizzazione delle terre nere del Ticino;
- interventi di regimentazione dei corsi d'acqua talora con soluzioni invasive o estranee alle tradizioni costruttive locali;
- iniziative sporadiche di valorizzazione dei castelli rurali e di recupero dei nuclei storici (ricetti), oltre alla regolamentazione delle attività nelle aree rurali (Guida per la pianificazione in aree extraurbane nell'ambito del PTR ovest-Ticino, novembre 1998);
- crescita della attività escursionistica e delle altre attività connesse alla fruizione delle tre aree protette, in particolare legate alla promozione culturale del territorio agrario novarese, con percorsi di cicloturismo tra cascate, risaie e aree di tutela faunistica.

## CONDIZIONI

Nonostante le invasive espansioni urbane, il sistema insediativo storico ha buona leggibilità e manifesta buone possibilità di valorizzazione, soprattutto se si pone l'accento sulla possibile integrazione con la struttura agricola. In particolare si riscontra che:

- non è costante l'attenzione alla valorizzazione e il patrimonio edilizio storico viene spesso alterato e reso illeggibile nel suo ruolo paesaggistico, dentro e fuori dalle città; l'organizzazione del suolo agricolo mantiene formalmente la sua impostazione storica, anche se le alterazioni provocate dalle tecnologie della risaia sono ormai irreversibili;
- i sistemi territoriali di età medioevale (nuclei rurali e ricetti), diffusi anche se privi di rilevanti monumentalità, meriterebbero maggiore attenzione.

Per quanto riguarda gli aspetti naturalistici e ambientali, i caratteri di rarità e integrità naturalistica ed ecosistemica sono riconoscibili soltanto in alcuni tratti dei paesaggi fluviali e nel tessuto rurale dei piccoli borghi della campagna novarese a ovest del capoluogo.

Per la risicoltura si deve ottenere una combinazione equilibrata che mantenga le valenze paesaggistiche di pregio riducendo la monotonia e l'impoverimento della biodiversità, non solo

sulla macrofauna, ma anche sulla micro e meso-fauna del suolo, nonché l'impatto per l'inquinamento per percolazione, soprattutto nei suoli sabbioso-ghiaiosi.

Lo squilibrio dell'ecosistema in generale, con perdita della biodiversità, è causato e accompagnato da:

- specializzazione colturale risicola, che tende a portare il territorio verso una banalizzazione, con elementi uniformi di dimensioni sempre più ampie, a impatto negativo sulla biodiversità e sul suolo, con pullulazioni di zanzare;
- sviluppo risicoltura in aree pedologicamente non idonee, a scarsa capacità di ritenuta idrica e di protezione delle falde; lavorazioni agrarie con macchine agricole anche sovradimensionate, che compromettono la struttura del suolo, ne aumentano la compattazione e contribuiscono alla perdita di fertilità;
- rischio di degrado e distruzione delle risorgive e dei relitti lembi di boschi planiziali per eliminazione diretta, per inquinamento o gestione non sostenibile (tagli commerciali, prelievo dei portaseme di querce);
- rischio di perdita delle valenze paesaggistiche fluviali del Sesia, dell'Agogna e del Terdoppio, con degrado e scomparsa dei boschi non protetti;
- perdita delle valenze paesaggistiche rurali e trasformazione irreversibile di ampie superfici nell'area urbana di Novara e verso le principali direttrici di comunicazione; espansione di specie arboree, arbustive ed erbacee esotiche, Prunus serotina in particolare, con destabilizzazione e degrado paesaggistico delle cenosi forestali;
- deperimento delle superfici boscate dovuto a periodi prolungati e ripetuti di stress idrico con abbassamento generalizzato delle falde, causato da siccità e prelievi irrazionali per usi irrigui, morie di vegetazione arborea.

## **STRUMENTI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE**

- Piano paesistico del Terrazzo Novara – Vespolate (D.C.P. 20/04/2009, n. 21); Parco naturale del Ticino;
- Parco naturale delle Lame del Sesia;
- Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame;
- SIC: Valle del Ticino (IT1150001); Palude di Casalbeltrame (IT1150003); Lame del Sesia e Isolone di Oldenico (IT1120010);
- ZPS: Valle del Ticino (IT1150001); Palude di Casalbeltrame (IT1150003); Garzaie novaresi (IT1150010); Lame del Sesia e Isolone di Oldenico (IT1120010); Agogna Morta, Borgolavezzaro (IT1150005);
- Sito UNESCO: MaB – Riserva della Biosfera "Valle del Ticino" (core zone e buffer zone); Dichiarazioni di notevole interesse pubblico per il giardino Omarini e le proprietà Zorzoli nel Comune di Novara (D.M. 20/12/1934);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni costituenti il colle della Vittoria, di proprietà dell'Ospedale Maggiore della Carità ed Opere Pie Riunite di Novara, siti nel comune di Novara (D.M. 03/04/1947);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il baluardo Quintino Sella e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di Novara (D.M. 26/06/1954);

- Integrazione degli elenchi delle località soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Località Bicocca e Valle dell'Arbogna in comune di Novara (D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Garzaia di San Bernardino sita nel comune di Briona (D.M. 01/08/1985);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Ginkgo Biloba di Casalbeltrame (D.G.R. n. 72-13581 del 04/10/2004).

## INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI

Gli indirizzi fondamentali sono di riqualificazione territoriale delle aree compromesse e di mantenimento della qualità paesaggistica e ambientale complessiva delle aree di maggiore integrità.

Per quanto riguarda l'assetto riferito agli insediamenti urbani:

- interventi di riqualificazione edilizia delle aree maggiormente colpite dal disordinato sviluppo edilizio negli anni sessanta-ottanta del Novecento, con particolare attenzione a spazi pubblici e qualità dei margini, e dalle modificazioni indotte dalle trasformazioni infrastrutturali;
- creazione di fasce naturalizzate periurbane con funzione di filtro/transizione tra gli ambiti urbani, le aree esterne maggiormente interessate dalle opere infrastrutturali e il territorio rurale: definizione di elementi di fruizione dolce del territorio periurbano in relazione alla presenza di corsi d'acqua naturali e artificiali, anche con funzione di elementi connettivi del territorio;
- interventi di mitigazione e riqualificazione paesaggistica delle opere infrastrutturali, con particolare riferimento alla barriera costituita dalla linea TAV, dall'autostrada e dai relativi svincoli;
- interventi di ricomposizione paesaggistica dei bordi urbani, degli accessi come elementi di qualificazione del rapporto tra insediamenti urbani e contesto naturale e rurale.

Per quanto riguarda il territorio rurale, si segnalano:

- la salvaguardia del sistema agricolo della piana da riso e dei sistemi di beni a esso connessi, con valorizzazione delle componenti caratterizzanti: si rileva in particolare il sistema delle pievi, il patrimonio monumentale ecclesiastico e il sistema dei castelli agricoli, i siti archeologici, anche in relazione alla fruizione nel sistema paesaggistico di pianura;
- la valorizzazione e tutela delle cascine storiche e della rete storica dei canali e relativi manufatti;
- le minacce connesse ai fenomeni in atto di trasformazione del territorio agricolo con: accorpamento delle proprietà delle coltivazioni in grandi piane a riso con stravolgimento della rete di irrigazioni e modificazione dei caratteri percettivi del paesaggio e dei suoi caratteri costitutivi, rapporto cascina-podere, livello dei campi e rete minore di irrigazione, cancellazione di elementi caratterizzanti quali fontanili, argini, viabilità minore; trasformazione delle coltivazioni risicole in forme intensive connesse a nuova redditività produttiva (biomasse, biodiesel), anche in relazione alla previsione di nuove centrali energetiche sul territorio; banalizzazione e modificazione dei caratteri tipologici, architettonici e materici delle cascine e degli aggregati rurali;

- la definizione di orientamenti agronomici per rendere la risicoltura, in sé potenzialmente rilevante per il paesaggio e il nutrimento dell'avifauna, meno impattante, recuperando connessioni della rete ecologica, riducendo l'inquinamento del suolo e delle falde da concimi di sintesi, fitofarmaci ed erbicidi, e le pullulazioni di zanzare. Nelle terre con ridotta capacità protettiva delle falde e all'interno di aree protette e siti Natura 2000, generalizzare l'applicazione dei protocolli delle misure agroambientali del PSR;
- la valorizzazione della rete stradale detta "strada napoleonica della Posta" da Torino a Milano.

Per quanto riguarda l'assetto infrastrutturale e l'insediamento di attività logistico-produttive e commerciali, risulta opportuno:

- valutare attentamente gli insediamenti di nuovo impianto e le aree di espansione: in particolare si segnalano le criticità connesse alla previsione di nuovi insediamenti logistici in aree vocate all'agricoltura (come previsto a nord del capoluogo) in corrispondenza dei nodi viabilistici principali e in prossimità della rete ferroviaria, quali la prevista espansione del CIM di Novara. Tali nuove localizzazioni, unitamente al potenziamento dell'accessibilità stradale e ferroviaria, già realizzata o in previsione, e al permanere di elementi di criticità (siti di cantiere connessi alla linea TAV, aree estrattive e a situazione pregresse di disordine insediativo), configurano ampie zone di degrado paesaggistico per le quali occorre definire specifici indirizzi di mitigazione e ricomposizione del paesaggio;
- per la realizzazione di infrastrutture e il corretto inserimento di quelle esistenti, prevedere l'analisi delle esigenze di habitat e di mobilità delle specie faunistiche, in particolare quelle d'interesse europeo o rare a livello locale. Su tale base occorre valutare la corretta dislocazione dell'infrastruttura e prevedere accorgimenti per mitigarne e compensarne l'impatto, in particolare impiantando nuovi boschi planiziali e formazioni lineari;
- definire strategie a livello sovracomunale per la localizzazione di nuovi insediamenti commerciali/artigianali/produttivi o connessi al *loisir*, al fine di valutarne gli impatti e la sostenibilità paesaggistico-ambientale.

Nello specifico, per quanto riguarda gli aspetti naturalistici e la gestione del patrimonio agroforestale occorre:

- incentivare la conservazione e il ripristino delle alberate campestri, sia di singole piante, sia di formazioni lineari (siepi, filari, fasce boscate), radicati lungo corsi d'acqua, fossi, viabilità, limiti di proprietà e appezzamenti coltivati, per il loro grande valore paesaggistico, identitario dei luoghi, di produzioni tradizionali e di pregio, assortimenti legnosi per attrezzi, naturalistico, funzione di portaseme, posatoi, microhabitat, elementi di connessione della rete ecologica, di fascia tampone assorbente residui agricoli. A quest'ultimo fine, in abbinamento o in alternativa, lungo i fossi di scolo soggetti a frequente manutenzione spondale, è efficace anche la creazione di una fascia a prato stabile, larga almeno 2 metri;
- orientare le zone in abbandono agricolo verso la riforestazione guidata e l'arboricoltura;
- ampliare la zona di protezione naturalistica delle fasce dei corsi d'acqua, da attuarsi anche attraverso la definizione di strategie coordinate di intervento, sul modello dei contratti di fiume, che promuovano i valori e gli elementi connessi al tema delle terre d'acqua, corsi d'acqua, canalizzazioni, fontanili, paludi, garzaie, strade alzaie, manufatti idraulici, ponti, per rafforzare le valenze paesaggistiche del territorio: in zone fluviali soggette alla regolamentazione del Piano di Assetto Idrogeologico in fascia A, in particolar modo nelle aree a rischio di asportazione di massa, mantenere popolamenti forestali giovani, che possano fungere da strutture rallentanti il flusso d'acqua in casse di espansione e che nel contempo,

per l'assenza di grandi esemplari, in caso di fluitazione non formino sbarramenti contro infrastrutture di attraversamento;

- una corretta gestione selvicolturale delle superfici forestali;
- valorizzare gli alberi monumentali o comunque a portamento maestoso all'interno del bosco, oltre al mantenimento di una quantità sufficiente di alberi maturi, deperenti e morti in piedi e al suolo, in misura adeguata per la tutela della biodiversità;
- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione), prevenire l'ulteriore diffusione di robinia e altre specie esotiche; in particolare nei boschi a prevalenza di specie spontanee, contenere la robinia e tendere a eliminare gli altri elementi esotici, ciliegio tardivo, ailanto, quercia rossa, conifere, soprattutto se diffusivi, o le specie comunque inserite fuori areale. Devono essere inoltre valorizzate le specie spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti, conservandone i portamenti e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema.

## AMBITO 18 – PIANURA NOVARESE

Obiettivi	Linee di azione
<b>1.2.3.</b> Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Promozione di buone pratiche per una riscoltura meno impattante, con recupero delle connessioni della rete ecologica e riduzione dell'inquinamento delle falde.
<b>1.2.4.</b> Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.	Conservazione e ripristino delle alberate campestri (siepi, filari, fasce boscate).
<b>1.4.1.</b> Salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore o eccellenza, nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale.	Salvaguardia e valorizzazione fruitiva dei beni storico-culturali (pievi e patrimonio ecclesiastico, castelli agricoli, siti archeologici).
<b>1.5.1.</b> Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	Blocco degli sviluppi arteriali, riqualificazione edilizia delle aree periurbane, ricomposizione paesaggistica dei bordi e degli accessi (da Novara a Caltignaga, Morghengo, Sologno, lungo la ex S.S. 32, verso Bellinzago e Oleggio, in direzione Milano lungo Trecate e Galliate).
<b>1.5.2.</b> Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, limitazione di ulteriori espansioni insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa suolo e dei residui caratteri rurali.
<b>1.5.3.</b> Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano	Formazione di fasce periurbane naturalizzate tra gli ambiti urbani, le aree interessate da infrastrutture e il territorio rurale, in relazione alla presenza di corsi d'acqua naturali e artificiali (Novara).
<b>1.5.5.</b> Mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (riduzione e contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, ecc.).	Riforestazione guidata e l'arboricoltura delle zone agricole in abbandono. Valorizzazione degli alberi a portamento maestoso e di quelli maturi, in misura adeguata a tutelare la biodiversità e la prevenzione dell'ulteriore diffusione di specie esotiche.
<b>1.6.1.</b> Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	Tutela delle aree agricole periurbane attraverso la limitazione delle impermeabilizzazioni, conservazione degli elementi tipici del paesaggio rurale (filari, siepi, canalizzazioni), promozione dei prodotti agricoli locali e valorizzazione delle attività agricole in chiave turistica e didattica.
<b>1.6.3.</b> Sviluppo delle pratiche culturali e forestali innovative nei contesti periurbani, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree fruibili per il tempo libero e per gli usi naturalistici	Ampliamento della protezione naturalistica delle fasce dei corsi d'acqua con interventi coordinati (sul modello dei "Contratti di fiume").
<b>1.7.1.</b> Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale.	Promozione di misure di gestione delle attività estrattive per il loro reinserimento nel contesto ambientale e paesaggistico.
<b>1.9.3.</b> Recupero e riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive o da altri cantieri temporanei con azioni diversificate (dalla rinaturalizzazione alla creazione di nuovi paesaggi) in funzione dei caratteri e delle potenzialità ambientali dei siti.	Mitigazione e riqualificazione paesistica delle opere infrastrutturali (linea TAV, autostrada A4 e relativi svincoli). Contenimento degli impatti prodotti dagli insediamenti produttivi e logistici.
<b>3.1.1.</b> Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	Razionalizzazione di nuovi insediamenti commerciali o connessi al loisir anche mediante l'impianto di nuovi boschi pianiziali e di formazioni lineari per mitigare l'impatto dovuto alle infrastrutture.
<b>3.1.2.</b> Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la frammentazione e gli effetti barriera.	

**3.2.1.** Integrazione paesaggistico-ambientale delle piattaforme logistiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).

**4.3.1.** Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).

#### **Comuni**

Bellinzago Novarese (17-18), Blandrate (18), Borgolavezzaro (18), Briona (18-19), Caltignaga (18), Cameri (18), Carpignano Sesia (18), Casalbeltrame (18), Casaleggio Novara (18), Casalino (18), Casalvolone (18), Castellazzo Novarese (18), Cerano (18), Galliate (18), Garbagna Novarese (18), Granozzo con Monticello (18), Landiona (18), Mandello Vitta (18), Momo (16-17-18), Nibbiola (18), NOVARA (18), Recetto (18), Romentino (18), San Nazzaro Sesia (18-24), San Pietro Mosezzo (18), Silavengo (18), Sozzago (18), Terdobbiate (18), Tornaco (18), Trecate (18), Vespolate (18), Vicolungo (18), Vinzaglio (18).

In base a quanto evidenziato sopra (in giallo), si riconoscono i seguenti obiettivi e linee di azioni dell'ambito n. 18 riguardanti il territorio di Granozzo, individuando i corrispondenti contenuti di piano e eventuali note relative alla coerenza.

---

## **4 ANALISI DEI CONTENUTI DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E RAFFRONTO CON LE PREVISIONI DI PRG**

---

A seguito dell'individuazione è stata effettuata (e rappresentata nella Tavola 3) l'analisi dei contenuti degli articoli delle norme di attuazione del PPR, ai fini della verifica di coerenza.

L'analisi viene effettuata su due livelli:

- a livello spaziale individuando per ciascuno degli articoli delle norme di attuazione del PPR presenti, il riferimento alle previsioni specifiche di variante dello strumento urbanistico locale prese in esame;
- a livello normativo attraverso il confronto tra le norme del PPR e quelle del Piano.

La seguente tabella riporta, sulla base degli articoli delle norme di attuazione del PPR interessati, il riferimento alle previsioni specifiche di variante dello strumento urbanistico locale prese in esame con la numerazione delle aree indicate sulle tavole di PRG.

TAV.	NdA PPR	COMPONENTI	AREE DI PIANO INTERFERENTI	NOTE
		<b>Componenti naturalistico ambientali</b>		
	Art. 14	Zona fluviale interna (T. Agogna) – Tavola P4	Monticello - UR – aree residenziali consolidate (PRG – esistente) – Via Strada provinciale 6	Correggere perimetro zona di Monticello, Via Strada provinciale 6
	Art. 14	Zona fluviale allargata (T. Agogna)	Presenza “UA – Area attrezzature” – C.na Buscaglia Monticello - UR – aree residenziali consolidate (PRG – esistente) – Via Strada provinciale 6 Monticello Monticello – UPR Impianti produttivi esistenti – Via Strada provinciale 9a	Correggere perimetro zona di Monticello, Via Strada provinciale 6
	Art. 16	Territori a prevalente copertura boscata	Nessuna interferenza	
	ART. 20	Aree di elevato interesse agronomico (classe II)	UP – Aree per servizi esistenti - Campo sportivo esistente (Via Campo Sportivo) + UP – aree per servizi progetto (in variante) UR – aree residenziali consolidate (PRG – esistente) pressi campo sportivi UR – aree residenziali nuovo impianto – Strada della Loggetta + UP area verde di progetto UPR – Aree produttive completamento (Intermarp Italia SpA) – Via Strada provinciale 9 Monticello - UR – aree residenziali consolidate (PRG – esistente) – Via Strada provinciale 6	Perimetro delle aree agricole di II classe da rivedere nel dettaglio rispetto all’urbanizzato consolidato  Sono aree urbane consolidate esistenti, da rivedere il perimetro della classe II
		<b>Componenti storico culturali</b>		
	Art. 24 c. 2, lett. b	Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica - insediamento	Tutto l’abitato di Monticello	

TAV.	NdA PPR	COMPONENTI	AREE DI PIANO INTERFERENTI	NOTE
		<i>con strutture signorili e/o militari caratterizzanti a Monticello (SS24)</i>		
	<i>art. 25, c. 2, lett. a</i>	<i>SS33 Aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna – 7 cascine</i>	<i>C.na Nebbione, Calcinara, Brusa, Martelletto, Nuova, Brignona, Barciocchina</i>	
	<i>Art. 25, c. 2, lett. c</i>	<i>SS36 Presenza stratificata di sistemi irrigui – Roggia Biraga</i>	<i>Nessuna</i>	
	<i>art. 27, c. 1, lett. a, b, c, d</i>	<i>SS41 Poli e sistemi della protoindustria - Sistema dei mulini</i>	<i>Novarello (verificare a cosa si riferisca)</i>	
		<b>Componenti percettivo identitarie</b>		
	<i>Art. 30</i>	<i>EP Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (Castello a Monticello)</i>		
	<i>Art. 31</i>	<i>SC4 - Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - Relazioni visive tra insediamento e contesto (zona sud Monticello)</i>	<i>Presenza frangia urbana di carattere residenziale confine sud Monticello</i>	<i>Verificare a cosa si riferisce, al limite da correggere il perimetro rispetto all'esistente</i>
	<i>Art. 31</i>	<i>SC5 - Relazioni visive tra insediamento e contesto (Roggia Biraga)</i>	<i>Tessuto urbano generalizzato Granozzo capoluogo UR – Aree residenziali nuovo impianto (zona sud di Granozzo, ansa della Roggia Biraga) - controllare</i>	
	<i>Art.32</i>	<i>SV5 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico - Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie (tutto tranne Granozzo e Cascina Carrera)</i>	<i>Tutto il territorio extra urbano, compreso Monticello</i>	
		<b>Componenti morfologico insediative</b>		
	<i>Art.34</i>	<i>Porte critiche 1806</i>	<i>Posizionato all'ingresso sud di Granozzo, vicino al cimitero e zona industriale (Intermarp Italia SpA) – Via Strada provinciale 9</i>	

TAV.	NdA PPR	COMPONENTI	AREE DI PIANO INTERFERENTI	NOTE
	Art. 35 c.1 lett. a	m.i. 2	Presente in zona nord di Monticello e zona sud di Granozzo	m.i.2 = Urbane e consolidate dei centri minori da rivedere i perimetri rispetto all'urbanizzato
	Art. 36	m.i. 4	Solo in Granozzo – quasi tutto il paese tranne alcune industriali e sportive di più recente realizzazione	m.i.4 = contigue ai centri e ai tessuti urbani
	Art. 38 c.1 lett. a	m.i. 6	Presenza solo in Case Sparse di Monticello	m.i.6 = aree di dispersione insediativa, a bassa intensità, prevalentemente residenziale
	Art. 38 c.1 lett. b	m.i. 7	Aree industriali in esterno a Granozzo: area industriale sud (Intermarp Italia SpA), Deposito macchina agricole presso campo sportivo, zona sud Granozzo (Azienda agricola, strada del Bovino), Case sparse di Granozzo (Ravaro Costruzioni meccaniche), Case sparse di Granozzo (Vivai, serre), Azienda agricola in via Granozzo.	m.i.7 = aree di dispersione insediativa, edifici di grandi dimensioni e specialistici
	Art. 40 c.1 lett. a	m.i. 10	Tutto il territorio comunale	m.i.10 = aree rurali di pianura e di collina
	Art. 40 c.1 lett. b	m.i. 11	Case sparse di Granozzo, e abitato di Monticello	m.i.11 = sistemi di nuclei rurali di pianura, collina, bassa montagna
	*	lettera c) – Torrente Agogna		
	*	Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi		

Sulla base dell'individuazione attraverso le tabelle riportate sopra sono stati esaminati i contenuti degli articoli delle norme di attuazione del PPR.

Le schede seguenti contengono la sintesi dei contenuti dei singoli articoli, suddivisi in indirizzi, direttive e prescrizioni.

A fronte dei contenuti normati dal PPR vengono indicate le previsioni di PRG conseguenti e corrispondenti.

Attraverso le analisi e i raffronti contenuti nelle tabelle seguenti viene effettuata la verifica di coerenza al PPR delle previsioni di PRG per ogni contenuto trattato.

Di seguito si riporta la sintesi della tabella proposta dalla Regione Piemonte per la verifica di coerenza e che andrà completata in seguito a quanto emergerà dal confronto con il Tavolo tecnico regionale; in allegato lo schema completo di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni della variante di adeguamento al Ppr.

NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR	PREVISIONI DI PRG
<b>Art. 14. Sistema idrografico</b>	
<b>INDIRIZZI</b>	
Limitazione interventi di danneggiamento fattori caratterizzanti (e connessa vegetazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.4.3 – NTA</li> <li>• Art. 4.4.4 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.1 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.2 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.3 - NTA</li> </ul>
Riqualificazione vegetazione ripariale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.4.3 – NTA</li> <li>• Art. 4.4.4 – NTA</li> </ul>
Mantenimento ecosistemi / mitigazione frammentazione / potenziare connessione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.1 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.2 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.3 - NTA</li> </ul>
Percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.2.7 – NTA</li> <li>• Art. 4.4.3 comma 4 – NTA</li> <li>• Art. 4.4.5 - NTA</li> </ul>
<b>DIRETTIVE</b>	
Verifica e precisazione zone individuate su tavola P4	
Ricorso ingegneria “naturalistica” per protezione sponde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.2 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.3 – NTA</li> </ul>
Continuità ecosistema fluviale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.2 – NTA</li> </ul>
Restauro ambientale e paesaggistico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.1 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.2 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.3 - NTA</li> </ul>
Riqualificazione aree degradate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 2.4.1 – NTA</li> </ul>

NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR	PREVISIONI DI PRG
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 2.4.2 - NTA</li> </ul>
Interventi aree urbanizzate (inserimento paesaggistico)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 2.1.2 – NTA</li> <li>• Art. 2.1.4 – NTA</li> <li>• Art. 2.4.1 – NTA</li> <li>• Art. 2.4.2 – NTA</li> </ul>
Limitazione aumenti superficie impermeabile (aree verdi e connessioni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.2 – NTA</li> </ul>
Precisazione delimitazione aree in cartografia (fase di adeguamento)	-
<b>PRESCRIZIONI</b>	
Conservazione complessi vegetazionali naturali (misure mitigative e compensative)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.3 - NTA</li> </ul>
Realizzazione impianti idroelettrici (rispetto fattori caratterizzanti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 2.1.6 – NTA</li> <li>• Art. 2.2.13 – NTA</li> <li>• Art. 3.4.3 – NTA</li> <li>• Art. 4.2.3 – NTA</li> </ul>
<b>Art. 16. Territori coperti da foreste e da boschi</b>	
<b>INDIRIZZI</b>	
Potenziamento funzione protettiva contro dissesto idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.2.4 – NTA</li> <li>• Art. 4.2.5 – NTA</li> </ul>
Gestione forestale sostenibile finalizzata a tutela ecosistemi di valore paesaggistico/naturalistico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 comma 23-24-27 – NTA</li> <li>• Art. 3.7.3 comma 9 – NTA</li> </ul>
Conservazione / accrescimento superfici boscate in aree con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 comma 23-24-27 – NTA</li> <li>• Art. 3.7.3 comma 9 – NTA</li> </ul>
Salvaguardia della qualità e della naturalità degli ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 comma 23-24-27 – NTA</li> <li>• Art. 3.7.3 comma 9 – NTA</li> </ul>
Tutela elementi forestali periurbani, definizione bordi urbani e riqualificazione zone degradate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 comma 23-24-27 – NTA</li> <li>• Art. 3.7.3 comma 9 – NTA</li> <li>• Art. 4.4.1 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.3 – NTA</li> </ul>
Riqualificazione e recupero terrazzamenti e paesaggi agrari (oggetto di invasione vegetazionale) attraverso disciplina specifica interventi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.1 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.2 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.3 – NTA</li> </ul>
Salvaguardia castagneti da frutto, prati stabili, prato-pascoli, aree di montagna e collinari, aree umide, brughiere, crinali intervisibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.1 – NTA</li> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> </ul>
<b>DIRETTIVE</b>	
Identificazione valore paesaggistico delle zone forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 comma 27 – NTA</li> </ul>

NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR	PREVISIONI DI PRG
Individuazione boschi con funzione protettiva (mantenimento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.1 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.2 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.3 – NTA</li> </ul>
Recepimento compensazioni ai sensi dell'art.19 L.R. 4/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 comma 23-24-27 – NTA</li> </ul>
Verifica e precisazione di identificazione boschi e foreste ai sensi della L.R. 4/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 comma 23 – NTA</li> </ul>
<b>PRESCRIZIONI</b>	
Applicazione disposizioni misure di compensazione “Rete Natura 2000” per le aree boscate identificate come habitat d'interesse comunitario	-
Basso impatto visivo degli interventi di trasformazione delle superfici boscate indicate in tavola P2 e conservazione del contesto storico/culturale ed estetico/percettivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.1 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.2 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.3 – NTA</li> </ul>
Applicazione disposizioni di cui alla L.R. 4/2009 (eccetto aree all'interno della Rete 2000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.1 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.2 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.3 – NTA</li> </ul>
<b>Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico</b>	
<b>INDIRIZZI</b>	
Individuare (eventualmente) le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> <li>• Art. 3.7.3 – NTA</li> </ul>
Eventuali nuove edificazioni finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> <li>• Art. 3.7.4 – NTA</li> <li>• Art. 3.7.5 – NTA</li> </ul>
Realizzazione di nuove edificazioni subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> <li>• Art. 3.7.4 – NTA</li> </ul>
<b>DIRETTIVE</b>	
Specificare alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.1 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.2 – NTA</li> </ul>
Perimetrare e normare le aree a Denominazione di Origine diverse da quelle che interessano il territorio regionale	-
Prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti	-
La realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili,	-

NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR	PREVISIONI DI PRG
deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale	
<b>Art. 24. Centri e nuclei storici</b>	
<b>DIRETTIVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art.3.3.2 Nucleo di Antica Formazione (A)</li> </ul>
Verifica e precisazione perimetrazioni individuate su tavola P4 (adeguamento)	
Disciplina di dettaglio conservazione e valorizzazione morfologia impianto dei centri, interazioni tra sistemi storico-territoriali, strutture in relazione agli aspetti geomorfologici/elementi storici, elementi rilevanti del contesto, tipologie edilizie, valenza percettiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art.3.3.2 Nucleo di Antica Formazione (A)</li> </ul>
Tutela centri e spazi urbani di valore storico-architettonico: spazi urbani progettati, completamenti coerenti, scenari, fondali, fulcri, complessi architettonici moderni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art.3.3.2 Nucleo di Antica Formazione (A)</li> </ul>
Tutela valori storici/architettonici del patrimonio edilizio: tipi di intervento, inserimento degli impianti/apparati tecnologici (evitare impianti e interventi con interferenze e alterazioni)	
Identificazioni aree PP o PDR per assicurare coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 5.1.2 – NTA</li> <li>• Schede d’Ambito PdR 01 – PdR 02 – PdR 03</li> </ul>
<b>Art. 25. Patrimonio rurale storico</b>	
<b>INDIRIZZI</b>	
Individuazione di castelli agricoli e grange medievali, sistemi di cascinali di pianura, sistemi di nuclei rurali di collina o montagna, caschine o insediamenti rurali isolati, sistemi diffusi di permanenze edilizie, sistemi irrigui storici, assetti vegetazionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> </ul>
<b>DIRETTIVE</b>	
Valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> </ul>
Mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane o comunque storiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> </ul>
Tutela e mantenimento delle opere storiche di regimazione delle acque	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> </ul>
Mitigazione dell’impatto di nuova viabilità sulle trame agrarie consolidate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> </ul>

NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR	PREVISIONI DI PRG
Coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> </ul>
Coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale per realizzare nuovi edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> </ul>
Favorire ricostituzione degli spazi aperti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> </ul>
Promozione di interventi di recupero secondo tradizioni locali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> </ul>
<b>Art. 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico</b>	
<b>INDIRIZZI</b>	
Individuazione e dimensionamento bacini visivi a tutela della fruibilità paesaggistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.1 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.4 – NTA</li> <li>• Art. 4.3.5 – NTA</li> <li>• Art. 4.4.5 – NTA</li> </ul>
Limitazione impatto visivo e miglioramento fruibilità per aree di sosta attrezzate/segnalatica turistica/barriere e limitatori di traffico	-
Rimozione/mitigazione fattori di criticità e conservazione/valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche	-
Definizione di misure di attenzione/controllo nella progettazione e costruzione/ interferenze visuali generate da costruzioni / impianti / infrastrutture / vegetazione d'alto fusto:	-
Conservazione/valorizzazione assi prospettici e scorci panoramici di interesse storico/paesaggistico (barriere, effetti di discontinuità)	-
Interventi incidenti su viabilità, leggibilità, riconoscibilità subordinati a redazione di studio di inserimento paesaggistico	-
<b>Art. 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico</b>	
<b>INDIRIZZI</b>	
garantire la conservazione attiva, la valorizzazione dei segni agrari e la connettività ecosistemica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> </ul>
<b>DIRETTIVE</b>	
Conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> </ul>

NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR	PREVISIONI DI PRG
Normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.2 – NTA</li> <li>• Art. 3.7.5 comma 9 - NTA</li> </ul>
<b>Art. 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative</b>	
<b>INDIRIZZI</b>	
Garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i sistemi insediativi	-
Favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati	-
Garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui	-
Contrastare il fenomeno della dispersione insediativa	-
Contenere, mitigare e compensare gli impatti derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture al servizio della produzione e della distribuzione	-
Garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario, il recupero delle aree agricole in stato di abbandono, la valorizzazione delle aree agricole esistenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.7.1 – NTA</li> </ul>
Disciplinare processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolo I – III – IV – NTA</li> </ul>
<b>DIRETTIVE</b>	
Precisare la delimitazione delle componenti morfologico-insediative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolo III - NTA</li> </ul>
Rendere coerenti i contenuti del PPR con le proprie previsioni e disposizioni normative a livello locale	-
Disciplinare ammissibilità interventi di completamento in relazione a porte urbane, ambiti di ingresso, bordi urbani, varchi	-
<b>Art. 35. Aree urbane consolidate - m.i. 2</b>	
<b>INDIRIZZI</b>	
Potenziamento spazi verdi e loro connessioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.3.5 Aree residenziali consolidate (Bs)</li> </ul>
Miglioramento fruizione attraverso mobilità sostenibile e regolazione accessibilità	-

NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR	PREVISIONI DI PRG
Potenziamento rete spazi pubblici	-
Riorganizzazione sistema servizi/funzioni centrali/luoghi d'incontro	-
<b>DIRETTIVE</b>	
Mantenimento e valorizzazione disegno originario d'impianto e degli elementi caratterizzanti (in particolare ante 1950)	-
<b>Art. 36. Tessuti discontinui suburbani – m.i. 4</b>	
<b>INDIRIZZI</b>	
Definizione e rafforzamento bordi dell'insediamento e del disegno di insieme del fronte costruito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.3.7 Aree residenziali di nuova edificazione (C)</li> </ul>
Potenziamento riconoscibilità/identità d'immagine dei fronti urbani	-
Integrazione e qualificazione dello spazio pubblico attraverso connessioni continue fruibili (piste ciclabili, sistema del verde..)	-
<b>DIRETTIVE</b>	
Conseguire completamento tessuti discontinui e formazione di isolati compiuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.2.2 - NTA</li> </ul>
Verificare e precisare delimitazione delle morfologie individuate su tavola P4	-
Limitare consumo di suolo in aree aperte/rurali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTA - PRGC</li> </ul>
Configurare sistemi di aree fruibili/verde alberato	-
Mantenere tracce dell'insediamento storico (impianti produttivi storici agricoli e industriali)	-
Ricucire tessuto edilizio esistente (criteri di intervento)	-
Definire misure mitigative e di compensazione ambientale e paesaggistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4.3.1 - NTA</li> </ul>
Valorizzare sistemi di ville	-
<i>Favorire processi di rigenerazione urbana</i>	-
<b>Art. 37. Insediamenti specialistici organizzati - m.i. 5</b>	
<b>DIRETTIVE</b>	
Delimitazione delle morfologie e individuazione aree strutturalmente modificate	-
Garanzia effetti di eventuali interventi insediativi	-

NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR	PREVISIONI DI PRG
Ammissibilità di interventi di recupero e completamento	-
Riqualificazione del contesto privilegiando allenamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti	-
Riconversione verso utilizzi agricoli	-
<b>Art. 38. Aree di dispersione insediativa m.i. 6 - m.i. 7</b>	
<b>DIRETTIVE</b>	
Delimitazione delle morfologie e individuazione aree strutturalmente modificate	-
Garanzia effetti di eventuali interventi insediativi	-
Ammissibilità di interventi di recupero e completamento	-
Riqualificazione del contesto privilegiando allenamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti	-
Riconversione verso utilizzi agricoli	-
<b>Art. 39. "Insule" specializzate e complessi infrastrutturali - m.i. 8, 9</b>	
<b>DIRETTIVE</b>	
Delimitazione delle morfologie e individuazione aree strutturalmente modificate	-
Garanzia effetti di eventuali interventi insediativi	-
Ammissibilità di interventi di recupero e completamento	-
Riqualificazione del contesto privilegiando allenamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti	-
Riconversione verso utilizzi agricoli	-
<b>Art. 40. Insediamenti rurali - m.i. 10 m.i. 11</b>	
<b>DIRETTIVE</b>	
Disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art.3.7.1 Norme generali per le Aree a destinazione agricola</li> </ul>
Collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica	-

NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR	PREVISIONI DI PRG
Contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole	-
Disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art.3.7.1 Norme generali per le Aree a destinazione agricola – comma 19</li> </ul>
Favorire lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale	-
Definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art.3.7.1 Norme generali per le Aree a destinazione agricola – comma 19.</li> </ul>
Consentire interventi eccedenti il recupero, solo in caso di impossibilità di reperire spazi e volumi idonei, attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati	-
Consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo	-

## 5 ANALISI DEI CONTENUTI DELLE RETI DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA

L'estratto della tavola P5 del PPR individua gli elementi della rete di connessione paesaggistica presenti sul territorio di Granozzo:

- elementi della rete ecologica;
- rete storico culturale;
- rete di fruizione;
- sistema delle mete di fruizione.



..... Greenways regionali

Contesti fluviali

Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa

Da ricostituire

La Tavola 2 riporta tutti i temi indicati nella Tav. 4 e Tav. 5 del PPR e che interessano il territorio comunale: gli elementi della rete ecologica, la rete storico culturale, la rete di fruizione e il sistema delle mete di fruizione.

Questi temi sono integrati con gli analoghi aspetti rilevati a livello locale:

- per quanto riguarda la rete ecologica con la previsione di rete ecologica della Provincia di Novara e l'individuazione delle aree boscate effettivamente presenti;
- per quanto riguarda la rete storico culturale con .....
- per la rete di fruizione con i percorsi .....

Di seguito indirizzi e direttive dell'articolo 42 delle Norme di Attuazione del PPR sono confrontati con le azioni di piano.

NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR	AZIONI DI PIANO
<b>Indirizzi</b>	
I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.	-
Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.	-
<p>In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:</p> <p>a. i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario;</p> <p>b. le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad es. siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono</p>	<p>Il Piano propone un articolato sistema di aree a verde ambientale di connessione tra la rete ecologica (con una consistenza territoriale, desunta dagli strumenti sovraordinati di c. mq 1.169.026), le fasce di rispetto della rete irrigua (dal Torrente Agogna ai fontanili), le aree di rispetto ambientale in progetto (individuate con la sigla "VA", di cui al successivo Quadro 7.A.), poste a protezione dei nuclei abitati di Granozzo e Monticello, con l'obiettivo primario di riqualificare, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, un territorio progressivamente compromesso nei suoi caratteri originari dalla coltura risicola intensiva, con particolare attenzione alle aree di transizione tra l'agricolo ed il tessuto urbano, e le aree a verde privato vincolato esistenti e in previsione poste nel tessuto urbano.</p>

NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR	AZIONI DI PIANO
<p>finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di cinture verdi, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica;</p> <p>c. le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle bealere, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5;</p> <p>d. i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casce di espansione esistenti.</p>	
<p>Con riferimento alle indicazioni relative alle rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:</p> <p>a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;</p> <p>b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;</p> <p>c. prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;</p> <p>d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.</p>	<p>Il Piano indica in cartografia i percorsi ciclo-escursionistici sull'asse trasversale ovest/est così come definiti dal progetto "Vie verdi del riso" (rif. Progetto pilota per il miglioramento – a scopo turistico – del Sistema Locale di accoglienza e accessibilità, ai sensi della DGR n.15-3988 del 9 ottobre 2006) integrando la rete ciclabile nella rete stradale esistente o prevedendo, con le necessarie opere di supporto e completamento, tracciati della rete ciclabile in sede propria.</p>
<p><b>Direttive</b></p>	
<p>I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.</p>	<p><b>Titolo IV – Capitolo III - NTA</b></p>

NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR	AZIONI DI PIANO
I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale.	Art. 4.3.2 - NTA
La Rete costituisce riferimento per: a. le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione; b. le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.	Art. 4.3.2 - NTA

---

## **6 CARTOGRAFIA DEI TERRITORI COPERTI DA BOSCHI – Adeguamenti rispetto al Ppr**

---

Rispetto a quanto riportato all'art. 16 (Territori coperti da foreste e da boschi) del Regolamento attuativo del Ppr, e anche già riportato nei capitoli precedenti, le foreste e i boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del D.lgs 42/2004, sono individuate all'interno della Tavola P2 e la loro estensione è stata cartografata sulla base del Piano forestale regionale e degli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla l.r. 4/2009, utilizzando i dati della Cartografia forestale aggiornata al 2016.

In fase di redazione di una variante generale al P.R.G.C., come definito nel Regolamento di attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte, è possibile correggere eventuali scostamenti rispetto al dato della Carta forestale, dovuti a errori non conseguenti a mere specificazioni di scala; dette correzioni devono essere certificate da un tecnico forestale abilitato.

Il redattore della presente relazione, Mattia Busti, nato a Novara il 29/11/63, residente a Novara, viale Roma 43a, Dottore Forestale, libero professionista, con iscrizione all'Albo Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola al n. 46 dal 12.08.1989, legale rappresentante amministratore delegato e direttore tecnico della StudioSilva S.r.l., con sede in Bologna via Mazzini 9/2, CF e Partita IVA n. 02780350365, ha pertanto proceduto alla perimetrazione dei territori coperti da boschi, così come definiti dall'art. 142, lettera g) del D.lgs, 42/2004, rilevabili all'interno dei confini amministrativi del Comune di Granzo con Monticello, così come da Determinazione di incarico n. 43 del 02.07.2020.

Per prima cosa va ricordato che per le aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), laddove vi sia contrasto tra la rappresentazione cartografica del bene e la presenza di fatto dello stesso (da rilevare sulla base dei requisiti stabiliti dalle diverse norme di riferimento), prevale quest'ultima, essendo la tutela ex lege determinata dalla presenza di fatto del bene indipendentemente dalla sua individuazione nel Ppr.

Per quanto riguarda la individuazione dei confini amministrativi del Comune di Granzo con Monticello, poi utilizzato per tutti i calcoli delle superfici territoriali di seguito riportate, è stato utilizzato il confine derivante dalla mosaicatura dei fogli catastali (base di riferimento per tutte le cartografie del P.R.G.), che pertanto, nel dettaglio, risulta difforme rispetto ai confini comunali riportati della cartografia tecnica regionale (CTR), ed invece utilizzata per le cartografie del Ppr.

La perimetrazione dei boschi è stata eseguita a partire dalla fotointerpretazione delle foto aeree disponibili su GOOGLE al 08-2017 (e ulteriore confronto altre foto aree della serie storica disponibili); è stata quindi scaricata dal portale della Regione Piemonte la Carta forestale aggiornata al 2016, che costituisce la base su cui sono stati cartografati i boschi nella Tavola P1 e Tavola P4 del Ppr.

Ai fini della classificazione a bosco, e quindi ai fini della individuazione del perimetro delle aree boschive da vincolare ai sensi dell'art. 142, lettera g) del D.lgs, 42/2004, sono state applicate le definizioni contenute nel D.lgs 03/04/2018 n 34 - Testo unico foreste – di cui all'art. 3, comma 3: *“Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”*.

Pertanto, per quanto caratterizzati da presenza di copertura arboreo/arbustiva, non sono stati classificati a bosco filari, fasce boscate, siepi arboree/arbustive, ecc. di larghezza inferiore ai 20

metri, così come le macchie arboree/arbustive isolate all'interno della matrice agricola, ed aventi superficie inferiore ai 2.000 mq.

Sulla base del confronto delle due perimetrazioni dei boschi (perimetrazione boschi allo stato attuale e Carta forestale Regione Piemonte 2016), ed in seguito a specifici approfondimenti a scala di dettaglio, è stato possibile distinguere le differenze dei due perimetri, e individuare così le seguenti tipologie di correzione ed adeguamento relativamente alla Carta Forestale 2016:

- superfici non boscate all'attualità, ma con effettiva copertura boschiva nel 2016 (ovvero superfici che hanno subito una trasformazione)
- superfici boscate non cartografate nella Carta Forestale 2016.

Come abbiamo già avuto modo di descrivere nei capitoli precedenti, i boschi rappresentano nel territorio comunale una categoria di uso del suolo poco rilevante, rappresentando soltanto poco più del 1 % del territorio comunale; essi occupano ridotte porzioni di territorio, specialmente in prossimità dei meandri del T. Agogna; le formazioni forestali in questo particolare ambito territoriale sono anche soggette alle dinamiche fluviali, per cui la loro presenza/assenza lungo le sponde del T. Agogna è molto variabile nel tempo; soprattutto per questo motivo abbiamo riscontrato le maggiori differenze rispetto a quanto cartografato nella Carta forestale regionale aggiornata al 2016.


Di seguito, in sintesi, la quantificazione di quanto rilevato sul territorio del Comune di Granozzo con Monticello relativamente all'inventario delle superfici delle aree coperte da boschi (in calce alla presente relazione anche una schematica rappresentazione cartografica):

- superficie totale territori coperti da boschi, come da Carta forestale Regione Piemonte: **10,13 ettari** (0,52 % delle superficie comunale)
- superficie totale territori coperti da boschi, come da fotointerpretazione alla attualità (uso reale del suolo): **21,90 ettari** (1,12 % delle superficie comunale)
- superfici non boscate all'attualità, ma classificate a bosco nel 2016 (superfici trasformate): **2,98 ettari**


Facciamo presente che quanto rilevato come "superficie trasformata" all'attualità, rappresenta nella quasi totalità trasformazioni di tipo "naturale": si tratta cioè di superfici boscate al 2016 (e più spesso al 2000) in alveo o in sponda del T. Agogna, che a causa delle dinamiche torrentizie ad oggi non presentano più copertura boschiva, a causa di erosioni di sponda o fluitazione di vegetazione cresciuta in alveo; in un solo caso l'assenza di copertura boschiva all'attualità è dovuta ad operazioni di carattere idraulico, ovvero opere di canalizzazione.

La superficie forestale ad oggi (uso reale del suolo) del comune di Granozzo con Monticello rispetto alla Carta forestale della Regione Piemonte 2016 risulta quindi incrementata per circa 11,77 ettari (incremento del 116%); al netto delle trasformazioni "naturali" riscontrate rispetto alla CF2016, l'incremento invece risulta pari a 14,75 ettari (incremento del 206%); come abbiamo già avuto modo di evidenziare, l'incremento della superficie boscata rilevata all'attualità è dovuto in massima parte alle dinamiche del T. Agogna, ed all'incremento di aree golenali che si sono imboschite più di recente (compreso alcune aree spondali); in minima parte anche all'abbandono di alcune aree contigue all'abitato di Monticello, che hanno avuto una progressiva invasione di specie arboree pioniere; complessivamente, nonostante i consistenti incrementi percentuali, comunque in termini di superficie assoluta la presenza di boschi all'interno del territorio comunale rimane comunque molto marginale.


Di seguito riportiamo una rappresentazione delle trasformazioni riscontrate:




Poligono 22 (sup. 13.491 mq) – trasformazione di superficie classificata a bosco nella Carta forestale 2016 (retino rosso) – opera di canalizzazione all'attualità




Poligono 16 (sup. 6.941 mq) e poligono 17 (sup. 2.467) – trasformazione naturale di superficie classificata a bosco nella Carta forestale 2016 (retino rosso) – dinamiche fluviali




Poligono 16 (sup. 6.941 mq) e poligono 17 (sup. 2.467) – trasformazione naturale di superficie classificata a bosco nella Carta forestale 2016 (retino rosso) – dinamiche fluviali



**Quadro di unione dei territori coperti da boschi, come da Carta forestale 2016 Regione Piemonte**



**Quadro di unione dei territori coperti da boschi, come da rilievi 2021**



**Quadro di unione delle aree non boscate all'attualità (trasformazioni), ma classificate a bosco dalla Carta forestale 2016 Regione Piemonte**

---

## ALLEGATI - Schede delle previsioni

---

- SUE 01 Granozzo, Via M.L.King
- Bc08 Monticello, Sp6 Area C.na Borlandelli
- Bc09 Monticello, Sp6 Area C.na Leonardi
- Bc10 Monticello, Sp6 Area C.na Leonardi
- Bc11 Monticello, Area Le Vigne
- Bc12 Granozzo, Via Balconi
- Bc13 Monticello, Via Curiel
- SUE 02 Granozzo, Via Balconi
- SUE 03 Granozzo, Via Balconi / Via Vespolate
- SUE 04 Granozzo, Via Balconi / Via Vespolate
- SUE 05 Monticello, Area Vigna Lunga
- SUE 06 Monticello, Area Vigna Lunga / Via Curiel
- SUE 07 Granozzo, Strada della Lobbietta
- SUE 09 Area M.no Baraggia, RS/CS "Novarello"
- AI 03 Granozzo, Area Industriale Sp9 sud
- AI 04 Granozzo, Area Artigianale C.na Nuova
- AI 11 Granozzo, Area Artigianale Sp6
- S13
- S15

**AREA OGGETTO DI VARIANTE n. SUE01**  
**Granozzo, Via M.L.King**

Descrizione dell'area: Intervento edilizio SUE01, destinazione d'uso residenziale (art.3.3.1 NTA), subordinato alla formazione di strumento urbanistico esecutivo, in Area residenziale di completamento (Bc) (art.3.3.6 NTA), già previsto nel previgente PRGC.

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p>Nessuno</p>	<p><i>Elenco</i></p> <p>SC5 - Relazioni visive tra insediamento e contesto (Roggia Biraga) (art. 31)</p> <p>SV5 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)</p> <p>Morfologie insediative (m.i.10) - Aree rurali di pianura o collina (Art. 40)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>Art. 31 - Relazioni visive tra insediamento e contesto (Norme di attuazione del PPR).</p> <p>Art. 41 - Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive</p>	

Si tratta di un bordo urbano in via di completamento e definizione. Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà essere coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica (art. 41 Norme di attuazione del PPR)



#### CONCLUSIONI

Trattandosi di una destinazione d'uso residenziale, non potendo essere localizzata in altra zona, la previsione è coerente con il dettato normativo del Ppr; lo strumento urbanistico esecutivo dovrà essere coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica (art. 41 Norme di attuazione del PPR)

L'intervento edilizio, dovrà inoltre prevedere il reperimento e la cessione gratuita o, in alternativa, la monetizzazione di una quota parte delle aree a Verde di rispetto ambientale VA, di cui all'art.4.3.3 NTA, per mq 1750,00.

**AREA OGGETTO DI VARIANTE n. Bc08**  
**Monticello, Sp6 Area C.na Borlandelli**

Intervento edilizio Bc08, destinazione d'uso residenziale (art.3.3.1 NTA), in Area residenziale di completamento (Bc) (art.3.3.6 NTA), di nuova previsione.

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p>Nessuno</p>	<p><i>Elenco</i></p> <p>Morfologie insediative m.i.6 - Aree di dispersione insediativa, caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali (Art. 38)</p> <p>SV5 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>Estratto art. 38 - Aree di dispersione insediativa (Norme di attuazione del PPR).</p> <p>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola nelle quali prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita, caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali.</p>	

## CONCLUSIONI

Si tratta di aree marginali già compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici sono stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale; l'area non interessa le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20.

L'intervento edilizio, attuabile sia con titolo abilitativo diretto che convenzionato, in relazione all'ipotesi progettuale proposta, dovrà prevedere il reperimento e la cessione gratuita o, in alternativa, la monetizzazione di una quota parte delle aree a Verde di rispetto ambientale VA, di cui all'art.4.3.3 NTA, per mq 1113,00.

**AREA OGGETTO DI VARIANTE n. Bc09 – Bc10**  
**Monticello, Sp6 Area C.na Leonardi**

Intervento edilizio Bc09 e Bc10, destinazione d'uso residenziale (art.3.3.1 NTA), in Area residenziale di completamento (Bc) (art.3.3.6 NTA), di nuova previsione.

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p>Nessuno</p>	<p><i>Elenco</i></p> <p>Morfologie insediative m.i.6 - Aree di dispersione insediativa, caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali (Art. 38)</p> <p>SV5 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>Estratto art. 38 - Aree di dispersione insediativa (Norme di attuazione del PPR).</p>	

Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola nelle quali prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita, caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali.



#### **CONCLUSIONI**

Si tratta di aree marginali già compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici sono stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale; l'area non interessa le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20.

L'intervento edilizio, attuabile con titolo abilitativo diretto, dovrà prevedere il reperimento e la cessione gratuita o, in alternativa, la monetizzazione di una quota parte delle aree a Verde di rispetto ambientale VA, di cui all'art.4.3.3 NTA, per mq 906,00 (Bc09) e per 617,00 (Bc10).

**AREA OGGETTO DI VARIANTE n. Bc11**  
**Monticello, Area Le Vigne**

Intervento edilizio Bc11, destinazione d'uso residenziale (art.3.3.1 NTA), in Area residenziale di completamento (Bc) (art.3.3.6 NTA), di nuova previsione.

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p>Nessuno</p>	<p><i>Elenco</i></p> <p>Morfologie insediative m.i.6 - Aree di dispersione insediativa, caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali (Art. 38)</p> <p>SV5 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>Estratto art. 38 - Aree di dispersione insediativa (Norme di attuazione del PPR).</p> <p>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola nelle quali prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita, caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali.</p>	

## CONCLUSIONI

Si tratta di aree marginali già compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici sono stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale; l'area non interessa le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20.

L'intervento edilizio, attuabile con titolo abilitativo diretto, dovrà prevedere il reperimento e la cessione gratuita o, in alternativa, la monetizzazione di una quota parte delle aree a Verde di rispetto ambientale VA, di cui all'art.4.3.3 NTA, per mq 418,00.

**AREA OGGETTO DI VARIANTE n. SUE 02 – SUE 03 – SUE 04**  
**Granozzo, Via Balconi / Via Vespolate**

Intervento edilizio SUE02, SUE03, destinazione d'uso residenziale (art.3.3.1 NTA), subordinato alla formazione di strumento urbanistico esecutivo, in Area residenziale di nuova edificazione (C) (art.3.3.7 NTA), di nuova previsione.

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p>Nessuno</p>	<p><i>Elenco</i></p> <p>SC5 - Relazioni visive tra insediamento e contesto (Roggia Biraga) (art. 31)</p> <p>Morfologie insediative m.i.6 - Aree di dispersione insediativa, caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali (Art. 38) (SUE04)</p> <p>Morfologie insediative (m.i.10) - Aree rurali di pianura o collina (Art. 40)</p>

**ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR**

Art. 31 - Relazioni visive tra insediamento e contesto (Norme di attuazione del PPR).

Art. 41 - Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive

Si tratta di un bordo urbano in via di completamento e definizione. Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà essere coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica (art. 41 Norme di attuazione del PPR)



**CONCLUSIONI**

Trattandosi di una destinazione d'uso residenziale, non potendo essere localizzata in altra zona, la previsione è coerente con il dettato normativo del Ppr; lo strumento urbanistico esecutivo dovrà essere coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica (art. 41 Norme di attuazione del PPR)

L'intervento edilizio, subordinato a titolo abilitativo convenzionato, dovrà prevedere la cessione della quota parte delle aree a Verde di rispetto ambientale VA, di cui all'art.4.3.3 NTA, per mq 4512,00 (SUE02), per mq 4810,00 (SUE03) e per mq 2485,00 (SUE04).

**AREA OGGETTO DI VARIANTE n. SUE 05**  
**Monticello, Area Vigna Lunga**

Intervento edilizio SUE05, destinazione d'uso residenziale (art.3.3.1 NTA), subordinato alla formazione di strumento urbanistico esecutivo, in Area residenziale di nuova edificazione (C) (art.3.3.7 NTA), di nuova previsione.

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p>Nessuno</p>	<p><i>Elenco</i></p> <p>Morfologie insediative m.i.6 - Aree di dispersione insediativa, caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali (Art. 38)</p> <p>Morfologie insediative m.i.10 - aree rurali di pianura o collina (Art. 40)</p> <p>SV5 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>Estratto art. 38 - Aree di dispersione insediativa (Norme di attuazione del PPR).</p>	

Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola nelle quali prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita, caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali.



#### **CONCLUSIONI**

Si tratta di aree marginali già compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici sono stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale; l'area non interessa le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20.

L'intervento edilizio, subordinato a titolo abilitativo convenzionato, dovrà prevedere la cessione della quota parte delle aree a Verde di rispetto ambientale VA, di cui all'art.4.3.3 NTA, per mq 1311,00.

**AREA OGGETTO DI VARIANTE n. SUE 06**  
**Monticello, Area Vigna Lunga / Via Curiel**

Intervento edilizio SUE06, destinazione d'uso residenziale (art.3.3.1 NTA), subordinato alla formazione di strumento urbanistico esecutivo, in Area residenziale di nuova edificazione (C) (art.3.3.7 NTA), di nuova previsione.

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p>Nessuno</p>	<p><i>Elenco</i></p> <p>Morfologie insediative m.i.10 - aree rurali di pianura o collina (Art. 40)</p> <p>SV5 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>Estratto Art. 40. Insediamenti rurali (Norme di attuazione del PPR).  Le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.</p>	

Contenimento degli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente

Estratto art. 32 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico

Utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti.


#### **CONCLUSIONI**

Si tratta di aree marginali già compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici sono stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale; l'area non interessa le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20.

L'intervento edilizio, subordinato a titolo abilitativo convenzionato, dovrà prevedere la cessione della quota parte delle aree a Verde di rispetto ambientale VA, di cui all'art.4.3.3 NTA, per mq 5273,00.

**AREA OGGETTO DI VARIANTE n. SUE07**  
**Granozzo, Strada della Lobbietta**

Descrizione dell'area: Destinazione d'uso residenziale (art.3.3.1 NTA), subordinato alla formazione di strumento urbanistico esecutivo, in Area residenziale di nuova edificazione (C) (art.3.3.7 NTA), di nuova previsione.

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p>Nessuno</p>	<p><i>Elenco</i></p> <p>SV5 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)</p> <p>Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)</p> <p>Morfologie insediative (m.i.10) - Aree rurali di pianura o collina (Art. 40)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>Estratto art. 20 - Aree di elevato interesse agronomico (Norme di attuazione del PPR).</p> <p>Nei territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli e nei territori di cui al comma 3 e alla lettera a. del comma 5 [Aree di elevato interesse agronomico], in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono</p>	

prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti.



#### CONCLUSIONI

Trattandosi di una destinazione d'uso residenziale, non potendo essere localizzata in altra zona, la previsione è coerente con il dettato normativo del Ppr (art. 20); l'intervento non comporta perdita di leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario (art. 32), essendo localizzato ai margini di un'area già urbanizzata.

L'intervento edilizio dovrà prevedere la cessione della quota parte delle aree a Verde di rispetto ambientale VA, di cui all'art.4.3.3 NTA, per mq 1.351,00.

**AREA OGGETTO DI VARIANTE n. SUE 09**  
**Area M.no Baraggia, RS/CS “Novarello”**

Intervento SUE09, destinazione d’uso ricettiva e ricreativa (art.3.6.1 NTA), subordinato alla formazione di strumento urbanistico esecutivo in Area per attività ricettive (R) (art.3.6.2 NTA) e attrezzature ricreative e sportive (S) (art.3.6.3 NTA) di nuova previsione.

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p>Nessuno</p>	<p><i>Elenco</i></p> <p>Morfologie insediative m.i.10 - aree rurali di pianura o collina (Art. 40)</p> <p>SV5 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>Estratto Art. 40. Insediamenti rurali (Norme di attuazione del PPR).  Le tipologie edilizie, l’infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l’agricoltura, l’allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.</p>	

Contenimento degli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente

Estratto art. 32 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico

Utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti.

#### **CONCLUSIONI**


Si tratta di aree marginali già compromesse (presenza di impianti sportivi), per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici sono stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale; l'area non interessa le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20.

L'intervento edilizio, subordinato a titolo abilitativo convenzionato, dovrà prevedere la cessione della quota parte delle aree a Verde di rispetto ambientale VA, di cui all'art.4.3.3 NTA, per mq 17280,00.

**AREA OGGETTO DI VARIANTE n. AI03**

**Granozzo, Area Industriale Sp9 sud**

Intervento edilizio AI03, con destinazione d'uso per attività produttive (art.3.4.1 NTA), in Area produttiva di nuovo impianto (AI) (art.3.4.3 NTA), già previsto nel previgente PRGC.

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p>Nessuno</p>	<p><i>Elenco</i></p> <p>Morfologie insediative m.i.10 - aree rurali di pianura o collina (Art. 40)</p> <p>SV5 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)</p> <p>Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>Estratto art. 20 - Aree di elevato interesse agronomico (Norme di attuazione del PPR).</p> <p>Nei territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli e nei territori di cui al comma 3 e alla lettera a. del comma 5 [Aree di elevato interesse agronomico], in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono</p>	


prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti

#### **CONCLUSIONI**

Trattandosi di una destinazione d'uso per attività produttive in espansione di attività già esistenti, non potendo essere localizzata in altra zona, la previsione è coerente con il dettato normativo del Ppr (art. 20); l'intervento non comporta perdita di leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario (art. 32).

**AREA OGGETTO DI VARIANTE n. AI04**  
**Granozzo, Area Artigianale C.na Nuova**

Intervento edilizio AI04, con destinazione d'uso per attività produttive artigianali (art.3.4.1 NTA), in Area produttiva di nuovo impianto (AI) (art.3.4.3 NTA), già previsto nel previgente PRGC.

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p>Nessuno</p>	<p><i>Elenco</i></p> <p>Morfologie insediative m.i.10 - aree rurali di pianura o collina (Art. 40)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>Estratto Art. 40. Insediamenti rurali (Norme di attuazione del PPR).  Le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.  Contenimento degli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente.</p>	

## CONCLUSIONI



Si tratta di aree marginali già compromesse per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici sono stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale; l'area non interessa le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20.

Trattandosi di una destinazione d'uso per attività artigianali, non potendo essere localizzata in altra zona, la previsione è coerente con il dettato normativo del Ppr.

L'intervento edilizio, attuabile con titolo abilitativo diretto, dovrà prevedere il reperimento e la cessione gratuita o, in alternativa, la monetizzazione di una quota parte delle aree a Verde di rispetto ambientale VA, di cui all'art.4.3.3 NTA, per mq 1340,00.

**AREA OGGETTO DI VARIANTE n. S13**

Descrizione dell'area: Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico (art. 3.2.1 NTA)

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p>Nessuno</p>	<p><i>Elenco</i></p> <p>Morfologie insediative m.i.10 - aree rurali di pianura o collina (Art. 40)</p> <p>Morfologie insediative m.i.11 - sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (Art. 40)</p> <p>SV5 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>Estratto Art. 40. Insediamenti rurali (Norme di attuazione del PPR). Le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.</p>	

Contenimento degli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente

Estratto art. 32 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico


Utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti.

#### **CONCLUSIONI**

L'area per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico, in questo caso campo sportivo;  
l'intervento non comporta perdita di leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario (art. 32).

## AREA OGGETTO DI VARIANTE n. S15

Descrizione dell'area: Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico (art. 3.2.1 NTA)

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p>Nessuno</p>	<p><i>Elenco</i></p> <p>SV5 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)</p> <p>Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)</p> <p>Morfologie insediative (m.i.10) - Aree rurali di pianura o collina (Art. 40)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>Estratto art. 20 - Aree di elevato interesse agronomico (Norme di attuazione del PPR).</p> <p>Nei territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli e nei territori di cui al comma 3 e alla lettera a. del comma 5 [Aree di elevato interesse agronomico], in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti.</p>	

## CONCLUSIONI

Trattandosi di una Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico, non potendo essere localizzata in altra zona, la previsione è coerente con il dettato normativo del Ppr (art. 20); l'intervento non comporta perdita di leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario (art. 32).

---

**ALLEGATI - Schema di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni della variante di adeguamento al Ppr**

---

## Schema di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni della variante di adeguamento al Ppr

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Prescrizioni specifiche	Riscontro
<p align="center"><b>II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b></p> <p align="center"><b>Articolo 14. Sistema idrografico</b></p> <p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del Codice rappresentato anche nella Tav. P2);</li> <li>- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, costituito dalla zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette "fasce Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);</li> <li>- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette "fasce Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di queste ultime coincide con la c.d. "fascia Galasso").</li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 c.d. "fascia Galasso").</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p>comma 7</p> <p>Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;</li> <li>b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;</li> <li>c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;</li> <li>d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto</li> </ol>	<p><b>Art. 4.3.1 Aree di valore ambientale e paesaggistico</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per Aree di valore ambientale e paesaggistico si intendono le parti di territorio, puntualmente individuate nelle tavole di PRGC di particolare pregio ambientale e paesaggistico.</li> <li>2. Il PRGC, individua puntualmente le aree di tutela dei valori storico-ambientali del territorio comunale nella Rete ecologica, nelle Aree a verde di rispetto ambientale (VA), nelle Aree a verde privato vincolato (VP), nelle Aree a rischio archeologico e, con puntuali specificazioni operative, nelle Fasce di Rispetto di cui agli artt.4.4.3 e 4.4.4 del successivo Capitolo 4°.</li> <li>3. In tali aree sono vietate le nuove costruzioni e le relative opere di urbanizzazione; sono unicamente ammesse opere per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, per la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, per parcheggi pubblici; sono ammesse, infine, le opere di arginatura e per la regolamentazione delle acque</li> <li>4. L'attuazione di ogni intervento che possa modificare o alterare lo stato fisico o l'aspetto di tali luoghi, è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi delle normative vigenti</li> <li>5. Le recinzioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme di cui all'art.2.4.3 NTA, entro 5 anni</li> </ol>

<p>ambientale e paesaggistico.</p>	<p>dall'entrata in vigore della presente Variante strutturale del PRGC; muri e altri manufatti esistenti a tale data sono assoggettabili ai soli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO); eventuali sostituzioni dovranno avvenire con il reimpiego dei materiali originari o comunque della stessa natura e qualità.</p> <p>6. Gli edifici esistenti nelle aree individuate possono essere sottoposti ad interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), secondo quanto previsto all'art.2.2.2 e sgg. NTA.</p> <p>7. In tali aree l'abbattimento e l'indebolimento di alberi è regolato dalla LR 57/79 smi.</p> <p><b>Art. 4.3.2 Rete ecologica</b></p> <p>1. Le aree definite dalla Rete ecologica, di cui al PTP, art.2.8. NTA, DCR n. 383-28587 del 05.10.2004 e con riferimento alla LR 56/77smi, art.8bis, puntualmente individuate negli elaborati cartografici di PRGC, costituiscono la struttura territoriale per la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente per consentire uno sviluppo compatibile del territorio.</p> <p>2. Le aree definite dalla Rete ecologica sono inedificabili e non sono ammesse modifiche all'assetto piano altimetrico del suolo, se non finalizzate al miglioramento idrogeologico e vegetale.</p> <p><b>Art. 4.3.3 Area a verde di rispetto ambientale (VA)</b></p> <p>1. Per Aree a verde di rispetto ambientale (VA), puntualmente individuate negli elaborati cartografici di piano, si intendono le parti di territorio, esistenti o in progetto, poste tra gli abitati e le aree di coltivazione irrigua intensiva con l'obiettivo di ripristinare la gerarchia ambientale e paesaggistica originaria tra la aperta pianura irrigua e gli abitati stessi.</p> <p>2. In tali aree è fatto obbligo di mantenere l'assetto costituito da sesti di impianto con alberi di alto fusto e siepi-filtro; non sono ammesse modifiche all'assetto piano altimetrico del suolo, se non finalizzate al miglioramento idrogeologico e vegetale, e la realizzazione di manufatti edilizi.</p> <p><b>Art. 4.4.3 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua</b></p> <p>1. Il PRGC definisce, ai sensi della LR 56/77 smi, art.29, comma 1, lettere b) e c), e con riferimento al precedente art.4.2.5 NTA, una fascia di rispetto inedificabile:</p> <p>a) della profondità di ml 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati;</p> <p>b) della profondità di ml 25, dal piede esterno degli argini maestri per fiumi, torrenti e canali arginati.</p> <p>2. Sono esclusi dalla definizione della fascia di</p>
------------------------------------	---

rispetto inedificabile, di cui al comma 1, lettera b), i canali che costituiscono rete di consorzio irriguo o mera rete funzionale all'irrigazione, fatta salva la dimostrata presenza di condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica.

3. In tale fascia di rispetto è vietata ogni nuova edificazione, oltretutto le relative opere di urbanizzazione; per gli edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC).

4. Sono consentiti la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, la realizzazione di parcheggi pubblici e di attrezzature sportive collegate con i corsi e gli specchi d'acqua.

5. Le norme suddette non si applicano ai corsi d'acqua nell'ambito degli abitati esistenti, puntualmente perimetrati dal PRGC, se difesi da adeguate opere di protezione spondale.

#### **Art. 4.4.4 Fascia di rispetto dei fontanili**

1. Il PRGC, ai sensi della LR 56/77 smi, art.24, comma 1, punto 3), individua e definisce i fontanili come aree di interesse paesistico, di cui alla stessa LR 56/77 smi, art.13, comma 7, lettera a), e ne perimetra puntualmente una fascia di rispetto inedificabile:

a) della profondità di ml 20 intorno alla testa del fontanile, misurata dal ciglio superiore;

b) della profondità di ml 10 lungo l'asta del fontanile, misurata dal ciglio superiore,

per una lunghezza variabile, puntualmente indicata nelle Tavole del PRGC stesso.

2. I fontanili sono considerati "acqua pubblica" ai sensi della L 36/94, art.1, e l'utilizzo

delle acque di falda freatica che li alimentano è regolamentato dalla LR 4/94.

3. Nelle fasce di cui al comma 1, è fatto divieto di effettuare opere volte alla modifica delle caratteristiche morfologiche e della destinazione d'uso del suolo, con esclusione delle opere di manutenzione, recupero ambientale e/o rimboschimento; è inoltre fatto divieto assoluto di interrimento della testa del fontanile in relazione ai livellamenti dei terreni connessi ad interventi di bonifica agraria.

4. Ogni intervento ammesso, con particolare riferimento agli interventi di sistemazione idraulica e taglio vegetazionale, deve essere espressamente autorizzato dall'Autorità comunale.

#### **Art. 4.4.5 Fascia di rispetto di nastri e incroci stradali**

1. Il PRGC definisce, ai sensi della LR 56/77 smi, art. 27, comma 1, una fascia di rispetto a protezione dei nastri e degli incroci stradali, per garantire la visibilità, gli ampliamenti di corsia e l'eventuale inserimento di

nuovi allacciamenti viari, ai sensi del DM 1404/68, artt. 4 e 5, e delle integrazioni contenute nel DL 285/92 smi, artt. 16 e 18; la profondità di tale fascia varia a seconda del tipo di strada e dell'ambito urbanistico considerato, con riferimento alle norme contenute nell'art. 3.2.7 NTA.

2 In tale fascia di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni; per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di Manutenzione ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC) e Ristrutturazione Edilizia senza aumento di volume (Tipo A).

3 Per gli edifici rurali ad uso residenziale esistenti, ricadenti nella fascia di cui al comma 1, sono ammessi, per sistemazioni igieniche e tecniche, aumenti di volume fino al 20% del Volume (V) preesistente con riferimento alla LR 56/77 smi, art.27, comma 12.

4. Sono consentiti la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde (con le precisazioni di cui al successivo comma 7.), conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, la realizzazione di parcheggi pubblici.

5. Sono ammessi, a titolo precario, impianti per la distribuzione del carburante e delle relative attrezzature (cabine e pensiline), localizzati ad intervallo minimo di ml 250 e posti a distanza di almeno ml 150 dalle aree residenziali circostanti; l'area di servizio del distributore dovrà essere separata dal nastro stradale con apposita aiuola spartitraffico della larghezza minima di ml 2,00.

6 Nelle perimetrazioni dei centri abitati le recinzioni, i muri di contenimento e gli accessi alla viabilità pubblica sono normati agli artt.2.4.3 e sgg. NTA.

7. Nelle fasce di rispetto esterne ai centri abitati, con rif. al DPR 495/92 smi, art.26, le distanze dal confine stradale da rispettare per la collocazione di:

a) alberi, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a ml 6,00;

b) siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a ml 1,00 sul terreno: non può essere inferiore a ml 1,00;

c) siepi vive o piantagioni di altezza superiore a ml 1,00 sul terreno: non può essere inferiore a ml 3,00;

d) recinzioni non superiori a ml 1,00 sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, filo spinato e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm 30 dal suolo: non può essere inferiore a ml 1,00;

e) recinzioni di altezza superiore a ml 1,00 sul terreno, con le caratteristiche di cui al precedente punto d), o su cordoli emergenti oltre cm 30 dal suolo: non può essere inferiore a ml 3,00.

**Art.3.2.7 Aree a servizio della viabilità (rete stradale)**

1. Le aree per la viabilità comprendono le strade, i nodi di confluenza di più strade, le piazze ed i relativi spazi di servizio (piazzole di sosta, marciapiedi, opere spartitraffico, aree per rifornimento, etc...).
2. Il PRGC individua le aree destinate alla viabilità esistente e in progetto, secondo la classificazione indicata al DL 285/92 "Nuovo codice della strada" e con riferimento alle Norme Tecniche CNR n. 78/80 (strade extraurbane) e n. 90/83 (strade urbane) .....
3. Le presenti norme definiscono per ogni tipo di strada, di cui al comma precedente, le distanze minime dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade stesse e le distanze minime nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, posti lateralmente alle strade, con le specificazioni contenute all'art.2.4.3 NTA.  
.....
4. Nelle aree:
  - a) occupate da impianti produttivi esistenti e confermati, di cui all'art.3.4.2, in caso di interventi di Demolizione con ricostruzione, Ampliamento, Nuova costruzione di edifici complementari alle attività esercitate, gli arretramenti minimi dal confine stradale dovranno rispettare gli allineamenti esistenti nell'ambito urbano di riferimento e comunque, compatibilmente con la configurazione planimetrica dell'area di intervento, consentire la collocazione delle aree a parcheggio ed a verde previste nei citati articoli;
  - b) produttive di nuovo impianto, di cui all'art.3.4.3, tutti gli interventi dovranno rispettare gli arretramenti minimi dal confine stradale, gli allineamenti, la collocazione delle aree a parcheggio ed a verde prescritti nelle tavole del PRGC.
5. All'interno dei centri abitati e degli insediamenti periurbani, gli allineamenti per l'edificazione, previo parere vincolante dell'Ufficio Tecnico, potranno essere adeguati agli allineamenti prevalenti in atto nelle parti già edificate.
6. Le aree di arretramento delle recinzioni di cui all'art.2.4.3, dovranno essere disposte a verde e/o attrezzate con marciapiede, a cura del proprietario frontista; tale impegno è connaturato all'acquisizione del prescritto titolo abilitativo per l'esecuzione di recinzioni o per il loro rifacimento.
7. I tracciati in progetto e le relative sezioni stradali, rilevabili graficamente dalle tavole di PRGC, hanno valore di indicazione di massima dell'opera; ferme restando le prescrizioni contenute nelle presenti

	<p>NTA, eventuali modifiche a tracciati e sezioni stradali, di carattere non sostanziale, introdotte in sede di progettazione esecutiva, non comportano variante al PRGC.</p> <p>8. Per quanto non puntualmente normato o in contrasto si farà riferimento al DL 285/92 smi.</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 8</i></p> <p>All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</p> <p>a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;</p> <p>b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:</p> <p>I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;</p> <p>II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;</p> <p>III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;</p> <p>IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;</p> <p>V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;</p> <p>c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.</p> <p><i>comma 9</i></p> <p>In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell'Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati "fiume" o</p>	<p><b>Art. 4.3.1 Aree di valore ambientale e paesaggistico</b></p> <p>1. Per Aree di valore ambientale e paesaggistico si intendono le parti di territorio, puntualmente individuate nelle tavole di PRGC di particolare pregio ambientale e paesaggistico.</p> <p>2. Il PRGC, individua puntualmente le aree di tutela dei valori storico-ambientali del territorio comunale nella Rete ecologica, nelle Aree a verde di rispetto ambientale (VA), nelle Aree a verde privato vincolato (VP), nelle Aree a rischio archeologico e, con puntuali specificazioni operative, nelle Fasce di Rispetto di cui agli artt.4.4.3 e 4.4.4 del successivo Capitolo 4°.</p> <p>3. In tali aree sono vietate le nuove costruzioni e le relative opere di urbanizzazione; sono unicamente ammesse opere per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, per la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, per parcheggi pubblici; sono ammesse, infine, le opere di arginatura e per la regolamentazione delle acque</p> <p>4. L'attuazione di ogni intervento che possa modificare o alterare lo stato fisico o l'aspetto di tali luoghi, è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi delle normative vigenti</p> <p>5. Le recinzioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme di cui all'art.2.4.3 NTA, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente Variante strutturale del PRGC; muri e altri manufatti esistenti a tale data sono assoggettabili ai soli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO); eventuali sostituzioni dovranno avvenire con il reimpiego dei materiali originari o comunque della stessa natura e qualità.</p> <p>6. Gli edifici esistenti nelle aree individuate possono essere sottoposti ad interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), secondo quanto previsto all'art.2.2.2 e sgg. NTA.</p> <p>7. In tali aree l'abbattimento e l'indebolimento di alberi è regolato dalla LR 57/79 smi.</p> <p><b>Art. 4.3.2 Rete ecologica</b></p> <p>1. Le aree definite dalla Rete ecologica, di cui al PTP, art.2.8. NTA, DCR n. 383-28587 del 05.10.2004 e</p>

“torrente”, nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all’articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, provvede all’aggiornamento delle banche dati del Ppr.

*comma 10*

Nell’ambito dell’adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, il comune può proporre l’esclusione dei beni di cui all’articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d’intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all’articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

con riferimento alla LR 56/77smi, art.8bis, puntualmente individuate negli elaborati cartografici di PRGC, costituiscono la struttura territoriale per la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell’ambiente per consentire uno sviluppo compatibile del territorio.

2. Le aree definite dalla Rete ecologica sono inedificabili e non sono ammesse modifiche all’assetto piano altimetrico del suolo, se non finalizzate al miglioramento idrogeologico e vegetale.

**Art. 4.3.3 Area a verde di rispetto ambientale (VA)**

1. Per Aree a verde di rispetto ambientale (VA), puntualmente individuate negli elaborati cartografici di piano, si intendono le parti di territorio, esistenti o in progetto, poste tra gli abitati e le aree di coltivazione irrigua intensiva con l’obiettivo di ripristinare la gerarchia ambientale e paesaggistica originaria tra la aperta pianura irrigua e gli abitati stessi.

2. In tali aree è fatto obbligo di mantenere l’assetto costituito da sesti di impianto con alberi di alto fusto e siepi-filtro; non sono ammesse modifiche all’assetto piano altimetrico del suolo, se non finalizzate al miglioramento idrogeologico e vegetale, e la realizzazione di manufatti edilizi

**Art.2.4.1 Sistemazione del Suolo**

1. Ogni intervento urbanistico ed edilizio, comporta l’obbligo di sistemazione dell’intera area di pertinenza anche con l’eventuale demolizione di edifici, o parti di essi, di cui all’art.2.2.9, comma 2, NTA e delle costruzioni prive di titolo abilitativo.

2. L’Autorità comunale, sentito l’Ufficio Tecnico, può prescrivere interventi di sistemazione delle aree di pertinenza degli interventi, urbanistici ed edilizi, quanto lo stato di tali aree sia in contrasto con i pubblici interessi.

3. Negli interventi di carattere urbanistico e edilizio è vietato eseguire modificazioni dell’andamento superficiale del suolo con scavi e riporti non direttamente connessi all’opera e previsti in progetto, così come è vietato compromettere i caratteri sostanziali della vegetazione e della viabilità pubblica esistente.

**Art.2.4.2 Decoro Ambientale**

1. Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richieste dal contesto ambientale di riferimento, a cura e spese della proprietà.

2. L’Autorità comunale, sentito l’Ufficio Tecnico, può richiedere la sistemazione dell’intera area asservita all’edificio quando il contesto ambientale ed il decoro urbano risultassero compromessi; può inoltre imporre l’esecuzione di tutte le opere necessarie al ripristino delle condizioni ambientali e di decoro originarie e, in caso di inadempienza, far realizzare i lavori necessari ed urgenti, addebitandone le spese alla proprietà.

3. In tutto il territorio comunale è vietato l’abbattimento

	<p>di alberi e arbusti di valore ambientale, fatti salvi i casi documentati e necessari che devono essere espressamente autorizzati dall'Autorità comunale con provvedimento motivato ai sensi delle leggi vigenti.</p> <p>4. Ogni abbattimento abusivo comporta la revoca del titolo abilitativo del quale è parte integrante la sistemazione del verde (rif. LR 20/89).</p> <p>5. Sulle aree destinate dal PRGC alla realizzazione di nuovi interventi edificatori e ad ampliamenti della superficie utile (SU) del patrimonio edilizio esistente, non meno del 20% di superficie fondiaria (SF), salvo le diverse prescrizioni contenute ai successivi articoli, dovrà essere attrezzata a verde privato, con superficie a fondo erboso o comunque permeabile, con messa a dimora di alberi di essenze autoctone; per gli interventi di ristrutturazione la quota di superficie permeabile potrà essere ridotta, per giustificati motivi, a giudizio dell'Autorità comunale, sentito l'Ufficio Tecnico.</p> <p><b>Art.2.1.2 Restauro Paesistico</b></p> <p>1. Per Restauro Paesistico si intende il complesso delle operazioni e degli interventi volti a salvaguardare, recuperare e ripristinare i caratteri peculiari di parti del territorio comunale di interesse paesaggistico ambientale (individuate ai sensi della LR 56/77 smi, art.13, comma 7, lettera a) o di specifiche aree, pertinenti agli insediamenti urbani, a nuclei minori, a monumenti isolati, a singoli edifici civili e rurali e a manufatti, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario, etnologico e archeologico (di cui alla LR 56/77 smi, art.24, comma 1. punti 1 e 2).</p> <p><b>Art.2.1.4 Riqualificazione Urbanistica</b></p> <p>1. Per Riqualificazione Urbanistica si intende il complesso delle operazioni e degli interventi volti a ricomporre la struttura urbanistica di parte del territorio urbanizzato, sia per quanto concerne le relazioni funzionali, sia per quanto concerne le caratteristiche ambientali, senza che sia modificato il tessuto urbanistico-edilizio preesistente.</p>
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i></p> <p>All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</p>	<p><b>Art. 4.3.3 Area a verde di rispetto ambientale (VA)</b></p> <p>1. Per Aree a verde di rispetto ambientale (VA), puntualmente individuate negli elaborati cartografici di piano, si intendono le parti di territorio, esistenti o in progetto, poste tra gli abitati e le aree di coltivazione irrigua intensiva con l'obiettivo di ripristinare la gerarchia ambientale e paesaggistica originaria tra la aperta pianura irrigua e gli abitati stessi.</p> <p>2. In tali aree è fatto obbligo di mantenere l'assetto costituito da sesti di impianto con alberi di alto fusto e siepi-filtro; non sono ammesse modifiche all'assetto piano altimetrico del suolo, se non finalizzate al miglioramento idrogeologico e vegetale, e la</p>

<p>b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</p>	<p>realizzazione di manufatti edilizi</p> <p><b>Art.2.1.6 Nuovo Impianto Urbanistico</b></p> <p>1. Per Nuovo Impianto Urbanistico si intende il complesso di operazioni ed interventi volti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e specifiche indicazioni tipologiche.</p> <p>2. Tale intervento è ammesso sulle aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria o per le quali siano stati assunti impegni formali affinché tale dotazione venga realizzata, nei tempi e con le modalità previsti dalla legislazione vigente.</p> <p>3. Gli interventi di “Nuovo Impianto Urbanistico” possono essere realizzati esclusivamente tramite Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE), nei modi e nelle forme previsti dalla LR 56/77 smi.</p> <p><b>Art.2.2.13 Nuova Costruzione di Edifici Produttivi, Terziari, Ricettivi</b></p> <p>1. Per nuova costruzione di edifici a carattere produttivo, terziario o ricettivo, si intendono gli interventi di carattere autonomo rivolti alla utilizzazione di aree, non edificate o parzialmente edificate, con specifica destinazione d'uso urbanistica.</p> <p>2. Tali interventi sono assentiti, secondo i casi, ai sensi della legislazione vigente in materia, con riferimento al DPR 380/01 smi.</p> <p><b>Art.3.4.3 Aree produttive di nuovo impianto (AI)</b></p> <p>Definizione:</p> <p>1. Le aree produttive di nuovo impianto (AI) sono destinate ad insediamenti industriali ed artigianali e la loro estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnologici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento; idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica (LR 56/77 smi, art.26, comma 1, lettera a).</p> <p>2. Il PRGC individua puntualmente l'ubicazione delle aree produttive di nuovo impianto nonché le aree per le infrastrutture e le dotazioni di standard previsti.</p> <p>Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:</p> <p>3. Per destinazioni d'uso proprie si intendono le attività manifatturiere, industriali e artigianali, in nuove costruzioni con tipologia e caratteristiche funzionali finalizzate alla produzione; uffici e laboratori, contestuali all'attività produttiva, e locali per il commercio dei prodotti propri o affini (nelle quantità precisate al successivo comma 10); attrezzature e servizi sociali per gli addetti alla produzione.</p> <p>4. Per destinazioni d'uso ammesse si intendono le attività che richiedono edifici assimilabili, per tipologia e caratteristiche funzionali, alle attività produttive-manifatturiere quali le attività di esposizione, di stoccaggio, di conservazione e di trasporto delle merci;</p>
--	--

sono inoltre ammesse residenze e foresterie, e relativi servizi, (nelle quantità precisate al successivo comma 11, e con i limiti precisati al successivo comma 12) per il titolare, il direttore, il custode ed il personale dell'azienda che per motivi documentati (di sorveglianza e di manutenzione continua degli impianti) debbano obbligatoriamente risiedervi, purché realizzate in modo contestuale alle parti destinate all'attività produttiva (come precisato al successivo comma 13.); sono, infine, ammesse le costruzioni ritenute complementari alle attività esercitate e le attività direzionali e di servizio comuni a più aziende.

5. Per destinazioni d'uso in contrasto si intendono tutte le attività non espressamente indicate ai punti precedenti.

Modalità di intervento:

6. Gli interventi di nuovo impianto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti NTA, sono subordinati alla redazione di Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE).

7. Per ogni altro intervento, successivo all'intervento di nuovo impianto, le relative modalità sono indicate agli artt.2.2.2 e sgg. NTA.

Tipi di intervento:

8. Nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art.2.2.1 e della classificazione dei tipi di intervento di cui agli artt.2.2.2 e sgg., sono ammessi interventi di:

- Nuova costruzione

e, successivamente all'intervento di Nuova Costruzione, sono ammessi interventi di:

- Manutenzione ordinaria (MO)

- Manutenzione straordinaria (MS)

- Ristrutturazione edilizia di tipo A e B

- Demolizione con ricostruzione

- Demolizione senza ricostruzione

- Ampliamento

- Sopraelevazione

- Nuova costruzione di edifici complementari alle attività esercitate

Parametri:

9. Tutti gli interventi ammessi, indicati al comma precedente, devono rispettare i seguenti parametri:

- IC (Indice di copertura) = 50% SF

- D (visuale libera) = ml 12,00

- D (distanza dai confini) = pari al 50 % di H (Altezza massima degli edifici), con un minimo di ml 5.00 (salvo quanto previsto al successivo comma 14)

- D (distanza dai cigli stradali) = vedi art. 3.2.7 NTA

- H (Altezza massima degli edifici) = 12,00 ml

Disposizioni particolari:

10. Nell'ambito dell'intervento sono realizzabili appositi spazi per uffici, laboratori e locali per la commercializzazione dei prodotti dell'azienda, o ad essi affini, la quantità massima del 30% della SL destinata alla attività produttiva e, in ogni caso non superiori a mq 200 per ogni Unità Locale.

11. Nell'ambito dell'intervento sono realizzabili residenze e foresterie per un massimo di mc 450 per ogni Unità Locale.

12. Nell'ambito di interventi con superficie lorda (SL)

destinata alla produzione, inferiore a mq 200 non è ammessa la realizzazione di residenze o foresterie, di cui al comma precedente.

13. Gli spazi con le destinazioni di cui ai precedenti commi 10. e 11. devono essere realizzati in modo contestuale e con tipologie edilizie compatibili con le parti destinate all'attività produttiva con l'obiettivo di ottenere soluzioni tipologiche e di impianto unitarie.

14 Negli interventi di Nuova costruzione il parametro "Altezza massima degli edifici" (H), di cui al comma 9, pari a ml 12,00 è riferito ad interventi edilizi operati con singolo atto autorizzativo e non concerne eventuali volumi tecnici necessari alla tipologia produttiva dell'azienda da insediare; in caso di particolari e documentate esigenze produttive che necessitano di edifici con altezza massime superiori a ml 12,00 è prescritta la formazione di specifico strumento urbanistico esecutivo (SUE).

15. Le recinzioni dovranno avere un'altezza massima di ml 2,20; dovranno essere realizzate con rete o barriera metallica, con eventuale base in calcestruzzo dell'altezza massima di ml 0,50, e rispettare un criterio di uniformità comune a tutta l'area.

16. Le aree interne dei lotti produttivi, non utilizzate per gli impianti e per la mobilità, andranno attrezzate a parcheggio interno per una superficie minima pari al 10% della SF ed a verde per una superficie minima pari al 10% della SF.

17. Gli elaborati progettuali dovranno indicare, per le aree a verde di cui al comma precedente, piantumazioni e siepi e la verifica della avvenuta messa a dimora delle stesse rientrerà nelle condizioni necessarie per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità dell'impianto.

#### **Art.4.2.3 Indagini geologiche e geotecniche a corredo dei progetti di opere pubbliche e private**

1. I progetti di opere pubbliche e private da realizzarsi sul territorio comunale devono essere corredati già in fase istruttoria, nei casi e con le modalità previste dal D.M. 14.01.08, dai risultati di indagini geotecniche e geologiche.

2. I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti nella "Relazione geologica" e nella "Relazione geotecnica", che saranno parte integrante degli atti progettuali e firmata da professionisti abilitati.

3. Ai sensi del D.M. 14.01.08 punto 6.2.2, nel caso di costruzioni e opere di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali.

4. Le relazioni geologiche e geotecniche a corredo dei progetti non possono in nessun caso essere sostituite dalla "Relazione geologico-tecnica delle aree interessate da nuovi insediamenti o opere pubbliche di particolare importanza allegata al PRGC e facente parte delle presenti Norme di Attuazione, che riguarda l'idoneità

	<p>dell'area all'utilizzazione urbanistica, ma non è riferita ad un progetto specifico con proprie e peculiari interazioni opera-terreno; dovranno comunque far riferimento ad essa, confermarne esplicitamente la validità o eventualmente esporre i risultati di analisi di dettaglio diversi da quelli individuati dagli elaborati di PRGC.</p> <p>5. Per quanto riguarda le indagini sui corsi d'acqua esse devono contemplare anche una "Relazione idrologica e idrogeologica" che partendo dai dati meteorologici, da quelli morfometrici, geologici e geomorfologici del bacino, giunga ad una valutazione delle massime piene e del relativo trasporto solido, mentre la relazione tecnica del progetto di regimazione deve essere corredata da una "Relazione idraulica" che dimostri la compatibilità delle opere previste con gli episodi di massima piena ipotizzati.</p> <p>6. In ogni caso, in aree di qualsiasi classe, non possono essere considerate opere di modesta rilevanza: le fondazioni indirette e i consolidamenti fondali, gli scavi e le opere di sostegno di altezza superiore ai 2 m, le gallerie e i manufatti sotterranei, le sistemazioni dei pendii in frana o dissestati, le discariche e le colmate, gli emungimento di falde idriche, il consolidamento di terreni, gli ancoraggi in terreni e rocce, le opere su grandi aree, comprendendo in esse anche le sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua.</p>
--	--

#### **Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati ai sensi del Codice rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).*

*Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del Codice*

#### Indirizzi

##### *comma 5*

Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:

- a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;
- b. di protezione generale;
- c. naturalistica;
- d. di fruizione-turistico-ricreativa;
- e. produttiva.

##### *comma 6*

Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:

- a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;
- b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;

#### **Art.4.2.4 Progetti pubblici di riassetto idrogeologico**

1. Nelle aree del territorio comunale sulle quali il Piano Regolatore ha identificato una elevata pericolosità geologica e un conseguente elevato rischio per aree parzialmente o completamente edificate (Classe IIIb), le presenti norme prevedono Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico (PRI) mirati all'eliminazione e/o minimizzazione del rischio.

2. Tali Progetti devono esplicitamente far riferimento agli obiettivi di minimizzazione della pericolosità geomorfologica o della vulnerabilità delle aree urbanizzate, alle caratteristiche e alle modalità di realizzazione delle opere in relazione agli obiettivi, alle modalità di verifica dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione del rischio e, qualora interessino opere di difesa spondale previste dal PAI (fasce B di progetto), dovranno essere preventivamente approvati da parte dell'Autorità di Bacino del Po.

3. Nei Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico dovrà essere privilegiato, per i corsi d'acqua, il ripristino delle condizioni ottimali di deflusso, della capacità di laminazione e della possibilità di naturale evoluzione morfogenetica; per le scarpate, il miglioramento delle

<p>c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;</p> <p>d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;</p> <p>e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;</p> <p>f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.</p> <p><i>comma 7</i></p> <p>Il Ppr promuove la salvaguardia di:</p> <p>a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;</p> <p>b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.</p>	<p>condizioni di stabilità, privilegiando ove possibile le opere di difesa attiva e l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.</p> <p>4. I Progetti dovranno contenere inoltre il programma dettagliato di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa eseguite.</p> <p>5. La completa esecuzione delle opere previste da Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico può trasformare interamente o parzialmente le condizioni di fruibilità urbanistica, con le modalità e le ulteriori limitazioni eventualmente prescritte dai Progetti specifici, secondo quanto esplicitato nell'ambito dei Progetti stessi, approvati dagli Enti pubblici preposti e verificati in sede di collaudo delle opere, con preciso riferimento alla avvenuta eliminazione o minimizzazione della pericolosità ed esplicitazione di quali settori siano stati messi in sicurezza e quali permangano a rischio.</p> <p>6. Come indicato nella Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare PGR 8 maggio 1996 n.7/LAP al Paragrafo 7.5, l'esecuzione di interventi di riassetto non può consentire la declassazione delle aree interessate.</p> <p>7. I Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico potranno seguire l'iter previsto dall'art.47 della LR n.56/77 come Piani Tecnici Esecutivi di Opere Pubbliche nelle zone in cui la pericolosità dipenda anche da situazioni esistenti su territori di Comuni limitrofi o comunque quando la progettazione esecutiva comporti un complesso di opere integrate fra di loro, eventualmente di competenza di molteplici Enti, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.</p> <p>8. Anche soggetti privati potranno avanzare proposte di Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico, e contribuire alle spese per la loro realizzazione, ma tali Progetti dovranno comunque assumere carattere di interesse pubblico, essere recepiti e verificati già in fase progettuale dall'Ente pubblico e approvati dal Consiglio Comunale ed ovviamente dagli altri Enti competenti.</p> <p>9. Le sistemazioni idrogeologiche puntuali richieste, concesse ed eseguite da soggetti privati nell'ambito dei singoli lotti di proprietà non possono, pertanto, assumere il carattere di Progetto Pubblico di Riassetto Idrogeologico e modificare le caratteristiche di idoneità all'utilizzazione urbanistica prevista dalla cartografia di Piano.</p> <p>10. Ai sensi della Circ. PGR n.7/LAP i Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico e il Piano di Protezione Civile devono essere reciprocamente coerenti.</p> <p><b>Art.4.2.5 Norme generali di carattere idrogeologico</b></p> <p>1. Si definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alveo la porzione di corso d'acqua interessata dallo scorrimento delle acque;</li> <li>- Fascia spondale la porzione di terreno che raccorda l'alveo con il piano di campagna circostante;</li> <li>- Zone di pertinenza dei corsi d'acqua la fascia di 10 metri dal limite esterno della fascia spondale per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche nonché appartenenti al pubblico demanio ancorché non iscritti nei predetti elenchi o di 5 metri dal limite esterno</li> </ul>
--	--

della fascia spondale per i corsi d'acqua privati.

2. Su tutto il territorio comunale:

- a) non sono ammesse opere di cui al DM 14 01.08, senza le relative verifiche previste dallo stesso decreto;
- b) non sono ammessi prelievi non autorizzati di acque superficiali o sotterranee;
- c) non sono ammessi scarichi non autorizzati di acque o reflui nei corpi idrici superficiali;
- d) non sono ammesse dispersioni non autorizzate di acque o reflui sul suolo o nel sottosuolo;
- e) non sono ammessi stoccaggi non autorizzati di rifiuti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi;
- f) non è ammessa la demolizione di edifici e strutture senza verifiche degli effetti della demolizione sugli edifici e sulle aree circostanti;
- g) gli innalzamenti artificiali del piano campagna dovranno essere realizzati solo con materiali idonei ai sensi della vigente normativa sui rifiuti e solo nel rispetto delle fasce imposte dal RD 523/1904 e delle fasce classificate in classe IIIa ai sensi della Circ. 7/LAP, senza alterare il naturale scolo delle acque e nel principio di conservazione della permeabilità dei suoli da urbanizzare, di conservazione della capacità di laminazione della superficie originaria e di minima alterazione del ciclo idrologico; tali interventi dovranno comunque essere realizzati, previa asportazione della vegetazione e recupero dello strato di terreno agrario, in modo tale da consentire il regolare deflusso e drenaggio delle acque anche nelle aree circostanti e con valutazione degli eventuali cedimenti provocati.

3. Opere che interferiscono con la falda freatica:

- a) in generale non sono ammesse opere e porzioni di fabbricati interrati sotto falda misurata rispetto a un tempo di ritorno di 50 anni o comunque ad una soggiacenza minima rilevabile dalle serie storiche disponibili che dovranno essere opportunamente documentate;
- b) sono ammesse deroghe nei casi di opere pubbliche o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili;
- c) tutti gli interventi che in sede progettuale sono dichiarati interferenti con la falda o con possibilità di interferenza con la medesima, non potranno essere considerati "di modesta rilevanza" ai sensi del DM 14.01.08.

4. Lungo gli alvei dei corsi d'acqua e sulle fasce spondali:

- a) salvo che per opere di attraversamento viabilistico non è consentita la copertura dei corsi d'acqua; ove possibile si deve provvedere a riportare a cielo libero i tratti tombinati dei corsi d'acqua e, in ogni caso, è vietata l'edificazione al di sopra dei tratti coperti, anche nel caso di pertinenze ed accessori;
- b) per le opere di attraversamento dei corsi d'acqua è sempre prescritta la tipologia "a rive piene" ossia senza restringimenti della sezione naturale d'alveo dei corsi d'acqua mediante tombinature o similari; qualora ciò non risultasse possibile, previa adeguata dimostrazione, le tombinature esistenti potranno essere mantenute sulla

base di opportune verifiche idrauliche che ne confermino l'adeguatezza;

c) non sono ammessi manufatti costituiti essenzialmente da materiali sciolti;

d) non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d'acqua che peggiorino la stabilità delle sponde stesse, che restringano le sezioni di deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque nelle aree di laminazione esterne all'alveo con portate di massima piena; nel caso di corsi d'acqua demaniali dovranno essere assicurate alle stesse condizioni anche la percorribilità pedonale parallelamente agli alvei e l'accesso alle opere di difesa idraulica per le necessarie opere di manutenzione, controllo e pulizia;

e) sulle fasce spondali dei corsi d'acqua non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini;

f) con riferimento agli obblighi previsti dagli art. 915, 916, 917 del CC, relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di pertinenza dei corsi d'acqua;

g) i corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche ed i corsi d'acqua con alveo di proprietà demaniale sono soggetti alle limitazioni di cui al RD 25.07.1904 n° 523, con particolare riferimento alle distanze richiamate all'art. 96 lettera f).

h) i canali irrigui, i fontanili, le rogge con alveo demaniale, facenti parte del Consorzio di Bonifica e Irrigazione AIES, sono soggetti alle limitazioni di cui al R.D. 08.05.1904 n° 368, con particolare riferimento alle distanze richiamate all'art.133 lett. a) ed all'art.140 lett. e), così come modificato dalle NdA del PAI all'art.14 comma 7;

i) con riferimento alla determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché da quelli appartenenti al pubblico demanio ancorché non iscritti negli elenchi, è prevista una fascia di rispetto non edificabile non inferiore ai 10 metri

j) con riferimento alla determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua con alveo privato, è prevista una fascia di rispetto non edificabile non inferiore ai 5 metri.

k) Con riferimento alla determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai fontanili, è prevista una fascia di rispetto non edificabile non inferiore a 10 metri dalla testa e fino al recapito.

l) Le aree comprese nelle fasce di rispetto si riferiscono ai corsi d'acqua individuati nell'elaborato ATG 05 Carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore alla scala 1:10.000. In sede di richiesta per interventi edilizi, sarà cura del progettista individuare la reale demanialità del corso d'acqua, il suo effettivo andamento planimetrico e la singola fascia di rispetto. Tali aree sono da intendersi classificate in Classe IIIa se inedificate ed in classe IIIb4 se edificate.

5. Lungo le scarpate di terrazzo:

a) non sono ammesse opere di raccolta e canalizzazione delle acque ruscellanti che producano concentrazioni delle stesse su terreni erodibili;

b) non sono ammesse opere per la viabilità che intercettino le acque del versante di controripa e le convogliano nei tratti di sottoscarpa in modo concentrato e tale da produrre erosione e dissesti;

c) non sono ammesse opere di dispersione nel sottosuolo di acque piovane o reflui (subirrigazioni) senza uno studio che dimostri la compatibilità delle opere con la stabilità del versante;

d) non sono ammessi scavi e riporti che peggiorino la stabilità naturale del pendio;

e) non sono ammessi nuovi impianti vegetazionali di alto fusto di essenze con apparato radicale non idoneo a garantire sufficiente stabilità; per quelli esistenti si provvederà ove possibile alla loro sostituzione;

f) non sono ammessi tagli vegetazionali generalizzati non autorizzati.

6. Deve essere prevista la conservazione e rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del Piano di Bacino, così come previsto dall'art. 24 delle N.d.A. del PAI.

**Art.3.7.1 Norme generali per le Aree a destinazione agricola**

.....

23. Nelle aree caratterizzate da residuali boscati, che presentino caratteristiche riconducibili alla definizione di " bosco" di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3, gli interventi di trasformazione dei boschi sono riferiti ai disposti del Dlgs 42/04, art.142, lett. g, e all'art.146, della LR 20/89, art.10, nonché alle compensazioni di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.19.

La definizione di bosco di cui al Dlgs 227/01, art.2, commi 1, 3 e 6: " per "bosco" si intende un terreno coperto da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliata di specie forestale, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo,avente una estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o per intervento antropico... non sono invece considerati "bosco": a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età; b)le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli; c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola; d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti

da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi”; inoltre, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno 10 anni e non sono identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati; non sono altresì considerati “bosco” i filari di piante ed i frutteti, ivi compresi i castagni da frutto in attualità di coltivazione, i giardini ed i parchi urbani.

24. I tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico, o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, fino all’approvazione di specifici piani di assestamento forestale sono soggetti ad autorizzazione secondo i disposti del regolamento forestale di cui alla DPRG 8-R del 20.09.2011.

.....

27. Nelle aree caratterizzate da residui boscati, che presentino caratteristiche riconducibili alla definizione di “bosco” di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3 se oggetto di incendi boschivi, non è ammesso alcun tipo di edificazione privata né di sistemazioni pertinenziali private, ai sensi della Legge 353/00, art.10.

#### **Art.3.7.3 Aree agricole produttive (E – NR)**

.....

9. Nelle aree caratterizzate da residui boscati, che presentino caratteristiche riconducibili alla definizione di “bosco” di cui alla LR 4/09, art.3, con riferimento all’art.3.7.1, comma 23, delle presenti NTA tutti gli interventi sono riferiti ai disposti del Dlgs 42/04, art.142, lett. g, e art.146, della LR 20/89, art.10, nonché alle compensazioni di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.19.

#### **Art. 4.4.1 Fascia di rispetto degli impianti urbani**

Il PRGC definisce, ai sensi della LR 56/77, art.27, comma 7, una fascia di rispetto attorno agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto, puntualmente cartografate, della profondità di ml 20

3. Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, non sono ammesse nuove costruzioni; sono ammesse la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, e di colture arboree industriali.

4. Per gli edifici esistenti in tali fasce, sono ammessi interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia (RE) e ampliamento, funzionale all’utilizzo dell’edificio stesso, nella percentuale massima del 10% della superficie utile lorda con riferimento alla LR 56/77smi, art.27, comma 6quater.

#### **Art. 4.3.3 Area a verde di rispetto ambientale (VA)**

1. Per Aree a verde di rispetto ambientale (VA), puntualmente individuate negli elaborati cartografici di

	<p>piano, si intendono le parti di territorio, esistenti o in progetto, poste tra gli abitati e le aree di coltivazione irrigua intensiva con l'obiettivo di ripristinare la gerarchia ambientale e paesaggistica originaria tra la aperta pianura irrigua e gli abitati stessi.</p> <p>2. In tali aree è fatto obbligo di mantenere l'assetto costituito da sesti di impianto con alberi di alto fusto e siepi-filtro; non sono ammesse modifiche all'assetto plano altimetrico del suolo, se non finalizzate al miglioramento idrogeologico e vegetale, e la realizzazione di manufatti edilizi.</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 8</i>  Nei territori di cui al comma 1 i piani locali:</p> <p>a. identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche mediante l'individuazione dell'ubicazione, della destinazione funzionale prevalente, della tipologia forestale;</p> <p>b. individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa.</p> <p><i>comma 9</i>  La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.</p> <p><i>comma 10</i>  In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.</p>	<p><b>Art.3.7.1 Norme generali per le Aree a destinazione agricola</b></p> <p>.....</p> <p>23. Nelle aree caratterizzate da residuali boscati, che presentino caratteristiche riconducibili alla definizione di " bosco" di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3, gli interventi di trasformazione dei boschi sono riferiti ai disposti del Dlgs 42/04, art.142, lett. g, e all'art.146, della LR 20/89, art.10, nonché alle compensazioni di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.19.</p> <p>La definizione di bosco di cui al Dlgs 227/01, art.2, commi 1, 3 e 6: " per "bosco" si intende un terreno coperto da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliata di specie forestale, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo,avente una estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o per intervento antropico... non sono invece considerati "bosco": a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età; b)le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli; c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola; d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi"; inoltre, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno 10 anni e non sono identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati; non sono altresì considerati "bosco" i filari di piante ed i frutteti, ivi compresi i castagni da frutto in attualità di coltivazione, i giardini ed i parchi urbani.</p> <p>24. I tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo</p>

idrogeologico, o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, fino all'approvazione di specifici piani di assestamento forestale sono soggetti ad autorizzazione secondo i disposti del regolamento forestale di cui alla DPRG 8-R del 20.09.2011.

.....

27. Nelle aree caratterizzate da residui boscati, che presentino caratteristiche riconducibili all'definizione di "bosco" di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3 se oggetto di incendi boschivi, non è ammesso alcun tipo di edificazione privata né di sistemazioni pertinenziali private, ai sensi della Legge 353/00, art.10.

#### **Art. 4.3.1 Aree di valore ambientale e paesaggistico**

1. Per Aree di valore ambientale e paesaggistico si intendono le parti di territorio, puntualmente individuate nelle tavole di PRGC di particolare pregio ambientale e paesaggistico.
2. Il PRGC, individua puntualmente le aree di tutela dei valori storico-ambientali del territorio comunale nella Rete ecologica, nelle Aree a verde di rispetto ambientale (VA), nelle Aree a verde privato vincolato (VP), nelle Aree a rischio archeologico e, con puntuali specificazioni operative, nelle Fasce di Rispetto di cui agli artt.4.4.3 e 4.4.4 del successivo Capitolo 4°.
3. In tali aree sono vietate le nuove costruzioni e le relative opere di urbanizzazione; sono unicamente ammesse opere per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, per la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, per parcheggi pubblici; sono ammesse, infine, le opere di arginatura e per la regolamentazione delle acque
4. L'attuazione di ogni intervento che possa modificare o alterare lo stato fisico o l'aspetto di tali luoghi, è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi delle normative vigenti
5. Le recinzioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme di cui all'art.2.4.3 NTA, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente Variante strutturale del PRGC; muri e altri manufatti esistenti a tale data sono assoggettabili ai soli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO); eventuali sostituzioni dovranno avvenire con il reimpiego dei materiali originari o comunque della stessa natura e qualità.
6. Gli edifici esistenti nelle aree individuate possono essere sottoposti ad interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), secondo quanto previsto all'art.2.2.2 e sgg. NTA.
7. In tali aree l'abbattimento e l'indebolimento di alberi è regolato dalla LR 57/79 smi.

	<p><b>Art. 4.3.2 Rete ecologica</b></p> <p>1. Le aree definite dalla Rete ecologica, di cui al PTP, art.2.8. NTA, DCR n. 383-28587 del 05.10.2004 e con riferimento alla LR 56/77smi, art.8bis, puntualmente individuate negli elaborati cartografici di PRGC, costituiscono la struttura territoriale per la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell’ambiente per consentire uno sviluppo compatibile del territorio.</p> <p>2. Le aree definite dalla Rete ecologica sono inedificabili e non sono ammesse modifiche all’assetto piano altimetrico del suolo, se non finalizzate al miglioramento idrogeologico e vegetale.</p> <p><b>Art. 4.3.3 Area a verde di rispetto ambientale (VA)</b></p> <p>1. Per Aree a verde di rispetto ambientale (VA), puntualmente individuate negli elaborati cartografici di piano, si intendono le parti di territorio, esistenti o in progetto, poste tra gli abitati e le aree di coltivazione irrigua intensiva con l’obiettivo di ripristinare la gerarchia ambientale e paesaggistica originaria tra la aperta pianura irrigua e gli abitati stessi.</p> <p>2. In tali aree è fatto obbligo di mantenere l’assetto costituito da sesti di impianto con alberi di alto fusto e siepi-filtro; non sono ammesse modifiche all’assetto piano altimetrico del suolo, se non finalizzate al miglioramento idrogeologico e vegetale, e la realizzazione di manufatti edilizi</p>
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i> I boschi identificati come habitat d’interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all’interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all’interno di tali ambiti fino all’approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle “Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte” deliberate dalla Giunta regionale.</p> <p><i>comma 12</i> Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull’immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all’omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.</p> <p><i>comma 13</i> Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.</p>	<p><b>Art. 4.3.1 Aree di valore ambientale e paesaggistico</b></p> <p>1. Per Aree di valore ambientale e paesaggistico si intendono le parti di territorio, puntualmente individuate nelle tavole di PRGC di particolare pregio ambientale e paesaggistico.</p> <p>2. Il PRGC, individua puntualmente le aree di tutela dei valori storico-ambientali del territorio comunale nella Rete ecologica, nelle Aree a verde di rispetto ambientale (VA), nelle Aree a verde privato vincolato (VP), nelle Aree a rischio archeologico e, con puntuali specificazioni operative, nelle Fasce di Rispetto di cui agli artt.4.4.3 e 4.4.4 del successivo Capitolo 4°.</p> <p>3. In tali aree sono vietate le nuove costruzioni e le relative opere di urbanizzazione; sono unicamente ammesse opere per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, per la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, per parcheggi pubblici; sono ammesse, infine, le opere di arginatura e per la regolamentazione delle acque</p> <p>4. L’attuazione di ogni intervento che possa modificare o alterare lo stato fisico o l’aspetto di tali luoghi, è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi delle normative vigenti</p>

5. Le recinzioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme di cui all'art.2.4.3 NTA, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente Variante strutturale del PRGC; muri e altri manufatti esistenti a tale data sono assoggettabili ai soli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO); eventuali sostituzioni dovranno avvenire con il reimpiego dei materiali originari o comunque della stessa natura e qualità.
6. Gli edifici esistenti nelle aree individuate possono essere sottoposti ad interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), secondo quanto previsto all'art.2.2.2 e sgg. NTA.
7. In tali aree l'abbattimento e l'indebolimento di alberi è regolato dalla LR 57/79 smi.

**Art. 4.3.2 Rete ecologica**

1. Le aree definite dalla Rete ecologica, di cui al PTP, art.2.8. NTA, DCR n. 383-28587 del 05.10.2004 e con riferimento alla LR 56/77smi, art.8bis, puntualmente individuate negli elaborati cartografici di PRGC, costituiscono la struttura territoriale per la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente per consentire uno sviluppo compatibile del territorio.
2. Le aree definite dalla Rete ecologica sono inedificabili e non sono ammesse modifiche all'assetto plano altimetrico del suolo, se non finalizzate al miglioramento idrogeologico e vegetale.

**Art. 4.3.3 Area a verde di rispetto ambientale (VA)**

1. Per Aree a verde di rispetto ambientale (VA), puntualmente individuate negli elaborati cartografici di piano, si intendono le parti di territorio, esistenti o in progetto, poste tra gli abitati e le aree di coltivazione irrigua intensiva con l'obiettivo di ripristinare la gerarchia ambientale e paesaggistica originaria tra la aperta pianura irrigua e gli abitati stessi.
2. In tali aree è fatto obbligo di mantenere l'assetto costituito da sesti di impianto con alberi di alto fusto e siepi-filtro; non sono ammesse modifiche all'assetto plano altimetrico del suolo, se non finalizzate al miglioramento idrogeologico e vegetale, e la realizzazione di manufatti edilizi

**Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico**

*Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d'uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).*

Indirizzi

*comma 3*

Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri,

**Art.3.7.1 Norme generali per le Aree a destinazione agricola**

Definizione:

1. Si intendono Aree a destinazione agricola tutte le parti

quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.

*comma 4*

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

del territorio comunale in cui si svolgono attività agricole produttive, le Aree per impianti, cascine e nuclei rurali, puntualmente individuate dal PRGC con riferimento alla LR 56/77 smi, art.25, le parti del territorio necessarie alla salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale e le eventuali aree prive di specifica destinazione d'uso urbanistica.

2. Nelle Aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento e ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli (LR 56/77 smi, art.25, comma 1).

8. La classificazione delle Aree a destinazione agricola fa riferimento alle indagini sull'utilizzazione agricola dei suoli svolte sul territorio del comune di Granozzo con Monticello (vedi "Capacità d'uso e uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi"), e la normativa specifica, di cui agli articoli seguenti, è riferita alla citata LR 56/77 smi, art.25, con l'avvertenza che eventuali discordanze con i disposti del Piano Zonale di Sviluppo Agricolo (PAZ), di cui alla LR 20/78, costituiranno variante al PRGC, da recepire nelle forme e con le procedure indicate dalla LR 56/77 smi.

Condizioni di ammissibilità degli interventi:

4. L'ammissibilità degli interventi nelle Aree a destinazione agricola è subordinata alle seguenti condizioni di carattere generale:

a) che l'intervento previsto, sulla base delle disposizioni di carattere generale indicate all'art.2.2.1 NTA, sia compatibile con la destinazione d'uso propria o ammissibile prevista, nei limiti e con le prescrizioni normative relative alle diverse aree di intervento di PRGC di cui al presente capitolo;

b) che siano verificati i titoli di proprietà o di titolarità, come specificato al successivo art.3.7.2 NTA, e l'eventuale incidenza di vincoli e servitù operanti sull'area di intervento.

Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

5. Per destinazioni d'uso proprie si intendono le attività agricole, le relative opere ed attrezzature colturali, le costruzioni con tipologia e caratteristiche funzionali finalizzate a tali attività, quali stalle, fienili, depositi, ricoveri per macchine e attrezzi, silos, celle frigo, essiccatoi, etc...

6. Per destinazioni d'uso ammesse (salvo ulteriori precisazioni contenute nei successivi articoli e nelle eventuali integrazioni introdotte dal PAZ) si intendono la residenza rurale, la residenza civile, sia permanente che temporanea (turistica), i servizi e le infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli, le attività zootecniche, le piccole attività commerciali e artigianali di servizio, le attività agroturistiche, di cui alla LR 38/95, e le attività per lo svago ed il tempo libero ad essi compatibili.

7. Per destinazioni d'uso in contrasto si intendono tutte le attività non citate ai punti precedenti ed incompatibili con

le attività agricole.

Disposizioni particolari:

8. Nelle Aree a uso agricolo sono consentite ovunque, con le sole limitazioni di cui all'art.4.2.2, comma 2, NTA, opere di bonifica del suolo, nei limiti indicati al comma successivo, ed il passaggio di opere di urbanizzazione a rete al servizio del territorio urbano o di collegamento tra parti di esso.

9. Nelle Aree ad uso agricolo, le attività estrattive sono consentite solo se finalizzate al miglioramento agrario e/o fondiario ed a condizione che non comportino alterazioni morfologiche del territorio; l'asportazione di materiale inerte non dovrà, in alcun caso, provocare abbassamenti della quota del piano di campagna superiori a ml 0,50, la eliminazione o l'erosione di ripe e la eliminazione di formazioni vegetali quali filari, macchie o alberi isolati.

10. Nelle aree ad uso agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso, di cui ai precedenti commi 5 e 6, degli edifici esistenti (Aree NR) in caso di cessazione dell'attività agricola, con le precisazioni contenute alla LR 56/77 smi, art.25, comma 10.

11. Nel caso di interventi con destinazione d'uso ammissibile, di cui al precedente comma 6, è prioritario il riutilizzo degli edifici rurali abbandonati, o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, esistenti nell'ambito NR di intervento.

12. Negli interventi di riuso di edifici rurali abbandonati o non più utilizzati per le esigenze agricole, di cui al comma precedente, sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia Tipo A e B (RE1 e RE2) e Ampliamento; tali interventi sono subordinati alla salvaguardia dell'impianto funzionale e distributivo originario, alla salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi tipici di pregio (quali le grate in laterizio per l'areazione dei fienili, i portali d'accesso, le creste tagliafuoco, i comignoli, etc...), alla verifica dell'esistenza di idonea viabilità di accesso e delle principali reti infrastrutturali primarie.

13. Nel caso gli interventi di riuso, di cui al comma precedente, non siano limitati ad un singolo edificio ma riguardino un complesso di edifici, anche di impianto non unitario, è prescritta la formazione di uno specifico Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE) esteso all'intero ambito di intervento.

vincolo ai sensi del DL 42/04 (ex leggi 1089/39 e 1497/39) o individuati come tali dal PRGC, ai sensi della LR 56/77 smi, art.24, sono consentiti unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC).

15. Per gli edifici adibiti ad usi non agricoli, esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di PRGC, sono consentiti unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia (Tipo A e B) e Ampliamento; tali interventi sono

subordinati alla salvaguardia dell'impianto funzionale e distributivo originario, alla salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi tipici di pregio (quali le grate in laterizio per l'areazione dei fienili, i portali d'accesso, le creste tagliafuoco, i comignoli, etc...), alla verifica dell'esistenza di idonea viabilità di accesso e delle principali reti infrastrutturali primarie.

16. Il volume edificabile per le abitazioni rurali, ovvero per le residenze al servizio delle singole aziende agricole, è calcolato, con riferimento all'Indice di densità fondiaria (DF) assegnato all'area oggetto di intervento, sulla base di tutti gli appezzamenti che compongono l'azienda stessa, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza di ml 3.000 dal centro aziendale; tale computo dovrà essere eseguito al netto dei terreni incolti ed abbandonati ed al lordo degli edifici esistenti nell'azienda stessa; in ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non potranno, nel complesso, superare i mc 1.500 di volume.

17. Nel computo dei volumi realizzabili per la residenza non sono conteggiate le strutture e le attrezzature aziendali, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, etc..., anche se ricomprese nel corpo di fabbrica dell'edificio oggetto d'intervento.

18. Gli Indici di densità fondiaria (DF), di cui al successivo art.3.7.3, comma 5, si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto e gli eventuali cambiamenti di classe colturale, e l'applicazione della relativa densità fondiaria, sono verificati dall'Amministrazione comunale in sede di rilascio dei prescritti titoli abilitativi, senza che costituiscano variante al PRGC.

19. I caratteri edilizi ed architettonici dei manufatti, compresi stalle, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, tettoie e ricoveri dei mezzi agricoli, dovranno essere riferiti ai preesistenti caratteri delle aziende rurali, con particolare attenzione ai tamponamenti esterni ed ai manti di copertura; non sono ammesse coperture piane.

20. Nelle Aree a destinazione agricola non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso residenziale e di campeggio o la formazione di aree per lo stazionamento di roulotte, campers e case mobili, con riferimento alla LR 56/77 smi, art.54.

21. Nelle Aree a destinazione agricola non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie anche se di immediata pertinenza delle attività colturali esercitate.

22. Nelle Aree a destinazione agricola gli interventi per la realizzazione di opere di recinzione, di cui all'art.2.4.3 NTA, sono consentiti esclusivamente per delimitare le immediate pertinenze funzionali degli edifici ed attrezzature, con destinazioni d'uso proprie e ammesse, puntualmente indicate ai precedenti commi 5 e 6

23. Nelle aree caratterizzate da residuali boscati, che presentino caratteristiche riconducibili alla definizione di "bosco" di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3, gli interventi di trasformazione dei boschi sono riferiti ai disposti del Dlgs 42/04, art.142,

lett. g, e all'art.146, della LR 20/89, art.10, nonché alle compensazioni di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.19.

La definizione di bosco di cui al Dlgs 227/01, art.2, commi 1, 3 e 6: “ per “bosco” si intende un terreno coperto da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliata di specie forestale, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo,avente una estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o per intervento antropico... non sono invece considerati “bosco”: a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età; b)le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli; c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola; d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi”; inoltre, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno 10 anni e non sono identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati; non sono altresì considerati “bosco” i filari di piante ed i frutteti, ivi compresi i castagni da frutto in attualità di coltivazione, i giardini ed i parchi urbani.

24. I tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico, o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, fino all'approvazione di specifici piani di assestamento forestale sono soggetti ad autorizzazione secondo i disposti del regolamento forestale di cui alla DPRG 8-R del 20.09.2011.

25. Nelle aree a destinazione agricola, interessate da fasce e zone di rispetto, puntualmente indicate nelle cartografie di PRGC e meglio specificate al successivo Titolo IV NTA, sono vietate, con riferimento alla LR 56/77 smi, artt.29 e 27, comma 3, le nuove edificazioni e le relative opere di urbanizzazione; sono unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni, nei limiti consentiti dalle vigenti normative per ogni specifica area, e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici; sono ammesse, infine, le opere di arginatura e regolamentazione delle acque.

26. Per quanto non evidenziato e/o in contrasto, nelle Aree a destinazione agricola si fa riferimento alle prescrizioni di cui all'art.25 della LR 56/77 smi.

27. Nelle aree caratterizzate da residui boscati, che

presentino caratteristiche riconducibili alla definizione di "bosco" di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3 se oggetto di incendi boschivi, non è ammesso alcun tipo di edificazione privata né di sistemazioni pertinenziali private, ai sensi della Legge 353/00, art.10.

#### **Art.3.7.3 Aree agricole produttive (E – NR)**

Definizione:

1. Per Aree agricole produttive si intendono le parti del territorio comunale in cui si svolgono attività agricole, secondo le norme e le procedure indicate alla L.R. 56/77, smi, art.25, caratterizzate prevalentemente da terreni a seminativo sommerso, seminativo a prato (cerealicolo e foraggero) e marginalmente per coltivazione industriale del legno (E) e, in tale contesto, le Aree per impianti, cascine e nuclei rurali in ambito agricolo (NR) puntualmente individuate dal PRGC.

Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

2. Vedi art.3.7.1, commi 5, 6 e 7, NTA.

Modalità di Intervento:

3. Le modalità relative ad ogni tipo di intervento ammesso sono indicate agli artt.2.2.1 e sgg., con le specificazioni contenute negli artt.3.7.1 e 3.7.2 delle presenti NTA.

Tipi di Intervento:

4. Nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art.2.2.1 e della classificazione dei tipi di intervento di cui all'art.2.2.2 e sgg. nelle Aree per impianti, cascine e nuclei rurali (NR) sono ammessi interventi di:

- Manutenzione Ordinaria (MO)
- Manutenzione Straordinaria (MS)
- Restauro (R)
- Risanamento Conservativo (RC)
- Ristrutturazione Edilizia tipo A e B
- Demolizione senza Ricostruzione
- Demolizione con Ricostruzione
- Ampliamento e Sopraelevazione (nei limiti indicati al successivo comma 6)
- Nuova Costruzione di Edifici Residenziali (per i soggetti e con le procedure di cui all'art.3.7.2 NTA)
- Nuova Costruzione di Edifici Produttivi (per i soggetti e con le procedure di cui all'art.3.7.2. NTA)

Parametri:

5. Tutti gli interventi ammessi, indicati al comma precedente, devono rispettare i seguenti parametri:

a) Residenza rurale

- DF (Indice densità fondiaria) =

- terreni a colture protette in serre fisse: mc/mq 0,06

- terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc/mq 0,05

- terreni a colture legnose specializzate: mc/mq 0,03

- terreni a seminativo ed a prato: mc/mq 0,02

- terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole:

mc/mq 0,01 in misura non superiore a 5 ettari per

azienda;

- terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc/mq 0,001 per

abitazioni non superiori a mc 500 per ogni azienda

- IC (Indice di copertura = 30 % della superficie del lotto di pertinenza effettivamente asservito alla residenza rurale.
- D (distanza minima tra edifici) =
- ml 10 tra residenze rurali, tra attrezzature agricole e tra residenze rurali e attrezzature agricole
- ml 20 tra residenze rurali e attrezzature destinate al ricovero animale
- D (distanza dai confini) = ml 5,00
- H (Altezza massima degli edifici) = ml 7,50 o in allineamento alle preesistenze

b) Attrezzature agricole e zootecniche

- IC (Indice di copertura) = 10 % Sf
- D (distanza minima tra edifici) =
- ml 10 tra attrezzature agricole e tra attrezzature agricole e residenze rurali
- ml 20 tra attrezzature destinate al ricovero animale e residenze rurali
- D (distanza dai confini) = ml 5,00
- H (Altezza massima degli edifici) = ml 7,50 o in allineamento alle preesistenze (salvo attrezzature tecniche, silos ed essicatoi).

Disposizioni particolari:

6. Gli interventi di Ampliamento o Sopraelevazione degli edifici sono consentiti a seconda dei casi e per una sola volta, rispettivamente:

- a) per le Residenze rurali, nei limiti di mc 75 (V) o mq 25 di superficie lorda (SL) per unità immobiliare catastalmente definita, con le specifiche contenute all'art.2.2.9 NTA;
- b) nei limiti del 20 % del volume (V) dell'edificio preesistente, con le specifiche contenute all'art.3.7.1, commi 12 e 15, NTA per interventi di riuso di edifici dismessi dall'attività agricola o adibiti ad altri usi ma localizzati impropriamente nelle Aree agricole produttive (E - NR).

7. Gli interventi di Ampliamento o Sopraelevazione di cui al comma precedente, non potranno comunque superare i limiti volumetrici imposti dal rispetto dell'Indice di densità fondiaria (DF), assegnato all'area oggetto di intervento, con riferimento alla LR 56/77 smi, art.25, comma 12, ed espressamente elencati al precedente comma 5.

8. Nelle aree caratterizzate da terreni a seminativo sommerso, la coltivazione del riso dovrà rispettare le distanze dalle perimetrazioni delle aree urbane consolidate e, quando realizzate, da quelle previste dal PRGC, con riferimento al Regolamento provinciale di cui al DCP n.52/2011 (DPGR n.30/2011).

9. Nelle aree caratterizzate da residui boscati, che presentino caratteristiche riconducibili alla definizione di "bosco" di cui alla LR 4/09, art.3, con riferimento all'art.3.7.1, comma 23, delle presenti NTA tutti gli interventi sono riferiti ai disposti del Dlgs 42/04, art.142, lett. g, e art.146, della LR 20/89, art.10, nonché alle compensazioni di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.19.

#### **Art.3.7.4 Attrezzature ed impianti zootecnici (Ep)**

Definizione:

1. Si intendono attrezzature ed impianti zootecnici tutte le costruzioni in area agricola utilizzate prevalentemente per il ricovero e l'allevamento animale a carattere industriale.

Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

2. Per destinazioni d'uso proprie si intendono le attività zootecniche, il ricovero e l'allevamento animale a carattere industriale.

3. Per destinazioni d'uso ammesse si intendono le attività di trasformazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti zootecnici; sono inoltre ammesse residenze e foresterie, e relativi servizi (nella quantità massima ammissibile precisata al successivo comma 10. e con i parametri di cui al successivo comma 7.); sono, infine, ammesse le costruzioni ritenute complementari alle attività esercitate.

4. Per destinazioni d'uso in contrasto si intendono tutte le attività non citate ai punti precedenti.

Modalità di Intervento:

5. Le modalità relative ad ogni tipo di intervento ammesso sono indicate agli artt.2.2.1 e sgg., con le specificazioni contenute negli artt.3.7.1 e 3.7.2 delle presenti NTA.

Tipi di Intervento:

6. Nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art.2.2.1 e della classificazione dei tipi di intervento di cui all'art.2.2.2 e sgg. nelle Aree per impianti, cascine e nuclei rurali (NR) sono ammessi interventi di:

- Manutenzione Ordinaria (MO)
- Manutenzione Straordinaria (MS)
- Restauro (R)
- Risanamento Conservativo (RC)
- Ristrutturazione Edilizia tipo A e B
- Demolizione senza Ricostruzione
- Demolizione con Ricostruzione
- Ampliamento e Sopraelevazione (nei limiti di cui al successivo comma 7)
- Nuova Costruzione

Parametri:

7. Tutti gli interventi ammessi, indicati al comma precedente, devono rispettare i seguenti parametri:

- RC (Rapporto di copertura) = 30 % della superficie di pertinenza aziendale
- D (distanza dai confini) = ml 5,00
- D (distanza minima tra edifici di pertinenza aziendale) =  
- ml 10 tra attrezzature agricole e tra attrezzature agricole e residenze rurali
- ml 20 tra attrezzature destinate al ricovero animale e residenze rurali

H (Altezza massima dei fabbricati) = ml 10,00 (salvo per silos e attrezzature speciali)-

Disposizioni particolari:

8. La nuova realizzazione di attrezzature ed impianti è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di fasce di rispetto dai limiti delle aree a destinazione residenziale, così come indicate in PRGC e

con riferimento alla LR 56/77 smi, art.27, comma 7, di almeno ml 300 per l'allevamento di suini (con più di 25 capi), di ml 200 per l'allevamento di bovini (con più di 50 capi all'ingrasso o con più di 25 capi da latte), di ovini (con più di 100 capi), di avicunicoli (pollame, conigli, colombi, etc...); di ml 100 per l'allevamento di ogni altro animale;

b) realizzazione di una fascia attorno all'impianto, di larghezza variabile tra i ml 30 e ml 60 in relazione all'andamento dei venti dominanti, piantumata con alberi d'alto fusto e con essenze tipiche della zona;

c) trattamento e depurazione dei liquami con appositi impianti, nel rispetto del DLgs 11.05.1999 n° 152 e della relativa normativa regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

d) che sia verificata la possibilità di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi (RSU e assimilabili, MPS, rifiuti di lavorazione, etc...) nel rispetto della normativa vigente in materia;

9. La realizzazione di nuovi impianti zootecnici, a prevalente carattere industriale, da localizzare in ambiti territoriali a destinazione agricola (E) esternamente alle Aree per impianti, cascine e nuclei rurali (NR), dovrà rispettare le disposizioni di cui al precedente comma 8.

10. Le residenze e le foresterie, al servizio della azienda zootecnica industriale, non devono nel complesso superare un volume (V) di mc 1500.

**Art.3.7.5 Aree per attrezzature e impianti agricoli in ambito urbano (ER)**

Definizione:

1. Con “Aree per attrezzature e impianti agricoli in ambito urbano (ER)” si intendono le aree omogenee in cui permangono attività agricole, localizzate all’interno delle perimetrazioni urbane del Comune di Granozzo con Monticello, puntualmente individuate dal PRGC .

Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

2. Per destinazioni d'uso proprie si intendono le attività agricole, compatibili in ambito urbano, con le specificazioni di cui al successivo comma 8, e le costruzioni con tipologia e caratteristiche funzionali finalizzate a tali attività. .

3. Per destinazioni d'uso ammesse si intendono la residenza rurale, la residenza civile, le attività di commercializzazione dei prodotti agricoli, le attività agroturistiche, di cui alla LR 38/95, le piccole attività commerciali e artigianali di servizio, nella misura consentita per il contesto urbano circostante.

4. Per destinazioni d'uso in contrasto si intendono le attività zootecniche, le attività agricole nocive e rumorose e tutte le attività non citate ai punti precedenti, non compatibili con il contesto urbano circostante.

Modalità di Intervento:

5. Le modalità relative ad ogni tipo di intervento ammesso sono indicate agli artt.2.2.1 e sgg., con le specificazioni contenute negli artt.3.7.1 e 3.7.2 delle presenti NTA.

Tipi di Intervento:

6. Nel rispetto delle indicazioni generali di cui

	<p>all'art.2.2.1 e della classificazione dei tipi di intervento di cui all'art.2.2.2 e sgg. sono ammessi interventi di:</p> <p>Manutenzione Ordinaria (MO)  Manutenzione Straordinaria (MS)  Restauro (R)  Risanamento Conservativo (RC)  Ristrutturazione Edilizia tipo A e B  Demolizione senza Ricostruzione  Demolizione con Ricostruzione  Ampliamento e Sopraelevazione (nei limiti di cui al successivo comma 7)  Nuova Costruzione (esclusivamente negli ambiti Er 3, Er 5 e Er 22)</p> <p>Parametri:</p> <p>7. Tutti gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RC (Rapporto di copertura) = 40 %</li> <li>- D (distanza dai confini) = ml 5,00</li> <li>- D (distanza minima tra edifici di pertinenza aziendale) = ml 10</li> <li>- H (Altezza massima dei fabbricati) = ml 7,50 o in allineamento alle preesistenze; silos e attrezzature speciali = ml 12,50</li> </ul> <p>Disposizioni particolari</p> <p>8. Per attività agricole compatibili in ambito urbano si intendono tutte le attività che non comportino lo stoccaggio e la lavorazione di prodotti inquinanti e pericolosi per la salute pubblica, il ricovero e l'allevamento animale a carattere industriale, di cui al precedente art.3.7.5 NTA, e a carattere domestico se in diretta relazione con gli ambiti urbani residenziali contermini, le lavorazioni nocive e rumorose, come l'essiccazione di cereali e semi, se non provviste di adeguati dispositivi di contenimento delle polveri e del rumore nel limite massimo di 80 db, con riferimento alla legislazione vigente ed alla Determinazione della Regione Piemonte n. 18 del 20.01.2001.</p> <p>9. Negli interventi di Ampliamento e Sopraelevazione, ove consentiti, i caratteri edilizi ed architettonici dei manufatti, compresi stalle, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, tettoie e ricoveri dei mezzi agricoli, dovranno essere riferiti ai preesistenti caratteri delle aziende rurali, con particolare attenzione ai tamponamenti esterni ed ai manti di copertura; non sono ammesse coperture piane.</p> <p>10. Tutti gli interventi ammessi nell'area omogenea Er 22 collocata nel Nucleo di Antica Formazione (NAF) di Monticello (rif. art.3.3.2 NTA), sono puntualmente indicati nella Tavola 4, scala 1/1000, di PRGC</p> <p>11. In caso di cessazione dell'attività produttiva agricola nelle aree ER è consentito il riuso a fini residenziali degli edifici esistenti previa predisposizione di specifico strumento urbanistico esecutivo (SUE) e con riferimento ai parametri urbanistici ed edilizi relativi agli ambiti urbani contermini.</p>
<p><u>Direttive</u>   <i>comma 5</i></p>	<p><b>Art. 4.3.1 Aree di valore ambientale e</b></p>

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4.

*comma 6*

Eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88-13271 dell' 8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale".

*comma 7*

Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali:

- a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;
- b. all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a. individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;
- c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;
- d. promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

*comma 8*

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.

*comma 9*

Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti

**paesaggistico**

1. Per Aree di valore ambientale e paesaggistico si intendono le parti di territorio, puntualmente individuate nelle tavole di PRGC di particolare pregio ambientale e paesaggistico.
2. Il PRGC, individua puntualmente le aree di tutela dei valori storico-ambientali del territorio comunale nella Rete ecologica, nelle Aree a verde di rispetto ambientale (VA), nelle Aree a verde privato vincolato (VP), nelle Aree a rischio archeologico e, con puntuali specificazioni operative, nelle Fasce di Rispetto di cui agli artt.4.4.3 e 4.4.4 del successivo Capitolo 4°.
3. In tali aree sono vietate le nuove costruzioni e le relative opere di urbanizzazione; sono unicamente ammesse opere per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, per la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, per parcheggi pubblici; sono ammesse, infine, le opere di arginatura e per la regolamentazione delle acque
4. L'attuazione di ogni intervento che possa modificare o alterare lo stato fisico o l'aspetto di tali luoghi, è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi delle normative vigenti
5. Le recinzioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme di cui all'art.2.4.3 NTA, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente Variante strutturale del PRGC; muri e altri manufatti esistenti a tale data sono assoggettabili ai soli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO); eventuali sostituzioni dovranno avvenire con il reimpiego dei materiali originari o comunque della stessa natura e qualità.
6. Gli edifici esistenti nelle aree individuate possono essere sottoposti ad interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), secondo quanto previsto all'art.2.2.2 e sgg. NTA.
7. In tali aree l'abbattimento e l'indebolimento di alberi è regolato dalla LR 57/79 smi.

**Art. 4.3.2 Rete ecologica**

1. Le aree definite dalla Rete ecologica, di cui al PTP, art.2.8. NTA, DCR n. 383-28587 del 05.10.2004 e con riferimento alla LR 56/77smi, art.8bis, puntualmente individuate negli elaborati cartografici di PRGC, costituiscono la struttura territoriale per la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente per consentire uno sviluppo compatibile del territorio.
2. Le aree definite dalla Rete ecologica sono inedificabili e non sono ammesse modifiche all'assetto piano altimetrico del suolo, se non finalizzate al miglioramento idrogeologico e vegetale.

<p>di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p>	
--	--

**Articolo 24. Centri e nuclei storici**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- *Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica);*
- *struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).*

**Direttive**

*comma 5*

In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'art. 46 comma 2, i piani locali anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell'articolo 24 della l.r. 56/1977:

- a. verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;
- b. definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui all'articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:
  - I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;
  - II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all'accessibilità;
  - III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;
  - IV. delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri edilizi e dei caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;
  - V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;
- c. tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, con particolare attenzione:
  - I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);
  - II. per le modalità di completamento in coerenza con i

**Art.3.3.2 Nucleo di Antica Formazione (A)**

Definizione:

1. Il Nucleo di Antica Formazione (NAF) costituisce l'ambito di impianto urbanistico originario dell'insediamento comunale, nel quale il tessuto edilizio e la maglia viaria mantengono caratteri storici, artistici, ambientali e documentari da salvaguardare; di tale ambito fanno parte anche alcune aree esterne, ad esso pertinenti, che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.

2. Il Nucleo di Antica Formazione (NAF) è definito bene culturale e ambientale, con riferimento alla LR 56/77 smi, art.24, ed ogni intervento in tale ambito deve perseguire la salvaguardia, la conservazione, il risanamento e la ricostruzione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, con l'obiettivo prioritario di una sua piena e razionale utilizzazione.

3. Il Nucleo di Antica Formazione (NAF), delimitato ai sensi della LR 56/77 smi, art.24, comma 1, numero 1), con apposita perimetrazione nelle tavole di PRGC, è individuato come Area "A".

Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto

4. Vedi art.3.3.1, commi 4, 5, 6 NTA e per l'area omogenea Er 22 nel NAF di Monticello vedi art.3.7.6, commi 2, 3, 4 e 8

Modalità di Attuazione

5. Le modalità relative ad ogni tipo di intervento ammesso, sono indicate agli artt.2.2.1 e sgg. delle presenti NTA, con le precisazioni contenute nei commi seguenti.

6. Nell'ambito dei NAF, puntualmente perimetrati nella tavola 4, scala 1/1000, del PRGC possono essere formati Piani di Recupero (PdR), ai sensi della Legge 457/78, art.27, con apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale ovvero di libera iniziativa da parte dei privati interessati, ai sensi della stessa Legge 457/78, art.30, con le modalità di cui alla LR 56/77 smi, art.41 bis.

7. L'unità minima di intervento per la formazione di un Piano di Recupero (PdR), è individuabile con il singolo immobile catastalmente definito (da intendersi come "unità edilizia" con riferimento all'art.1.2.3, comma 20, NTA, ai sensi dell'art.27, 1° comma L. 457/78), o nel caso di più unità catastalmente autonome, ma riferibili ad uno spazio comune (corte, strada chiusa, etc...), con l'insieme delle proprietà interessate.

<p>caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri costruttivi, al fine di evitare l'inserimento di manufatti che possano interferire negativamente con i con i con visivi maggiormente significativi o che si accostino o sovrappongano in modo incongruo con elementi distintivi del paesaggio urbano, causandone la perdita di leggibilità;</p> <p>III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;</p> <p>IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabauda o da residenze appartenenti al sistema della corona di delitie, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi secondo uno studio paesaggistico esteso ai complessi architettonici dell'intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;</p> <p>V. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;</p> <p>d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:</p> <p>I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei centri e nuclei storici, in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica;</li> <li>- evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica;</li> <li>- evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo strutturale.</li> </ul> <p>II. l'identificazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato o piano di recupero per gli ambiti che necessitano di riqualificazione complessiva, assicurando in tali aree la coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, gli allineamenti, l'articolazione e il</p>	<p>8. Ove il Piano di Recupero non sia approvato entro 3 anni dal provvedimento di individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale, ovvero la deliberazione di approvazione del Piano di Recupero, di iniziativa pubblica o privata, non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto (Legge 457/78, art.28).</p> <p>9. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia di tipo B (RE2) e di Demolizione con Ricostruzione sono subordinati a titolo abilitativo oneroso; nei casi di Demolizione con Ricostruzione il provvedimento che autorizza la demolizione sarà rilasciato contestualmente al titolo abilitativo relativo all'intervento di ricostruzione; tali interventi dovranno essere adeguatamente documentati con rilievi grafici e fotografici delle consistenze fisiche esistenti oggetto di demolizione.</p> <p>10. Su edifici di interesse storico, artistico e documentario, e sulle relative aree di pertinenza, individuati ai sensi del DLgs 42/04 (ex Leggi 1089/39 e 1497/39), nonché, in PRGC, ai sensi della LR 56/77 s.m.i., artt.9 e 24, ed elencati puntualmente al successivo art.3.3.3 NTA, tutti gli interventi, ad esclusione della Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS) purché non riferiti alle facciate ed alle sagome delle coperture sono subordinati al preventivo parere vincolante degli organi preposti, con le modalità e le procedure previste al DL 42/04, art.151 (ex L 1497/39, art.7), artt.23 e 27 (ex L 1089/39, artt.18 e 19) e LR 20/89, art.10 e seguenti.</p> <p>Tipi di Intervento Ammessi nel Nucleo di Antica Formazione</p> <p>11. Nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art.2.2.1 e della classificazione dei tipi di intervento di cui all'art.2.2.2 e segg., sono ammessi, in relazione ai singoli ambiti e con le precisazioni contenute nei commi successivi, i seguenti interventi:</p> <p>a) nell'intero ambito del Nucleo di Antica Formazione, su edifici e manufatti esistenti, sono ammessi esclusivamente gli interventi puntualmente individuati nelle cartografie di cui alla Tavola 4, scala 1/1000, del PRGC, ovvero di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia di tipo A (RE1) e di tipo B (RE2) di Demolizione senza Ricostruzione e Demolizione con Ricostruzione;</p> <p>b) negli ambiti eventualmente sottoposti a Piani di Recupero (PdR), da formarsi ai sensi del precedente comma 6, e successivamente alla data di approvazione di tale strumento urbanistico esecutivo, sono ammessi interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia di tipo A (RE1) e di tipo B (RE2), Sostituzione Edilizia (SE), Demolizione con Ricostruzione, Demolizione senza Ricostruzione, Nuova Costruzione di Edifici Accessori;</p> <p>c) su edifici e manufatti di interesse storico, artistico e</p>
---	--

dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo.

documentario, e sulle relative aree di pertinenza, individuati ai sensi del DL 42/04 (ex leggi 1089/39 e 1497/39) e della LR 56/77 smi, artt.9 e 24, sono ammessi esclusivamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC).

12. Negli interventi di Demolizione con Ricostruzione, subordinati alla formazione di Piano di Recupero (ai sensi della LR 56/77 smi, art.41 bis), il progetto di ricostruzione dovrà tenere conto della tipologia dell'edificio da demolire, della conformazione planimetrica dell'isolato, della cortina o della corte in cui è collocato, in modo da consentire un inserimento coerente con i complessi edilizi adiacenti e circostanti e rispettare i caratteri ambientali, edilizi e di trama viaria preesistenti.

Le eventuali aree libere risultanti dall'intervento sono inedificabili; la loro utilizzazione può essere prevista esclusivamente, con le specificazioni di cui al successivo comma 13, per usi pubblici, o per una eventuale utilizzazione come autorimesse private interrate, al servizio di una o più unità abitative, purché la loro costruzione non pregiudichi la stabilità dei fabbricati e le eventuali piantumazioni di valore ambientale esistenti.

13 Gli interventi attuati attraverso Piani di Recupero (PdR), di iniziativa pubblica e/o privata, devono essere tali da non modificare i caratteri ambientali, edilizi e del tessuto viario principale e di connessione, esistenti.

14. Negli interventi di Ristrutturazione Edilizia di tipo B (RE2), di cui all'art.2.2.6 NTA, il recupero di superfici utili o il riutilizzo di volumi esistenti potrà avvenire esclusivamente con il recupero di volumi rustici adiacenti all'edificio (stalle, fienili, legnaie, etc...) e di spazi coperti a carattere permanente (ricoveri, porticati, etc...), anche con la chiusura di detti spazi, purché accatastati e regolarmente autorizzati, mantenendone però gli elementi costruttivi e strutturali.

Gli interventi di adeguamento igienico e distributivo, sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art.2.2.6, punti 10, 11 e 12.

Disposizioni particolari

15. In tutti gli interventi ammessi nel Nucleo di Antica Formazione, puntualmente elencati nei precedenti commi 11 e sgg., è fatto specifico obbligo, almeno per le parti esterne degli edifici, di impiegare i materiali caratteristici o più diffusi nella tradizione costruttiva locale ed in particolare:

a) finitura delle facciate con intonaco per esterni civile a grana fine, colorato in toni tradizionalmente in uso; soglie e davanzali in pietra, muratura intonacata o manufatti in cotto, con esclusione di marmi lucidati;

b) cornicioni, ove aggettanti, con passafuori in legno a vista, eventuale tavolato sottotegola in legno a vista; sono consentiti i cornicioni in muratura intonacata, sagomati secondo i profili tradizionali;

c) balconi ed eventuali modiglioni di sostegno in pietra naturale o, nel caso di rinnovo degli elementi, il mantenimento dei materiali esistenti; ringhiere a giorno in profilati di ferro con ripresa dei motivi decorativi

originari, ove preesistenti o ricostruibili, oppure a disegno semplice a bacchette verticali;

d) manti di copertura in coppi o tegole di tipo portoghese; sono consentiti sistemi di sostegno del manto di copertura (ad esempio del tipo ondulato a lastre) a condizione che non siano visibili dall'esterno dell'edificio e mantengano la pendenza preesistente o comunque congruente con il tipo di manto prescritto;

e) serramenti esterni dei locali di abitazione in legno naturale o colorato; serramenti esterni dei locali destinati agli altri usi consentiti e collocati al piano terra degli edifici, in acciaio o alluminio colorato con l'esclusione dell'alluminio anodizzato; persiane in legno naturale o colorato con l'esclusione di chiusure avvolgibili; portoni carrai e portoncini per ingressi pedonali in legno naturale o colorato secondo le tipologie tradizionalmente in uso;

f) gronde e pluviali in rame naturale, con esclusione delle finiture con vernici conservanti trasparenti, o in lamiera zincata colorata; sono consentiti gambaletti in ghisa colorata nel tratto finale dei pluviali; sono esclusi i canali di gronda ricavati nel cornicione;

g) camini con canne in muratura in mattoni pieni, a vista o intonacata, teste di camino con coperture delle teste in cotto o in lastre di pietra naturale; è comunque prescritta la conservazione ed il ripristino delle tipologie originarie; sono esclusi i manufatti prefabbricati in cemento;

h) eventuali recinzioni (rif. art.2.4.3 NTA), con un'altezza massima totale di ml 2.20, dovranno essere del tipo "a giorno" in profilati di ferro a disegno semplice e potranno avere uno zoccolo, con altezza massima di ml 0.80, in muratura intonacata o rivestita in pietra naturale a taglio regolare, e copertina superiore in materiale analogo; sono ammesse, esclusivamente in presenza di preesistenze, recinzioni del tipo "a muro pieno", con un'altezza massima totale di ml 2.20, eseguite in muratura intonacata e con copertina in pietra naturale; eventuali altezze totali difformi da quelle prescritte saranno ammesse esclusivamente in presenza di preesistenze o per consentire allineamenti con tratti contigui;

i) pavimentazioni delle aree esterne pertinenziali in ciottoli, in pietra naturale a lastre regolari, con l'esclusione del tipo ad "opus incertum", in blocchetti di porfido ed in blocchetti autobloccanti dei tipi che riproducono le tessiture tradizionali.

j) tubazioni, cavi e manufatti delle reti di distribuzione dovranno essere collocati con soluzioni di posa tali da non interferire con i caratteri compositivi delle facciate dell'edificio.

Tutti i materiali da utilizzare per la realizzazione delle opere sopra elencate dovranno essere specificati nei disegni di progetto, e adeguatamente motivati nella relazione descrittiva; la scelta dei materiali sarà sottoposta al parere dell'Ufficio Tecnico che potrà richiedere la campionatura ed eventuali modifiche dei materiali non consoni.

16. E' prescritto il mantenimento degli elementi decorativi presenti, degli intonaci decorati, delle meridiane, degli affreschi, dei piloni votivi e delle

iscrizioni murali quali le datazioni presenti sui portali degli edifici.

17. Le aree libere all'interno del NAF, esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di PRGI, sono inedificabili e potranno essere utilizzate esclusivamente per adeguamento degli standard di servizio pubblico (verde, gioco, sport o parcheggio), o per servizi privati di uso pubblico.

18. E' fatto divieto di modificare i caratteri della maglia viaria principale, di quella di connessione del tessuto edilizio ed i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica, culturale e documentaria.

#### **Art.5.1.2 Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE)**

1. Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE), di iniziativa pubblica e privata, previsti per l'attuazione del PRGC, fanno riferimento immediato per i contenuti, gli elaborati, la formazione, l'approvazione e l'efficacia, alla normativa regionale con le seguenti specificazioni:

a) Piano Particolareggiato, con riferimento alla LR 56/77 smi, artt.38, 39 e 40;

b) Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), con riferimento alle leggi 167/62 smi, 10/77, art.2, e LR 56/77 smi, art.41;

c) Piano di Recupero (PdR), con riferimento alla legge 457/78, artt.27, 28 e 30, e con le specificazioni di cui alla LR 56/77 smi, art.41 bis;

d) Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) e Piano di Recupero di libera iniziativa, con riferimento alla LR 56/77 smi, art.43;

e) Piano delle aree per Insediamenti Produttivi (PIP), con riferimento alla legge 865/71, art.27, con le specificazioni di cui alla LR 56/77 smi, art.42;

f) Piano Tecnico Esecutivo di Opere Pubbliche, con riferimento alla LR 56/77 smi, art.47.

2. Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE), se richiesto dalla normativa di riferimento, dovranno prevedere un atto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto titolare dell'intervento, con i contenuti di cui alla LR 56/77 smi, art.45 e con le precisazioni indicate al successivo art.5.1.4 NTA.

3. Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE) dovranno essere formati obbligatoriamente nei seguenti casi:

a) quando sia prevista la realizzazione, contemporanea o successiva, di più edifici su di un'area omogenea, indipendentemente dal tipo di frazionamento fondiario o dal numero di proprietari, e si renda di conseguenza necessaria la predisposizione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie adeguate alla dimensione complessiva dell'intervento;

b) quando l'area su cui si intende edificare non sia dotata di una rete viaria esistente, sia pubblica che privata, tale da garantire accessi diretti e convenienti alle aree di pertinenza dei singoli edifici; in questi casi il SUE dovrà comprendere le aree necessarie alla formazione della rete viaria di distribuzione ed accesso ai singoli edifici;

c) quando le opere di allacciamento, alle reti di distribuzione dei servizi pubblici, da predisporre per l'area su cui si intende edificare, interessano altre aree

	<p>edificabili contermini o vicine; in tal caso il SUE dovrà essere esteso a tali aree;</p> <p>d) quando l'intervento preveda la nuova costruzione di edifici residenziali, produttivi, terziari e ricettivi, con le specificazioni contenute agli articoli 2.2.11 e 2.2.12 NTA;</p> <p>e) qualora interventi previsti nel Nucleo di antica formazione (NAF) pongano particolari problemi di carattere ambientale.</p> <p>4. Nei casi specificati al comma precedente, in assenza di puntuali indicazioni di PRGC, la perimetrazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE) sarà determinata in ultima istanza dall'Amministrazione Comunale, sulla base di criteri riferiti alla interdipendenza urbanistico-funzionale delle aree, di organico inserimento ambientale o di semplice regolarità planimetrica dell'intervento, di una razionale attuazione delle infrastrutture e dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria nel quadro complessivo delle previsioni di PRGC.</p> <p>5. Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE) debbono prevedere la cessione delle aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, di cui al Titolo III, capitolo 2°, NTA, nella quantità prevista per ogni ambito omogeneo normato o già perimetrato nelle cartografie di PRGC.</p> <p>6. Le aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, di cui al precedente comma 5, potranno variare di localizzazione o di conformazione all'interno della perimetrazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE) a condizione che venga mantenuta la loro superficie complessiva e che venga mantenuta l'accessibilità diretta dalla viabilità pubblica.</p>
--	---

**Articolo 25. Patrimonio rurale storico**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);
- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna);
- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie).

**Indirizzi**

*comma 3*

I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali:

- a. castelli agricoli e grange medievali;
- b. sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
- c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;
- d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali;
- e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi;
- f. sistemi irrigui storici con i relativi canali principali, nonché

**Art.3.7.1 Norme generali per le Aree a destinazione agricola**

Definizione:

1. Si intendono Aree a destinazione agricola tutte le parti del territorio comunale in cui si svolgono attività agricole produttive, le Aree per impianti, cascine e nuclei rurali, puntualmente individuate dal PRGC con riferimento alla LR 56/77 smi, art.25, le parti del territorio necessarie alla salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale e le eventuali aree prive di specifica destinazione d'uso urbanistica.
2. Nelle Aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive,

<p>corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico minore legato alle opere irrigue;</p> <p>g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc.</p>	<p>ottenute anche a mezzo del loro accorpamento e ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli (LR 56/77 smi, art.25, comma 1).</p> <p>8. La classificazione delle Aree a destinazione agricola fa riferimento alle indagini sull'utilizzazione agricola dei suoli svolte sul territorio del comune di Granozzo con Monticello (vedi "Capacità d'uso e uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi"), e la normativa specifica, di cui agli articoli seguenti, è riferita alla citata LR 56/77 smi, art.25, con l'avvertenza che eventuali discordanze con i disposti del Piano Zonale di Sviluppo Agricolo (PAZ), di cui alla LR 20/78, costituiranno variante al PRGC, da recepire nelle forme e con le procedure indicate dalla LR 56/77 smi.</p> <p>Condizioni di ammissibilità degli interventi:</p> <p>4. L'ammissibilità degli interventi nelle Aree a destinazione agricola è subordinata alle seguenti condizioni di carattere generale:</p> <p>a) che l'intervento previsto, sulla base delle disposizioni di carattere generale indicate all'art.2.2.1 NTA, sia compatibile con la destinazione d'uso propria o ammissibile prevista, nei limiti e con le prescrizioni normative relative alle diverse aree di intervento di PRGC di cui al presente capitolo;</p> <p>b) che siano verificati i titoli di proprietà o di titolarità, come specificato al successivo art.3.7.2 NTA, e l'eventuale incidenza di vincoli e servitù operanti sull'area di intervento.</p> <p>Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:</p> <p>5. Per destinazioni d'uso proprie si intendono le attività agricole, le relative opere ed attrezzature colturali, le costruzioni con tipologia e caratteristiche funzionali finalizzate a tali attività, quali stalle, fienili, depositi, ricoveri per macchine e attrezzi, silos, celle frigo, essiccatoi, etc...</p> <p>6. Per destinazioni d'uso ammesse (salvo ulteriori precisazioni contenute nei successivi articoli e nelle eventuali integrazioni introdotte dal PAZ) si intendono la residenza rurale, la residenza civile, sia permanente che temporanea (turistica), i servizi e le infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli, le attività zootecniche, le piccole attività commerciali e artigianali di servizio, le attività agroturistiche, di cui alla LR 38/95, e le attività per lo svago ed il tempo libero ad essi compatibili.</p> <p>7. Per destinazioni d'uso in contrasto si intendono tutte le attività non citate ai punti precedenti ed incompatibili con le attività agricole.</p> <p>Disposizioni particolari:</p> <p>8. Nelle Aree a uso agricolo sono consentite ovunque, con le sole limitazioni di cui all'art.4.2.2, comma 2, NTA, opere di bonifica del suolo, nei limiti indicati al comma successivo, ed il passaggio di opere di urbanizzazione a rete al servizio del territorio urbano o di collegamento tra parti di esso.</p> <p>9. Nelle Aree ad uso agricolo, le attività estrattive sono consentite solo se finalizzate al miglioramento agrario e/o fondiario ed a condizione che non comportino</p>
--	---

alterazioni morfologiche del territorio; l'asportazione di materiale inerte non dovrà, in alcun caso, provocare abbassamenti della quota del piano di campagna superiori a ml 0,50, la eliminazione o l'erosione di ripe e la eliminazione di formazioni vegetali quali filari, macchie o alberi isolati.

10. Nelle aree ad uso agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso, di cui ai precedenti commi 5 e 6, degli edifici esistenti (Aree NR) in caso di cessazione dell'attività agricola, con le precisazioni contenute alla LR 56/77 smi, art.25, comma 10.

11. Nel caso di interventi con destinazione d'uso ammissibile, di cui al precedente comma 6, è prioritario il riutilizzo degli edifici rurali abbandonati, o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, esistenti nell'ambito NR di intervento.

12. Negli interventi di riuso di edifici rurali abbandonati o non più utilizzati per le esigenze agricole, di cui al comma precedente, sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia Tipo A e B (RE1 e RE2) e Ampliamento; tali interventi sono subordinati alla salvaguardia dell'impianto funzionale e distributivo originario, alla salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi tipici di pregio (quali le grate in laterizio per l'areazione dei fienili, i portali d'accesso, le creste tagliafuoco, i comignoli, etc...), alla verifica dell'esistenza di idonea viabilità di accesso e delle principali reti infrastrutturali primarie.

13. Nel caso gli interventi di riuso, di cui al comma precedente, non siano limitati ad un singolo edificio ma riguardino un complesso di edifici, anche di impianto non unitario, è prescritta la formazione di uno specifico Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE) esteso all'intero ambito di intervento.

vincolo ai sensi del DL 42/04 (ex leggi 1089/39 e 1497/39) o individuati come tali dal PRGC, ai sensi della LR 56/77 smi, art.24, sono consentiti unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC).

15. Per gli edifici adibiti ad usi non agricoli, esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di PRGC, sono consentiti unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia (Tipo A e B) e Ampliamento; tali interventi sono subordinati alla salvaguardia dell'impianto funzionale e distributivo originario, alla salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi tipici di pregio (quali le grate in laterizio per l'areazione dei fienili, i portali d'accesso, le creste tagliafuoco, i comignoli, etc...), alla verifica dell'esistenza di idonea viabilità di accesso e delle principali reti infrastrutturali primarie.

16. Il volume edificabile per le abitazioni rurali, ovvero per le residenze al servizio delle singole aziende agricole, è calcolato, con riferimento all'Indice di densità fondiaria (DF) assegnato all'area oggetto di intervento, sulla base

di tutti gli appezzamenti che compongono l'azienda stessa, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza di ml 3.000 dal centro aziendale; tale computo dovrà essere eseguito al netto dei terreni incolti ed abbandonati ed al lordo degli edifici esistenti nell'azienda stessa; in ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non potranno, nel complesso, superare i mc 1.500 di volume.

17. Nel computo dei volumi realizzabili per la residenza non sono conteggiate le strutture e le attrezzature aziendali, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, etc..., anche se ricomprese nel corpo di fabbrica dell'edificio oggetto d'intervento.

18. Gli Indici di densità fondiaria (DF), di cui al successivo art.3.7.3, comma 5, si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto e gli eventuali cambiamenti di classe colturale, e l'applicazione della relativa densità fondiaria, sono verificati dall'Amministrazione comunale in sede di rilascio dei prescritti titoli abilitativi, senza che costituiscano variante al PRGC.

19. I caratteri edilizi ed architettonici dei manufatti, compresi stalle, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, tettoie e ricoveri dei mezzi agricoli, dovranno essere riferiti ai preesistenti caratteri delle aziende rurali, con particolare attenzione ai tamponamenti esterni ed ai manti di copertura; non sono ammesse coperture piane.

20. Nelle Aree a destinazione agricola non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso residenziale e di campeggio o la formazione di aree per lo stazionamento di roulotte, campers e case mobili, con riferimento alla LR 56/77 smi, art.54.

21. Nelle Aree a destinazione agricola non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie anche se di immediata pertinenza delle attività colturali esercitate.

22. Nelle Aree a destinazione agricola gli interventi per la realizzazione di opere di recinzione, di cui all'art.2.4.3 NTA, sono consentiti esclusivamente per delimitare le immediate pertinenze funzionali degli edifici ed attrezzature, con destinazioni d'uso proprie e ammesse, puntualmente indicate ai precedenti commi 5 e 6

23. Nelle aree caratterizzate da residuali boscati, che presentino caratteristiche riconducibili alla definizione di "bosco" di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3, gli interventi di trasformazione dei boschi sono riferiti ai disposti del Dlgs 42/04, art.142, lett. g, e all'art.146, della LR 20/89, art.10, nonché alle compensazioni di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.19.

La definizione di bosco di cui al Dlgs 227/01, art.2, commi 1, 3 e 6: " per "bosco" si intende un terreno coperto da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliata di specie forestale, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo,avente una estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla

	<p>base esterna dei fusti, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o per intervento antropico... non sono invece considerati "bosco": a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età; b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli; c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola; d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi"; inoltre, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno 10 anni e non sono identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati; non sono altresì considerati "bosco" i filari di piante ed i frutteti, ivi compresi i castagni da frutto in attualità di coltivazione, i giardini ed i parchi urbani.</p> <p>24. I tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico, o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, fino all'approvazione di specifici piani di assestamento forestale sono soggetti ad autorizzazione secondo i disposti del regolamento forestale di cui alla DPRG 8-R del 20.09.2011.</p> <p>25. Nelle aree a destinazione agricola, interessate da fasce e zone di rispetto, puntualmente indicate nelle cartografie di PRGC e meglio specificate al successivo Titolo IV NTA, sono vietate, con riferimento alla LR 56/77 smi, artt.29 e 27, comma 3, le nuove edificazioni e le relative opere di urbanizzazione; sono unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni, nei limiti consentiti dalle vigenti normative per ogni specifica area, e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici; sono ammesse, infine, le opere di arginatura e regolamentazione delle acque.</p> <p>26. Per quanto non evidenziato e/o in contrasto, nelle Aree a destinazione agricola si fa riferimento alle prescrizioni di cui all'art.25 della LR 56/77 smi.</p> <p>27. Nelle aree caratterizzate da residui boscati, che presentino caratteristiche riconducibili all'definizione di "bosco" di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3 se oggetto di incendi boschivi, non è ammesso alcun tipo di edificazione privata né di sistemazioni pertinenziali private, ai sensi della Legge 353/00, art.10.</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione</p>	<p><b>Art.3.7.1 Norme generali per le Aree a destinazione</b></p>

delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.

*comma 5*

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

- a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
- b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
- c. la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
- d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
- e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;
- f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:
  - I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;
  - II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

**agricola**

Definizione:

1. Si intendono Aree a destinazione agricola tutte le parti del territorio comunale in cui si svolgono attività agricole produttive, le Aree per impianti, cascine e nuclei rurali, puntualmente individuate dal PRGC con riferimento alla LR 56/77 smi, art.25, le parti del territorio necessarie alla salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale e le eventuali aree prive di specifica destinazione d'uso urbanistica.

2. Nelle Aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento e ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli (LR 56/77 smi, art.25, comma 1).

8. La classificazione delle Aree a destinazione agricola fa riferimento alle indagini sull'utilizzazione agricola dei suoli svolte sul territorio del comune di Granozzo con Monticello (vedi "Capacità d'uso e uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi"), e la normativa specifica, di cui agli articoli seguenti, è riferita alla citata LR 56/77 smi, art.25, con l'avvertenza che eventuali discordanze con i disposti del Piano Zonale di Sviluppo Agricolo (PAZ), di cui alla LR 20/78, costituiranno variante al PRGC, da recepire nelle forme e con le procedure indicate dalla LR 56/77 smi.

Condizioni di ammissibilità degli interventi:

4. L'ammissibilità degli interventi nelle Aree a destinazione agricola è subordinata alle seguenti condizioni di carattere generale:

a) che l'intervento previsto, sulla base delle disposizioni di carattere generale indicate all'art.2.2.1 NTA, sia compatibile con la destinazione d'uso propria o ammissibile prevista, nei limiti e con le prescrizioni normative relative alle diverse aree di intervento di PRGC di cui al presente capitolo;

b) che siano verificati i titoli di proprietà o di titolarità, come specificato al successivo art.3.7.2 NTA, e l'eventuale incidenza di vincoli e servitù operanti sull'area di intervento.

Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

5. Per destinazioni d'uso proprie si intendono le attività agricole, le relative opere ed attrezzature colturali, le costruzioni con tipologia e caratteristiche funzionali finalizzate a tali attività, quali stalle, fienili, depositi, ricoveri per macchine e attrezzi, silos, celle frigo, essiccatoi, etc...

6. Per destinazioni d'uso ammesse (salvo ulteriori precisazioni contenute nei successivi articoli e nelle eventuali integrazioni introdotte dal PAZ) si intendono la residenza rurale, la residenza civile, sia permanente che temporanea (turistica), i servizi e le infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli, le attività zootecniche, le piccole attività commerciali e artigianali di servizio, le attività agroturistiche, di cui alla LR 38/95, e le attività per lo svago ed il tempo libero ad essi

compatibili.

7. Per destinazioni d'uso in contrasto si intendono tutte le attività non citate ai punti precedenti ed incompatibili con le attività agricole.

Disposizioni particolari:

8. Nelle Aree a uso agricolo sono consentite ovunque, con le sole limitazioni di cui all'art.4.2.2, comma 2, NTA, opere di bonifica del suolo, nei limiti indicati al comma successivo, ed il passaggio di opere di urbanizzazione a rete al servizio del territorio urbano o di collegamento tra parti di esso.

9. Nelle Aree ad uso agricolo, le attività estrattive sono consentite solo se finalizzate al miglioramento agrario e/o fondiario ed a condizione che non comportino alterazioni morfologiche del territorio; l'asportazione di materiale inerte non dovrà, in alcun caso, provocare abbassamenti della quota del piano di campagna superiori a ml 0,50, la eliminazione o l'erosione di ripe e la eliminazione di formazioni vegetali quali filari, macchie o alberi isolati.

10. Nelle aree ad uso agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso, di cui ai precedenti commi 5 e 6, degli edifici esistenti (Aree NR) in caso di cessazione dell'attività agricola, con le precisazioni contenute alla LR 56/77 smi, art.25, comma 10.

11. Nel caso di interventi con destinazione d'uso ammissibile, di cui al precedente comma 6, è prioritario il riutilizzo degli edifici rurali abbandonati, o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, esistenti nell'ambito NR di intervento.

12. Negli interventi di riuso di edifici rurali abbandonati o non più utilizzati per le esigenze agricole, di cui al comma precedente, sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia Tipo A e B (RE1 e RE2) e Ampliamento; tali interventi sono subordinati alla salvaguardia dell'impianto funzionale e distributivo originario, alla salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi tipici di pregio (quali le grate in laterizio per l'areazione dei fienili, i portali d'accesso, le creste tagliafuoco, i comignoli, etc...), alla verifica dell'esistenza di idonea viabilità di accesso e delle principali reti infrastrutturali primarie.

13. Nel caso gli interventi di riuso, di cui al comma precedente, non siano limitati ad un singolo edificio ma riguardino un complesso di edifici, anche di impianto non unitario, è prescritta la formazione di uno specifico Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE) esteso all'intero ambito di intervento.

vincolo ai sensi del DL 42/04 (ex leggi 1089/39 e 1497/39) o individuati come tali dal PRGC, ai sensi della LR 56/77 smi, art.24, sono consentiti unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC).

15. Per gli edifici adibiti ad usi non agricoli, esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di PRGC, sono consentiti unicamente interventi di Manutenzione

Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia (Tipo A e B) e Ampliamento; tali interventi sono subordinati alla salvaguardia dell'impianto funzionale e distributivo originario, alla salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi tipici di pregio (quali le grate in laterizio per l'areazione dei fienili, i portali d'accesso, le creste tagliafuoco, i comignoli, etc...), alla verifica dell'esistenza di idonea viabilità di accesso e delle principali reti infrastrutturali primarie.

16. Il volume edificabile per le abitazioni rurali, ovvero per le residenze al servizio delle singole aziende agricole, è calcolato, con riferimento all'Indice di densità fondiaria (DF) assegnato all'area oggetto di intervento, sulla base di tutti gli appezzamenti che compongono l'azienda stessa, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza di ml 3.000 dal centro aziendale; tale computo dovrà essere eseguito al netto dei terreni incolti ed abbandonati ed al lordo degli edifici esistenti nell'azienda stessa; in ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non potranno, nel complesso, superare i mc 1.500 di volume.

17. Nel computo dei volumi realizzabili per la residenza non sono conteggiate le strutture e le attrezzature aziendali, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, etc..., anche se ricomprese nel corpo di fabbrica dell'edificio oggetto d'intervento.

18. Gli Indici di densità fondiaria (DF), di cui al successivo art.3.7.3, comma 5, si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto e gli eventuali cambiamenti di classe colturale, e l'applicazione della relativa densità fondiaria, sono verificati dall'Amministrazione comunale in sede di rilascio dei prescritti titoli abilitativi, senza che costituiscano variante al PRGC.

19. I caratteri edilizi ed architettonici dei manufatti, compresi stalle, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, tettoie e ricoveri dei mezzi agricoli, dovranno essere riferiti ai preesistenti caratteri delle aziende rurali, con particolare attenzione ai tamponamenti esterni ed ai manti di copertura; non sono ammesse coperture piane.

20. Nelle Aree a destinazione agricola non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso residenziale e di campeggio o la formazione di aree per lo stazionamento di roulotte, campers e case mobili, con riferimento alla LR 56/77 s.m., art.54.

21. Nelle Aree a destinazione agricola non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie anche se di immediata pertinenza delle attività colturali esercitate.

22. Nelle Aree a destinazione agricola gli interventi per la realizzazione di opere di recinzione, di cui all'art.2.4.3 NTA, sono consentiti esclusivamente per delimitare le immediate pertinenze funzionali degli edifici ed attrezzature, con destinazioni d'uso proprie e ammesse, puntualmente indicate ai precedenti commi 5 e 6

23. Nelle aree caratterizzate da residuali boscati, che presentino caratteristiche riconducibili alla definizione di

” bosco” di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3, gli interventi di trasformazione dei boschi sono riferiti ai disposti del Dlgs 42/04, art.142, lett. g, e all’art.146, della LR 20/89, art.10, nonché alle compensazioni di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.19.

La definizione di bosco di cui al Dlgs 227/01, art.2, commi 1, 3 e 6: “ per “bosco” si intende un terreno coperto da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliata di specie forestale, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo,avente una estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti, nonché le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o per intervento antropico... non sono invece considerati “bosco”: a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d’età; b)le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli; c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola; d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi”; inoltre, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno 10 anni e non sono identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati; non sono altresì considerati “bosco” i filari di piante ed i frutteti, ivi compresi i castagni da frutto in attualità di coltivazione, i giardini ed i parchi urbani.

24. I tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico, o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, fino all’approvazione di specifici piani di assestamento forestale sono soggetti ad autorizzazione secondo i disposti del regolamento forestale di cui alla DPRG 8-R del 20.09.2011.

25. Nelle aree a destinazione agricola, interessate da fasce e zone di rispetto, puntualmente indicate nelle cartografie di PRGC e meglio specificate al successivo Titolo IV NTA, sono vietate, con riferimento alla LR 56/77 smi, artt.29 e 27, comma 3, le nuove edificazioni e le relative opere di urbanizzazione; sono unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni, nei limiti consentiti dalle vigenti normative per ogni specifica area, e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici; sono ammesse, infine, le opere di arginatura e regolamentazione delle acque.

26. Per quanto non evidenziato e/o in contrasto, nelle

	<p>Aree a destinazione agricola si fa riferimento alle prescrizioni di cui all'art.25 della LR 56/77 smi.</p> <p>27. Nelle aree caratterizzate da residui boscati, che presentino caratteristiche riconducibili all'definizione di "bosco" di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3 se oggetto di incendi boschivi, non è ammesso alcun tipo di edificazione privata né di sistemazioni pertinenziali private, ai sensi della Legge 353/00, art.10.</p>
--	--

**Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- *belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);*
- *percorsi panoramici (tema lineare);*
- *assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);*
- *fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);*
- *fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);*
- *profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea);*
- *elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).*

*Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1 del Codice.*

**Direttive**

*comma 3*

In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:

- a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;
- b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
- c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
- d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
  - I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
  - II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotoie, sovrappassi, mancati allineamenti,

**Art. 4.3.1 Aree di valore ambientale e paesaggistico**

1. Per Aree di valore ambientale e paesaggistico si intendono le parti di territorio, puntualmente individuate nelle tavole di PRGC di particolare pregio ambientale e paesaggistico.
2. Il PRGC, individua puntualmente le aree di tutela dei valori storico-ambientali del territorio comunale nella Rete ecologica, nelle Aree a verde di rispetto ambientale (VA), nelle Aree a verde privato vincolato (VP), nelle Aree a rischio archeologico e, con puntuali specificazioni operative, nelle Fasce di Rispetto di cui agli artt.4.4.3 e 4.4.4 del successivo Capitolo 4°.
3. In tali aree sono vietate le nuove costruzioni e le relative opere di urbanizzazione; sono unicamente ammesse opere per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, per la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, per parcheggi pubblici; sono ammesse, infine, le opere di arginatura e per la regolamentazione delle acque
4. L'attuazione di ogni intervento che possa modificare o alterare lo stato fisico o l'aspetto di tali luoghi, è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi delle normative vigenti
5. Le recinzioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme di cui all'art.2.4.3 NTA, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente Variante strutturale del PRGC; muri e altri manufatti esistenti a tale data sono assoggettabili ai soli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO); eventuali sostituzioni dovranno avvenire con il reimpiego dei materiali originari o

<p>cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.</p> <p>e. subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.</p>	<p>comunque della stessa natura e qualità.</p> <p>6. Gli edifici esistenti nelle aree individuate possono essere sottoposti ad interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), secondo quanto previsto all'art.2.2.2 e sgg. NTA.</p> <p>7. In tali aree l'abbattimento e l'indebolimento di alberi è regolato dalla LR 57/79 smi.</p> <p><b>Art. 4.3.4 Aree a verde privato vincolato (VP)</b></p> <p>1. Nelle Aree a verde privato vincolato (VP), puntualmente individuate negli elaborati cartografici di piano, è fatto obbligo di mantenere l'assetto e la consistenza della vegetazione esistente; non sono ammesse modifiche all'assetto piano altimetrico del suolo se non finalizzate al miglioramento idrogeologico e vegetale.</p> <p>2. In tali aree è ammessa, previa puntuale verifica paesaggistica, la realizzazione di manufatti esclusivamente adibiti al ricovero di attrezzi e mezzi per la cura e manutenzione del verde, per una superficie coperta (SC) massima di mq 20,00 e con altezza massima (H) di ml 2,80 all'estradosso di copertura.</p> <p><b>Art. 4.3.5 Aree a rischio archeologico</b></p> <p>le parti del territorio, puntualmente individuate nelle cartografie di piano, nelle quali sono avvenuti rinvenimenti di reperti di interesse archeologico.</p> <p>2. Il PRGC, assumendo le specifiche indicazioni del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeologica del Piemonte, individua, ai sensi della LR 56/77 smi, art.24, un'area a rischio archeologico localizzata a nord della Strada provinciale Sp6, nei pressi della Cascina Brusà (NR13), tra il Cavo Palazzina e la Roggia Cacesca (Tav.3 fogli 1 e 2).</p> <p>3. In tale area è consentita unicamente l'utilizzazione agricola per colture che richiedano arature non superiori a cm 15 di profondità mentre tutti gli interventi comportanti una modifica dello stato del sottosuolo dovranno acquisire il preventivo parere della Soprintendenza Archeologica del Piemonte.</p> <p><b>Art. 4.4.5 Fascia di rispetto di nastri e incroci stradali</b></p> <p>1. Il PRGC definisce, ai sensi della LR 56/77 smi, art. 27, comma 1, una fascia di rispetto a protezione dei nastri e degli incroci stradali, per garantire la visibilità, gli ampliamenti di corsia e l'eventuale inserimento di nuovi allacciamenti viari, ai sensi del DM 1404/68, artt. 4 e 5, e delle integrazioni contenute nel DL 285/92 smi, artt. 16 e 18; la profondità di tale fascia varia a seconda del tipo di strada e dell'ambito urbanistico considerato, con riferimento alle norme contenute nell'art. 3.2.7 NTA.</p> <p>2 In tale fascia di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni; per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di Manutenzione ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC) e Ristrutturazione Edilizia senza aumento di volume (Tipo A).</p>
---	--

	<p>3 Per gli edifici rurali ad uso residenziale esistenti, ricadenti nella fascia di cui al comma 1, sono ammessi, per sistemazioni igieniche e tecniche, aumenti di volume fino al 20% del Volume (V) preesistente con riferimento alla LR 56/77 smi, art.27, comma 12.</p> <p>4. Sono consentiti la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde (con le precisazioni di cui al successivo comma 7.), conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, la realizzazione di parcheggi pubblici.</p> <p>5. Sono ammessi, a titolo precario, impianti per la distribuzione del carburante e delle relative attrezzature (cabine e pensiline), localizzati ad intervallo minimo di ml 250 e posti a distanza di almeno ml 150 dalle aree residenziali circostanti; l'area di servizio del distributore dovrà essere separata dal nastro stradale con apposita aiuola spartitraffico della larghezza minima di ml 2,00.</p> <p>6 Nelle perimetrazioni dei centri abitati le recinzioni, i muri di contenimento e gli accessi alla viabilità pubblica sono normati agli artt.2.4.3 e sgg. NTA.</p> <p>7. Nelle fasce di rispetto esterne ai centri abitati, con rif. al DPR 495/92 smi, art.26, le distanze dal confine stradale da rispettare per la collocazione di:</p> <p>a) alberi, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a ml 6,00;</p> <p>b) siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a ml 1,00 sul terreno: non può essere inferiore a ml 1,00;</p> <p>c) siepi vive o piantagioni di altezza superiore a ml 1,00 sul terreno: non può essere inferiore a ml 3,00;</p> <p>d) recinzioni non superiori a ml 1,00 sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, filo spinato e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm 30 dal suolo: non può essere inferiore a ml 1,00;</p> <p>e) recinzioni di altezza superiore a ml 1,00 sul terreno, con le caratteristiche di cui al precedente punto d), o su cordoli emergenti oltre cm 30 dal suolo: non può essere inferiore a ml 3,00.</p>
--	--

**Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);
- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati -SV2 (tema areale);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' articolo 33, comma 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);
- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema areale situato lungo i corpi idrici principali);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale).

**Direttive**

*comma 4*

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:

- a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di

**Art.3.7.1 Norme generali per le Aree a destinazione agricola**

Definizione:

1. Si intendono Aree a destinazione agricola tutte le parti

<p>cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);</p> <p>b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).</p>	<p>del territorio comunale in cui si svolgono attività agricole produttive, le Aree per impianti, cascine e nuclei rurali, puntualmente individuate dal PRGC con riferimento alla LR 56/77 smi, art.25, le parti del territorio necessarie alla salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale e le eventuali aree prive di specifica destinazione d'uso urbanistica.</p> <p>2. Nelle Aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento e ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli (LR 56/77 smi, art.25, comma 1).</p> <p>8. La classificazione delle Aree a destinazione agricola fa riferimento alle indagini sull'utilizzazione agricola dei suoli svolte sul territorio del comune di Granozzo con Monticello (vedi "Capacità d'uso e uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi"), e la normativa specifica, di cui agli articoli seguenti, è riferita alla citata LR 56/77 smi, art.25, con l'avvertenza che eventuali discordanze con i disposti del Piano Zonale di Sviluppo Agricolo (PAZ), di cui alla LR 20/78, costituiranno variante al PRGC, da recepire nelle forme e con le procedure indicate dalla LR 56/77 smi.</p> <p>Condizioni di ammissibilità degli interventi:</p> <p>4. L'ammissibilità degli interventi nelle Aree a destinazione agricola è subordinata alle seguenti condizioni di carattere generale:</p> <p>a) che l'intervento previsto, sulla base delle disposizioni di carattere generale indicate all'art.2.2.1 NTA, sia compatibile con la destinazione d'uso propria o ammissibile prevista, nei limiti e con le prescrizioni normative relative alle diverse aree di intervento di PRGC di cui al presente capitolo;</p> <p>b) che siano verificati i titoli di proprietà o di titolarità, come specificato al successivo art.3.7.2 NTA, e l'eventuale incidenza di vincoli e servitù operanti sull'area di intervento.</p> <p>Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:</p> <p>5. Per destinazioni d'uso proprie si intendono le attività agricole, le relative opere ed attrezzature colturali, le costruzioni con tipologia e caratteristiche funzionali finalizzate a tali attività, quali stalle, fienili, depositi, ricoveri per macchine e attrezzi, silos, celle frigo, essiccatoi, etc...</p> <p>6. Per destinazioni d'uso ammesse (salvo ulteriori precisazioni contenute nei successivi articoli e nelle eventuali integrazioni introdotte dal PAZ) si intendono la residenza rurale, la residenza civile, sia permanente che temporanea (turistica), i servizi e le infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli, le attività zootecniche, le piccole attività commerciali e artigianali di servizio, le attività agroturistiche, di cui alla LR 38/95, e le attività per lo svago ed il tempo libero ad essi compatibili.</p> <p>7. Per destinazioni d'uso in contrasto si intendono tutte le attività non citate ai punti precedenti ed incompatibili con</p>
--	--

le attività agricole.

Disposizioni particolari:

8. Nelle Aree a uso agricolo sono consentite ovunque, con le sole limitazioni di cui all'art.4.2.2, comma 2, NTA, opere di bonifica del suolo, nei limiti indicati al comma successivo, ed il passaggio di opere di urbanizzazione a rete al servizio del territorio urbano o di collegamento tra parti di esso.

9. Nelle Aree ad uso agricolo, le attività estrattive sono consentite solo se finalizzate al miglioramento agrario e/o fondiario ed a condizione che non comportino alterazioni morfologiche del territorio; l'asportazione di materiale inerte non dovrà, in alcun caso, provocare abbassamenti della quota del piano di campagna superiori a ml 0,50, la eliminazione o l'erosione di ripe e la eliminazione di formazioni vegetali quali filari, macchie o alberi isolati.

10. Nelle aree ad uso agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso, di cui ai precedenti commi 5 e 6, degli edifici esistenti (Aree NR) in caso di cessazione dell'attività agricola, con le precisazioni contenute alla LR 56/77 smi, art.25, comma 10.

11. Nel caso di interventi con destinazione d'uso ammissibile, di cui al precedente comma 6, è prioritario il riutilizzo degli edifici rurali abbandonati, o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, esistenti nell'ambito NR di intervento.

12. Negli interventi di riuso di edifici rurali abbandonati o non più utilizzati per le esigenze agricole, di cui al comma precedente, sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia Tipo A e B (RE1 e RE2) e Ampliamento; tali interventi sono subordinati alla salvaguardia dell'impianto funzionale e distributivo originario, alla salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi tipici di pregio (quali le grate in laterizio per l'areazione dei fienili, i portali d'accesso, le creste tagliafuoco, i comignoli, etc...), alla verifica dell'esistenza di idonea viabilità di accesso e delle principali reti infrastrutturali primarie.

13. Nel caso gli interventi di riuso, di cui al comma precedente, non siano limitati ad un singolo edificio ma riguardino un complesso di edifici, anche di impianto non unitario, è prescritta la formazione di uno specifico Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE) esteso all'intero ambito di intervento.

vincolo ai sensi del DL 42/04 (ex leggi 1089/39 e 1497/39) o individuati come tali dal PRGC, ai sensi della LR 56/77 smi, art.24, sono consentiti unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC).

15. Per gli edifici adibiti ad usi non agricoli, esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di PRGC, sono consentiti unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia (Tipo A e B) e Ampliamento; tali interventi sono

subordinati alla salvaguardia dell'impianto funzionale e distributivo originario, alla salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi tipici di pregio (quali le grate in laterizio per l'areazione dei fienili, i portali d'accesso, le creste tagliafuoco, i comignoli, etc...), alla verifica dell'esistenza di idonea viabilità di accesso e delle principali reti infrastrutturali primarie.

16. Il volume edificabile per le abitazioni rurali, ovvero per le residenze al servizio delle singole aziende agricole, è calcolato, con riferimento all'Indice di densità fondiaria (DF) assegnato all'area oggetto di intervento, sulla base di tutti gli appezzamenti che compongono l'azienda stessa, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza di ml 3.000 dal centro aziendale; tale computo dovrà essere eseguito al netto dei terreni incolti ed abbandonati ed al lordo degli edifici esistenti nell'azienda stessa; in ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non potranno, nel complesso, superare i mc 1.500 di volume.

17. Nel computo dei volumi realizzabili per la residenza non sono conteggiate le strutture e le attrezzature aziendali, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, etc..., anche se ricomprese nel corpo di fabbrica dell'edificio oggetto d'intervento.

18. Gli Indici di densità fondiaria (DF), di cui al successivo art.3.7.3, comma 5, si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto e gli eventuali cambiamenti di classe colturale, e l'applicazione della relativa densità fondiaria, sono verificati dall'Amministrazione comunale in sede di rilascio dei prescritti titoli abilitativi, senza che costituiscano variante al PRGC.

19. I caratteri edilizi ed architettonici dei manufatti, compresi stalle, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, tettoie e ricoveri dei mezzi agricoli, dovranno essere riferiti ai preesistenti caratteri delle aziende rurali, con particolare attenzione ai tamponamenti esterni ed ai manti di copertura; non sono ammesse coperture piane.

20. Nelle Aree a destinazione agricola non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso residenziale e di campeggio o la formazione di aree per lo stazionamento di roulotte, campers e case mobili, con riferimento alla LR 56/77 smi, art.54.

21. Nelle Aree a destinazione agricola non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie anche se di immediata pertinenza delle attività colturali esercitate.

22. Nelle Aree a destinazione agricola gli interventi per la realizzazione di opere di recinzione, di cui all'art.2.4.3 NTA, sono consentiti esclusivamente per delimitare le immediate pertinenze funzionali degli edifici ed attrezzature, con destinazioni d'uso proprie e ammesse, puntualmente indicate ai precedenti commi 5 e 6

23. Nelle aree caratterizzate da residuali boscati, che presentino caratteristiche riconducibili alla definizione di "bosco" di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3, gli interventi di trasformazione dei boschi sono riferiti ai disposti del Dlgs 42/04, art.142,

lett. g, e all'art.146, della LR 20/89, art.10, nonché alle compensazioni di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.19.

La definizione di bosco di cui al Dlgs 227/01, art.2, commi 1, 3 e 6: “ per “bosco” si intende un terreno coperto da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliata di specie forestale, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo,avente una estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o per intervento antropico... non sono invece considerati “bosco”: a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età; b)le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli; c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola; d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi”; inoltre, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno 10 anni e non sono identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati; non sono altresì considerati “bosco” i filari di piante ed i frutteti, ivi compresi i castagni da frutto in attualità di coltivazione, i giardini ed i parchi urbani.

24. I tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico, o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, fino all'approvazione di specifici piani di assestamento forestale sono soggetti ad autorizzazione secondo i disposti del regolamento forestale di cui alla DPRG 8-R del 20.09.2011.

25. Nelle aree a destinazione agricola, interessate da fasce e zone di rispetto, puntualmente indicate nelle cartografie di PRGC e meglio specificate al successivo Titolo IV NTA, sono vietate, con riferimento alla LR 56/77 smi, artt.29 e 27, comma 3, le nuove edificazioni e le relative opere di urbanizzazione; sono unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni, nei limiti consentiti dalle vigenti normative per ogni specifica area, e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici; sono ammesse, infine, le opere di arginatura e regolamentazione delle acque.

26. Per quanto non evidenziato e/o in contrasto, nelle Aree a destinazione agricola si fa riferimento alle prescrizioni di cui all'art.25 della LR 56/77 smi.

27. Nelle aree caratterizzate da residui boscati, che

presentino caratteristiche riconducibili alla definizione di "bosco" di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3 se oggetto di incendi boschivi, non è ammesso alcun tipo di edificazione privata né di sistemazioni pertinenziali private, ai sensi della Legge 353/00, art.10.

**Art.3.7.2 Titolarità e modalità per gli interventi in Area agricola**

1. Nelle Aree a destinazione agricola, i titoli abilitativi e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, con riferimento al DPR 380/01 smi ed alla LR 56/77 smi, artt.49 e 56, per gli interventi edificatori previsti sono rilasciati ai proprietari dei fondi o a chi abbia titolo.

2. In particolare, i titoli abilitativi per la edificazione delle residenze rurali, con riferimento alla LR 56/77 smi, art.25, comma 3, sono rilasciati:

a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 153/75 e 352/76 e delle LR 49/97 e 18/82, anche in qualità di soci di cooperative;

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per interventi ad esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'art.2 della LR 63/78 smi, che hanno residenza e/o domicilio nell'azienda interessata.

3. Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi edificatori nelle Aree a destinazione agricola è subordinato alla presentazione all'Amministrazione di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:

a) il mantenimento, per un periodo di anni 20 (venti), della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;

b) le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma della LR 56/77 smi, art.25, comma 18;

c) il vincolo del trasferimento di cubatura di cui alla LR 56/77 smi, art.25, comma 17;

d) le sanzioni previste per l'inosservanza degli impegni assunti, con riferimento a quanto indicato dalla LR 56/77 smi, art.69.

4. Tale atto andrà trascritto sui registri della proprietà immobiliare a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del concessionario.

5. Non sono soggetti all'obbligo di trascrizione gli interventi :

a) di Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione (Tipo A e B), Ampliamento (in misura non superiore al 20 %) di edifici unifamiliari;

b) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione,

	<p>eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici (SUE);  d) riferiti ad orti e giardini di carattere familiare, di cui all'art.3.7.4, comma 2, delle presenti NTA.</p> <p><b>Art.3.7.5 Aree per attrezzature e impianti agricoli in ambito urbano (ER)</b></p> <p>.....</p> <p>9. Negli interventi di Ampliamento e Sopraelevazione, ove consentiti, i caratteri edilizi ed architettonici dei manufatti, compresi stalle, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, tettoie e ricoveri dei mezzi agricoli, dovranno essere riferiti ai preesistenti caratteri delle aziende rurali, con particolare attenzione ai tamponamenti esterni ed ai manti di copertura; non sono ammesse coperture piane.</p> <p>.....</p>
--	--

**Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative**

*Le componenti morfologiche sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.*

*Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:*

- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);
- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale);
- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo).

Indirizzi

*comma 4*

Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:

- a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7;
- b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati;
- c. garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani;
- d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati;
- e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione;
- f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.

*comma 5*

**Art.3.7.1 Norme generali per le Aree a destinazione agricola**

Definizione:

1. Si intendono Aree a destinazione agricola tutte le parti del territorio comunale in cui si svolgono attività agricole produttive, le Aree per impianti, cascate e nuclei rurali, puntualmente individuate dal PRGC con riferimento alla LR 56/77 smi, art.25, le parti del territorio necessarie alla salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale e le eventuali aree prive di specifica destinazione d'uso urbanistica.
2. Nelle Aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento e ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli (LR 56/77 smi, art.25, comma 1).
8. La classificazione delle Aree a destinazione agricola fa riferimento alle indagini sull'utilizzazione agricola dei suoli svolte sul territorio del comune di Granozzo con Monticello (vedi "Capacità d'uso e uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi"), e la normativa specifica, di cui agli articoli seguenti, è riferita alla citata LR 56/77 smi, art.25, con l'avvertenza che eventuali discordanze con i disposti del Piano Zonale di Sviluppo Agricolo (PAZ), di cui alla LR 20/78, costituiranno variante al PRGC, da recepire nelle forme e con le

I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.

procedure indicate dalla LR 56/77 smi.

Condizioni di ammissibilità degli interventi:

4. L'ammissibilità degli interventi nelle Aree a destinazione agricola è subordinata alle seguenti condizioni di carattere generale:

a) che l'intervento previsto, sulla base delle disposizioni di carattere generale indicate all'art.2.2.1 NTA, sia compatibile con la destinazione d'uso propria o ammissibile prevista, nei limiti e con le prescrizioni normative relative alle diverse aree di intervento di PRGC di cui al presente capitolo;

b) che siano verificati i titoli di proprietà o di titolarità, come specificato al successivo art.3.7.2 NTA, e l'eventuale incidenza di vincoli e servitù operanti sull'area di intervento.

Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

5. Per destinazioni d'uso proprie si intendono le attività agricole, le relative opere ed attrezzature culturali, le costruzioni con tipologia e caratteristiche funzionali finalizzate a tali attività, quali stalle, fienili, depositi, ricoveri per macchine e attrezzi, silos, celle frigo, essiccatoi, etc...

6. Per destinazioni d'uso ammesse (salvo ulteriori precisazioni contenute nei successivi articoli e nelle eventuali integrazioni introdotte dal PAZ) si intendono la residenza rurale, la residenza civile, sia permanente che temporanea (turistica), i servizi e le infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli, le attività zootecniche, le piccole attività commerciali e artigianali di servizio, le attività agroturistiche, di cui alla LR 38/95, e le attività per lo svago ed il tempo libero ad essi compatibili.

7. Per destinazioni d'uso in contrasto si intendono tutte le attività non citate ai punti precedenti ed incompatibili con le attività agricole.

Disposizioni particolari:

8. Nelle Aree a uso agricolo sono consentite ovunque, con le sole limitazioni di cui all'art.4.2.2, comma 2, NTA, opere di bonifica del suolo, nei limiti indicati al comma successivo, ed il passaggio di opere di urbanizzazione a rete al servizio del territorio urbano o di collegamento tra parti di esso.

9. Nelle Aree ad uso agricolo, le attività estrattive sono consentite solo se finalizzate al miglioramento agrario e/o fondiario ed a condizione che non comportino alterazioni morfologiche del territorio; l'asportazione di materiale inerte non dovrà, in alcun caso, provocare abbassamenti della quota del piano di campagna superiori a ml 0,50, la eliminazione o l'erosione di ripe e la eliminazione di formazioni vegetali quali filari, macchie o alberi isolati.

10. Nelle aree ad uso agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso, di cui ai precedenti commi 5 e 6, degli edifici esistenti (Aree NR) in caso di cessazione dell'attività agricola, con le precisazioni contenute alla LR 56/77 smi, art.25, comma 10.

11. Nel caso di interventi con destinazione d'uso ammissibile, di cui al precedente comma 6, è prioritario il riutilizzo degli edifici rurali abbandonati, o non più

necessari alle esigenze delle aziende agricole, esistenti nell'ambito NR di intervento.

12. Negli interventi di riuso di edifici rurali abbandonati o non più utilizzati per le esigenze agricole, di cui al comma precedente, sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia Tipo A e B (RE1 e RE2) e Ampliamento; tali interventi sono subordinati alla salvaguardia dell'impianto funzionale e distributivo originario, alla salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi tipici di pregio (quali le grate in laterizio per l'areazione dei fienili, i portali d'accesso, le creste tagliafuoco, i comignoli, etc...), alla verifica dell'esistenza di idonea viabilità di accesso e delle principali reti infrastrutturali primarie.

13. Nel caso gli interventi di riuso, di cui al comma precedente, non siano limitati ad un singolo edificio ma riguardino un complesso di edifici, anche di impianto non unitario, è prescritta la formazione di uno specifico Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE) esteso all'intero ambito di intervento.

vincolo ai sensi del DL 42/04 (ex leggi 1089/39 e 1497/39) o individuati come tali dal PRGC, ai sensi della LR 56/77 smi, art.24, sono consentiti unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC).

15. Per gli edifici adibiti ad usi non agricoli, esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di PRGC, sono consentiti unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia (Tipo A e B) e Ampliamento; tali interventi sono subordinati alla salvaguardia dell'impianto funzionale e distributivo originario, alla salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi tipici di pregio (quali le grate in laterizio per l'areazione dei fienili, i portali d'accesso, le creste tagliafuoco, i comignoli, etc...), alla verifica dell'esistenza di idonea viabilità di accesso e delle principali reti infrastrutturali primarie.

16. Il volume edificabile per le abitazioni rurali, ovvero per le residenze al servizio delle singole aziende agricole, è calcolato, con riferimento all'Indice di densità fondiaria (DF) assegnato all'area oggetto di intervento, sulla base di tutti gli appezzamenti che compongono l'azienda stessa, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza di ml 3.000 dal centro aziendale; tale computo dovrà essere eseguito al netto dei terreni incolti ed abbandonati ed al lordo degli edifici esistenti nell'azienda stessa; in ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non potranno, nel complesso, superare i mc 1.500 di volume.

17. Nel computo dei volumi realizzabili per la residenza non sono conteggiate le strutture e le attrezzature aziendali, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, etc..., anche se ricomprese nel corpo di fabbrica dell'edificio oggetto d'intervento.

18. Gli Indici di densità fondiaria (DF), di cui al successivo art.3.7.3, comma 5, si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto e gli eventuali cambiamenti di classe colturale, e l'applicazione della relativa densità fondiaria, sono verificati dall'Amministrazione comunale in sede di rilascio dei prescritti titoli abilitativi, senza che costituiscano variante al PRGC.

19. I caratteri edilizi ed architettonici dei manufatti, compresi stalle, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, tettoie e ricoveri dei mezzi agricoli, dovranno essere riferiti ai preesistenti caratteri delle aziende rurali, con particolare attenzione ai tamponamenti esterni ed ai manti di copertura; non sono ammesse coperture piane.

20. Nelle Aree a destinazione agricola non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso residenziale e di campeggio o la formazione di aree per lo stazionamento di roulotte, campers e case mobili, con riferimento alla LR 56/77 smi, art.54.

21. Nelle Aree a destinazione agricola non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie anche se di immediata pertinenza delle attività colturali esercitate.

22. Nelle Aree a destinazione agricola gli interventi per la realizzazione di opere di recinzione, di cui all'art.2.4.3 NTA, sono consentiti esclusivamente per delimitare le immediate pertinenze funzionali degli edifici ed attrezzature, con destinazioni d'uso proprie e ammesse, puntualmente indicate ai precedenti commi 5 e 6

23. Nelle aree caratterizzate da residuali boscati, che presentino caratteristiche riconducibili alla definizione di "bosco" di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3, gli interventi di trasformazione dei boschi sono riferiti ai disposti del Dlgs 42/04, art.142, lett. g, e all'art.146, della LR 20/89, art.10, nonché alle compensazioni di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.19.

La definizione di bosco di cui al Dlgs 227/01, art.2, commi 1, 3 e 6: " per "bosco" si intende un terreno coperto da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliata di specie forestale, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo,avente una estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o per intervento antropico... non sono invece considerati "bosco": a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età; b)le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli; c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola; d) i

	<p>paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi”; inoltre, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno 10 anni e non sono identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati; non sono altresì considerati “bosco” i filari di piante ed i frutteti, ivi compresi i castagni da frutto in attualità di coltivazione, i giardini ed i parchi urbani.</p> <p>24. I tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico, o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, fino all’approvazione di specifici piani di assestamento forestale sono soggetti ad autorizzazione secondo i disposti del regolamento forestale di cui alla DPRG 8-R del 20.09.2011.</p> <p>25. Nelle aree a destinazione agricola, interessate da fasce e zone di rispetto, puntualmente indicate nelle cartografie di PRGC e meglio specificate al successivo Titolo IV NTA, sono vietate, con riferimento alla LR 56/77 smi, artt.29 e 27, comma 3, le nuove edificazioni e le relative opere di urbanizzazione; sono unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni, nei limiti consentiti dalle vigenti normative per ogni specifica area, e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici; sono ammesse, infine, le opere di arginatura e regolamentazione delle acque.</p> <p>26. Per quanto non evidenziato e/o in contrasto, nelle Aree a destinazione agricola si fa riferimento alle prescrizioni di cui all’art.25 della LR 56/77 smi.</p> <p>27. Nelle aree caratterizzate da residui boscati, che presentino caratteristiche riconducibili all’definizione di “bosco” di cui alla LR 4/09 (così come modificata dalla LR 17/13, art.24) art.3 se oggetto di incendi boschivi, non è ammesso alcun tipo di edificazione privata né di sistemazioni pertinenziali private, ai sensi della Legge 353/00, art.10.</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 6</i> I piani locali provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>precisare la delimitazione delle componenti morfologico-insediative individuate dal Ppr in relazione alla scala di rappresentazione e alle analisi di dettaglio dei propri strumenti; la delimitazione è sottoposta alle previsioni dell’articolo 5, comma 4 delle presenti norme;</li> <li>rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative.</li> </ol> <p><i>comma 7</i> I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell’Allegato B alle presenti norme:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>analizzano l’evoluzione storica dell’urbanizzato, anche</li> </ol>	

<p>sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato;</p> <p>b. ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4:</p> <p>I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;</p> <p>II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;</p> <p>III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.</p> <p><i>comma 8</i> Al fine di promuovere la qualità paesaggistica dei sistemi insediativi costituiscono riferimento le linee guida approvate con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010, contenenti criteri e modalità per la progettazione edilizia e la pianificazione locale.</p>	
<b>Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)</b>	
<p>- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);  - m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);  - m.i. 3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2).</p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:</p> <p>a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;</p> <p>b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.</p>	<p><b>Art. 3.3.5 Aree residenziali consolidate (Bs)</b>  Definizione:  1. Comprendono le aree con prevalente destinazione residenziale costituite da lotti edificati; le finalità del PRGC sono di rendere urbanisticamente compiuti gli insediamenti mediante opere di urbanizzazione e di riassetto ambientale  Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:  2. Vedi art.3.3.1, commi 4, 5, 6 NTA.  Modalità di intervento  3. Le modalità relative ad ogni tipo di intervento ammesso, con singolo ai sensi delle vigenti leggi, sono indicate agli artt.2.2.1 e sgg. delle presenti NTA.</p>

<p><i>comma 4</i> I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	<p>Tipi di Intervento: 4. Nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art.2.2.1 e della classificazione dei tipi di intervento di cui all'art.2.2.2 e sgg., sono ammessi interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manutenzione Ordinaria (MO)</li> <li>- Manutenzione Straordinaria (MS)</li> <li>- Restauro (R)</li> <li>- Risanamento Conservativo (RC)</li> <li>- Ristrutturazione Edilizia (RE) tipo A e B</li> <li>- Sostituzione Edilizia (SE)</li> <li>- Demolizione con Ricostruzione (nei limiti di cui al successivo comma 7)</li> <li>- Demolizione senza Ricostruzione</li> <li>- Ampliamento e Sopraelevazione (nei limiti di cui al successivo comma 6)</li> <li>- Nuova Costruzione di edifici accessori (con le precisazioni di cui al comma 8)</li> </ul> <p>Parametri: 5. Tutti gli interventi ammessi, indicati al comma precedente, devono fare riferimento ai parametri edilizi, di cui all'art.1.2.1 NTA, con le specificazioni relative ad ogni tipo di intervento di cui all'art.2.2.1 e sgg. NTA, nel rispetto della Superficie coperta (SC) esistente.</p> <p>Disposizioni particolari: 6. Gli interventi di Ampliamento o Sopraelevazione per gli edifici esistenti alla data di approvazione del Progetto preliminare di PRGC, sono consentiti per una sola volta ed unicamente nei limiti di mc 75 di volume (V) o di mq 25 di superficie lorda (SL) per unità immobiliare catastalmente definita, nel rispetto dell'Indice di densità edilizia fondiaria (DF), indicato nelle cartografie di PRGC, per ogni ambito del tessuto residenziale consolidato (Bs), e dei seguenti parametri: SC max = 40% SF di pertinenza D minime = ml 5 D min = art. 1.2.1, comma 30 H (Altezza massima degli edifici) = ml 7.50 (pari a 2 piani fuori terra) ovvero pari all'altezza preesistente, nelle aree con DF = 0.80/1.00 mc/mq e di ml 10.50 (pari a 3 piani fuori terra) ovvero pari all'altezza preesistente nelle aree con DF = 1,50 mc/mq. 7. Gli interventi di Demolizione con Ricostruzione per gli edifici esistenti alla data di approvazione del progetto preliminare di PRGC, sono consentiti nei limiti della volumetria preesistente, senza la possibilità di utilizzare le addizioni volumetriche "una tantum" di cui al precedente comma 6. 8. La Nuova Costruzione di Edifici Accessori è consentita senza limitazioni localizzative all'interno del lotto di pertinenza mantenendo, in ogni caso, caratteri di unitarietà formale-compositiva con l'edificio principale.</p>
<p><u>Direttive</u> <i>comma 5</i> I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano e precisano la</p>	

<p>delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;</li> <li>dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;</li> <li>prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.</li> </ol>	
---	--

**Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)**

*Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane, assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche).*

Indirizzi

*comma 3*

I piani locali garantiscono:

- la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;
- il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;
- l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.

**Art. 3.3.7 Aree residenziali di nuova edificazione (C)**

**Definizione**

1. Comprendono le aree, esterne o marginali agli insediamenti esistenti, costituite da lotti liberi già formati o da formare con Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE), anche non completamente dotate di opere di urbanizzazione primaria ma con la previsione di una loro contemporanea realizzazione, destinate ad insediamenti residenziali di nuova edificazione.

Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

2. Vedi art.3.3.1, commi 4, 5, 6 NTA.

**Modalità di Intervento**

3. Nelle aree residenziali di nuova edificazione, puntualmente indicate nelle cartografie di PRGC (SUE + indicatore numerico), gli interventi sono subordinati alla redazione di specifico Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE), per l'intero comparto perimetrato.

**Tipi di Intervento:**

4. Nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art.2.2.1 e della classificazione dei tipi di intervento di cui all'art.2.2.2 e segg. sono ammessi interventi di:

5. - Nuova Costruzione di Edifici Residenziali

- Nuova Costruzione di Edifici Accessori (nei limiti indicati al successivo comma 10)

e, successivamente all'intervento di Nuova Costruzione, sono ammessi interventi di:

- Manutenzione Ordinaria (MO)

- Manutenzione Straordinaria (MS)

- Restauro (R)

- Risanamento Conservativo (RC)

- Ristrutturazione Edilizia tipo A e B

- Demolizione senza Ricostruzione

- Demolizione con Ricostruzione

- Ampliamento e Sopraelevazione

**5. Parametri:**

Tutti gli interventi ammessi, indicati al comma precedente, devono fare riferimento ai parametri indicati nelle relative schede di ambito C.

**Disposizioni particolari:**

	<p>6. Lo Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE), di cui al comma 3, deve comprendere all'interno del comparto i tratti di viabilità pubblica, le dotazioni standard, verde e parcheggi pubblici, nella misura indicata e nella localizzazione prevista nelle Tavole di PRGC; eventuali quote residue per standard a servizi, di cui alla LR 56/77 smi, art.21, potranno essere monetizzati sulla base di specifico computo metrico analitico.</p> <p>7. I parcheggi ad uso privato dovranno essere dimensionati con riferimento alla L 122/89.</p> <p>8. Nella formazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE) sono prescrittive le previsioni viarie di nuovo impianto, puntualmente individuate nelle Tavole di PRGC.</p> <p>9. Gli interventi di Ampliamento o Sopraelevazione, successivi all'intervento di nuovo impianto, sono consentiti unicamente nel rispetto della Superficie coperta (SC) massima ammessa e dell'Indice di densità edilizia fondiaria (DF) del relativo ambito SUE.</p> <p>10. La Nuova Costruzione di Edifici Accessori è ammessa esclusivamente in aderenza all'edificio primario nel rispetto della quota di superficie permeabile prescritta, di cui all'art.2.4.2, comma 5, NTA, con le specificazioni di cui all'art.2.2.14 NTA.</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i> I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 35, e della presenza di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;</li> <li>della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;</li> <li>della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;</li> <li>della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.</li> </ol> <p><i>comma 5</i> Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.</li> <li>la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;</li> <li>il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture;</li> </ol>	<p><b>Art. 3.2.2. Aree a servizio degli insediamenti residenziali</b></p> <p>1 Sono a servizio degli insediamenti residenziali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>le aree per servizi e attrezzature per l'istruzione, prescolare e obbligatoria, per le quali l'edificabilità, le prescrizioni e le tipologie sono disciplinate da leggi e decreti in materia (D.M. 1444/68, L.R. 56/77 smi);</li> <li>le aree per servizi e attrezzature di interesse comune (civiche, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative), per i quali l'edificabilità, le prescrizioni, le tipologie sono disciplinate da leggi e decreti in materia;</li> <li>le aree per servizi e attrezzature a verde pubblico (tempo libero, spazi pubblici a parco, giardini, campi gioco, attrezzature sportive e servizi annessi), per le quali si prescrivono i seguenti parametri: - IC (Indice di copertura) = 20% SF (Superficie fondiaria) - D (Distanze) = ml 10</li> <li>le aree per servizi e attrezzature alla mobilità (parcheggi pubblici o di uso pubblico convenzionato, a raso o in edifici, fuori terra o interrati, percorsi ciclabili, aree pedonali e spazi porticati per la circolazione dei pedoni) con riferimento alla LR 56/77 smi, art.21, comma 1d, ed alle indicazioni contenute, per ogni ambito di PRGC, nelle relative "schede di ambito" allegate alle presenti NTA.</li> </ol> <p><b>Art. 4.3.1 Aree di valore ambientale e paesaggistico</b></p> <p>1. Per Aree di valore ambientale e paesaggistico si intendono le parti di territorio, puntualmente individuate</p>

<p>d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area;</p> <p>f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.</p>	<p>nelle tavole di PRGC di particolare pregio ambientale e paesaggistico.</p> <p>2. Il PRGC, individua puntualmente le aree di tutela dei valori storico-ambientali del territorio comunale nella Rete ecologica, nelle Aree a verde di rispetto ambientale (VA), nelle Aree a verde privato vincolato (VP), nelle Aree a rischio archeologico e, con puntuali specificazioni operative, nelle Fasce di Rispetto di cui agli artt.4.4.3 e 4.4.4 del successivo Capitolo 4°.</p> <p>3. In tali aree sono vietate le nuove costruzioni e le relative opere di urbanizzazione; sono unicamente ammesse opere per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, per la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, per parcheggi pubblici; sono ammesse, infine, le opere di arginatura e per la regolamentazione delle acque</p> <p>4. L'attuazione di ogni intervento che possa modificare o alterare lo stato fisico o l'aspetto di tali luoghi, è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi delle normative vigenti</p> <p>5. Le recinzioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme di cui all'art.2.4.3 NTA, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente Variante strutturale del PRGC; muri e altri manufatti esistenti a tale data sono assoggettabili ai soli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO); eventuali sostituzioni dovranno avvenire con il reimpiego dei materiali originari o comunque della stessa natura e qualità.</p> <p>6. Gli edifici esistenti nelle aree individuate possono essere sottoposti ad interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), secondo quanto previsto all'art.2.2.2 e sgg. NTA.</p> <p>7. In tali aree l'abbattimento e l'indebolimento di alberi è regolato dalla LR 57/79 smi.</p>
--	---

**Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)**

*Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali).*

*Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connesse al resto del territorio solo attraverso allacci infrastrutturali.*

**Direttive**

*comma 3*

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.

*comma 4*

Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:

I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;

<p>II. rientrano in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti;</p> <p>b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:</p> <p>I. sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al reperimento delle superfici necessarie attraverso il riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente;</p> <p>II. non interferiscano con i varchi, con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42;</p> <p>III. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;</p> <p>IV. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.</p> <p><i>comma 5</i>  Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858.</p> <p><i>comma 6</i>  I piani locali possono prevedere la riconversione degli insediamenti specialistici organizzati mediante i processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	
--	--

**Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)**

*Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:*  
- m.i.6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);  
- m.i.7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).  
Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all'uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita.

Direttive

*comma 3*  
I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.

<p><i>comma 4</i> Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</li> <li>b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;</li> <li>c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</li> <li>d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.</li> </ol>	
<p><b>Articolo 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali</b> (m.i. 8, 9)</p>	
<p>- m.i. 8: “insule” specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all'urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie); Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio.</p> <p>- m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario; aree e impianti per la logistica, l'interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze). Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche..)</p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i> Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;</li> <li>b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;</li> <li>c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di</li> </ol>	

<p>complementarietà e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole;</p> <p>d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i> I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.</p> <p><i>comma 5</i> In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:</p> <p>a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;</p> <p>b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.</p> <p><i>comma 6</i> Al termine dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree agricole occupate sono restituite all'uso agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all'interno dei propri strumenti di pianificazione.</p> <p><i>comma 7</i> I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l'impatto prodotto dall'attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.</p> <p><i>comma 8</i> I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio privilegiando gli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti, promuovendo il loro adeguamento igienico-sanitario, dettando norme e criteri per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 9</i> La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p>	
<b>Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)</b>	
<p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);</p> <p>- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);</p>	

- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);
- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);
- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del Verbanico).

#### Direttive

##### *comma 4*

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.

##### *comma 5*

Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:

- a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
- b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
- c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;
- d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
- e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
- f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;
- g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
- h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di

#### **Art.3.7.1 Norme generali per le Aree a destinazione agricola**

.....

12. Negli interventi di riuso di edifici rurali abbandonati o non più utilizzati per le esigenze agricole, di cui al comma precedente, sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia Tipo A e B (RE1 e RE2) e Ampliamento; tali interventi sono subordinati alla salvaguardia dell'impianto funzionale e distributivo originario, alla salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi tipici di pregio (quali le grate in laterizio per l'areazione dei fienili, i portali d'accesso, le creste tagliafuoco, i comignoli, etc...), alla verifica dell'esistenza di idonea viabilità di accesso e delle principali reti infrastrutturali primarie.

13. Nel caso gli interventi di riuso, di cui al comma precedente, non siano limitati ad un singolo edificio ma riguardino un complesso di edifici, anche di impianto non unitario, è prescritta la formazione di uno specifico Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE) esteso all'intero ambito di intervento.

14. Per gli edifici ed i manufatti rurali, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario, sottoposti a vincolo ai sensi del DL 42/04 (ex legge 1089/39 e 1497/39) o individuati come tali dal PRGC, ai sensi della LR 56/77 smi, art.24, sono consentiti unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC).

15. Per gli edifici adibiti ad usi non agricoli, esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di PRGC, sono consentiti unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia (Tipo A e B) e Ampliamento; tali interventi sono subordinati alla salvaguardia dell'impianto funzionale e distributivo originario, alla salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi tipici di pregio (quali le grate in laterizio per l'areazione dei fienili, i portali d'accesso, le creste tagliafuoco, i comignoli, etc...), alla verifica dell'esistenza di idonea viabilità di accesso e delle principali reti infrastrutturali primarie.

16. Il volume edificabile per le abitazioni rurali, ovvero per le residenze al servizio delle singole aziende agricole, è calcolato, con riferimento all'Indice di densità fondiaria (DF) assegnato all'area oggetto di intervento, sulla base di tutti gli appezzamenti che compongono l'azienda stessa, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza di ml 3.000 dal centro aziendale; tale computo dovrà essere eseguito al netto dei

<p>compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale</p>	<p>terreni incolti ed abbandonati ed al lordo degli edifici esistenti nell'azienda stessa; in ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non potranno, nel complesso, superare i mc 1.500 di volume.</p> <p>17. Nel computo dei volumi realizzabili per la residenza non sono conteggiate le strutture e le attrezzature aziendali, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, etc..., anche se ricomprese nel corpo di fabbrica dell'edificio oggetto d'intervento.</p> <p>18. Gli Indici di densità fondiaria (DF), di cui al successivo art.3.7.3, comma 5, si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto e gli eventuali cambiamenti di classe culturale, e l'applicazione della relativa densità fondiaria, sono verificati dall'Amministrazione comunale in sede di rilascio dei prescritti titoli abilitativi, senza che costituiscano variante al PRGC.</p> <p>19. I caratteri edilizi ed architettonici dei manufatti, compresi stalle, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, tettoie e ricoveri dei mezzi agricoli, dovranno essere riferiti ai preesistenti caratteri delle aziende rurali, con particolare attenzione ai tamponamenti esterni ed ai manti di copertura; non sono ammesse coperture piane.</p> <p>20. Nelle Aree a destinazione agricola non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso residenziale e di campeggio o la formazione di aree per lo stazionamento di roulotte, campers e case mobili, con riferimento alla LR 56/77 smi, art.54.</p>
---	--